BIBLIOTECA STORICA DELLA SVIZZERA ITALIANA

Volume III.

CORRADINO JECKLIN

IL DIRITTO DI PESCA NEL LAGO DI MEZZOLA

MILANO

SOCIETÀ PALATINA PER LA PROPAGANDA E LA DIFESA DELLA LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA

1932.X

BIBLIOTECA STORICA DELLA SVIZZERA ITALIANA

Volume III.

CORRADINO JECKLIN

IL DIRITTO DI PESCA NEL LAGO DI MEZZOLA

Dissertazione di laurea
presentata alla facoltà giuridica della
Università di Berna
per il conseguimento del dottorato in legge

MILANO
SOCIETÀ PALATINA PER LA PROPAGANDA E LA DIFESA
DELLA LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA
1932.X

R. UNIV.
BIBLIOTHEEK
LEIDEN

TIPOGRAFIA DEL « POPOLO D'ITALIA » - MILANO

I. - PREFAZIONE

Questo studio si propone la narrazione dello sviluppo storico del diritto di pesca in un bacino di acque, che oggi non appartiene più alla Svizzera. Tuttavia questo lavoro mi pare di notevole interesse specialmente per un Grigione, poichè ci introduce nella storia e nello sviluppo giuridico di una valle, che per quasi tre secoli appartenne alla Repubblica delle Tre Leghe e che nei tempi passati, più che oggi, fu di grande importanza internazionale come chiave dei principali passi alpini (Spluga, Settmo, Giulio).

La valle di Chiavenna ha un passato politico agitato: per il dominio di essa nacquero discordie al di qua e al di là delle Alpi. Sotto i primi imperatori fu un dominio imperiale, appartenne al ducato svevo, poi fu possesso dei vescovi di Coira e di Como, rimase per un certo tempo indipendente, venne sotto la signoria di Milano, per poi diventare alla fine del 1512, fino al 1797, paese soggetto alla Repubblica delle Tre Leghe. Questi frequenti cambiamenti del possesso territoriale tra signorie tedesche e italiane dovettero avere necessariamente una ripercussione sullo sviluppo culturale della valle: effettivamente essa subì l'influsso dello svolgimento giuridico italiano e di quello tedesco. Quest'ultimo si produsse specialmente durante il dominio dei Grigioni, coi diritti statutari, i decreti e gli editti grigionesi.

Anche il diritto di pesca nella valle di Chiavenna subì l'influsso della vita culturale dei due domini; si formò specialmente sotto l'influenza del diritto romano, ma, nei suoi ulteriori aspetti, molto rivela la concezione giuridica grigionese germanica.

Il Lago di Mezzola appartiene oggi alla provincia italiana di Sondrio: vi conduce le sue acque la Mera che, nascendo nella valle Bregaglia, Grigione, si congiunge presso Chiavenna col Liro, che scende dallo Spluga. Nei tempi antichissimi questo lago formava soltanto l'estrema punta settentrionale del Lago di Como, poi in età storica appare come lago indipendente. La separazione del Lago di Como fu quasi completa, quando in principio del secolo XVI, l'Adda scorrendo dalla Valtellina cambiò letto e non sboccò più ai piedi del

---

* Tradotto dal ms. tedesco dalla Dott. Elvira Gandini.

Monte Codera nel lago di Mezzola ma direttamente nel Lago di Como. Con ciò si formò il grande delta dell'Adda, che tanto si allargò, da lasciare solo uno strettissimo braccio d'acqua come unione tra il lago di Mezzola e il Lago di Como (v. Carta). Il lago ha diversi nomi: nella valle di Chiavenna lo si chiama Lago di Mezzola, Laghetto di Chiavenna o semplicemente Laghetto, per distinguerlo dal Lago di Como, Lago Superiore. Sotto il dominio dei Grigioni lo si chiamò « Clefnersee » (Clefen-Chiavenna) o anche Laghetto.

Nella disposizione del lavoro ho seguito questo procedimento: nell'introduzione ho chiarito in brevi tratti la regalia di pesca e la pesca privata, per quanto mi sembrava necessario alla comprensione delle condizioni particolari del diritto di pesca per Chiavenna: nelle prime due parti ho esposto lo sviluppo del diritto di pesca fino alla Signoria grigionese. La terza parte del lavoro comprende i diritti di pesca dei comuni, e la lotta dei Grigioni per la preminenza del diritto di pesca nel lago di Mezzola.

Il materiale documentario per l'introduzione e per la prima parte l'ho attinto principalmente da fonti stampate (Ceruti, Fossati, Tatti, Buzzetti, Mohr e altri) e anche da manoscritti dell'archivio vescovile di Como. Per le altre parti mi era disponibile un grande numero di copie di documenti dell'Archivio di Stato del Canton Grigione, ufficialmente vidimati, che, in principio del XVIII secolo, furono adoperati da parte delle Tre Leghe, per decidere la controversia per la signoria sopra il lago di Mezzola. (Atti del Laghetto).

Molte importanti fonti specialmente per l'ultima parte del lavoro trovai nell'Archivio di Stato di Milano e nelle carte Salis nell'Archivio di questa famiglia a Coira.

II. - INTRODUZIONE

A - *La pesca libera e le sue forme di limitazione*

Nei più antichi tempi, la pesca era completamente libera: ciascuno poteva cacciare e pescare a suo piacere dove e quando voleva. Questo stato di completa libertà di pesca non fu leso da principio neppure dal diritto romano, a cui era ignoto il diritto di pesca nel nostro senso odierno,[1] poichè il pesce nell'acqua era considerato fra le « res quae caelo marique capiuntur » e quindi *res nullius*. Per ciascun Romano giuridicamente vi era la possibilità di impadronirsi di queste cose e perciò anche dei pesci. Inoltre non vi era alcuna differenza tra bacino d'acqua pubblico e non pubblico.

Ma già il diritto romano infirmò *de facto* il principio della completa libertà di pesca, non abolendo il principio della possibilità d'oc-

[1] Goebel, *Die Rechtslage der Fische*. Rostock Diss. 1908.

cupazione delle *res nullius*, ma piuttosto concedendo al proprietario il diritto di cacciare quel terzo che fosse entrato nel fondo. Da questa legge proibitiva furono naturalmente colpiti anche quelli che entravano nel fondo *piscandi causa;* con ciò fu posto il principio da cui nacquero gli speciali diritti di pesca. Se ne ebbero esempi veramente anche sotto i Romani, ma furono eccezioni che non nocquero in misura significativa alla regola della completa libertà di pesca.

Anche i popoli germanici originariamente non conoscevano alcun diritto di pesca, per essi la pesca era completamente libera,[2] ma tuttavia questa libertà potè essere relativamente per tempo limitata, quando i popoli ebbero sede fissa e si separarono chiudendosi in tribù, i cui membri dovevano limitarsi a esercitare la caccia e la pesca nei boschi e nei bacini di acque appartenenti alla loro tribù. Possono esservi state anche ulteriori limitazioni, nel territorio di una marca, di una signoria, ecc. Tuttavia i Germani, come è noto, avevano scarsissime proprietà private, ma piuttosto vivevano in fattorie secondo il sistema dell'*Allmende*, e perciò, queste tenui limitazioni alla libertà di pesca non devono essere considerate come speciali diritti di pesca, tanto più che aveva sempre diritto alla pesca un grande numero di persone, i membri di una tribù, di una marca, di una signoria.[3]

Le prime limitazioni della libertà di pesca, degne di nota e fondamentali, cadono al principio del medio evo, e sono un'indiretta conseguenza del movimento di emigrazione dei popoli. In questi tempi in cui Nord e Sud si scontrarono, in cui culture, che fino allora erano rimaste estranee e nemiche l'una all'altra, si unirono in grandi cicli, sembra che, nella maggior parte dei paesi, che furono agitati dal movimento dei popoli, si presenti una nuova formazione sociale, caratterizzata dal sorgere di una potente classe di nobili e di guerrieri, e dall'altro canto dal diminuire della libertà del popolo. Fino allora l'autorità politica (almeno fra i popoli germanici) pesava specialmente sul popolo, sui liberi uomini. Se talora qualcuno riuscì ad emergere non era per la sua ricchezza e sua potenza, ma per le sue facoltà spirituali e fisiche. Questo stato di cose si mutò al principio del medio evo per ragioni, che erano di natura o giuridica o economica o religiosa, e che qui non possono essere particolarmente messe a confronto.

Il risultato di questo cambiamento fu il trapasso del potere dal popolo a un grande numero di signori. In rapporto dipendente da questi, il popolo decadde sempre più, i beni liberi divennero beni censuali, il numero dei liberi si assottigliò sempre più e con questa diminuzione numerica s'indebolì il significato politico del popolo. Dall'altro lato tanto più si elevò la potenza dei grandi, quanto più il popolo e i suoi possedimenti vennero alla loro dipendenza. Il sostegno principale di questa potenza era la proprietà fondiaria: essa significava il potere di signoria, la superiorità giuridica ed economica di fronte al nulla tenente. L'importanza politica fu da allora del re, della nobiltà, del clero.[4]

---

2 Hübner, *Die Grundzüge des deutschen Privatsrechts*, III. Ediz. 1919, pag. 246.
3 Heusler, *Institutionen*, Vol. I, pag. 369 e 371.
4 Inama Sternegg, *Wirtschaftgeschichte*, Vol. II, pag. 107.

Le conseguenze di questa rivoluzione sociale al principio del medio evo si manifestarono in tutta Europa più o meno intensamente e furono ancora più rafforzate dell'istituzione feudale e dalla regalità.

La regalità concedeva al re, in forza della sua superiorità, l'esclusivo usufrutto di cose che per la loro natura prima non potevano sottostare alla proprietà privata. Così il re esigeva anche l'usufrutto dei bacini d'acqua pubblici per la regalia di acqua, l'usufrutto delle foreste per la regalia forestale. L'uso della regalia entrò a fatica nelle abitudini del popolo, poichè fino allora, sebbene anche senza approvazione giuridica, esso aveva usato delle pubbliche acque quasi con piena e illimitata libertà. Anche la pesca, uno dei diritti principali di godimento, cadde tra le regalie e fu sottratta del tutto o in parte al popolo. Soltanto in pochi casi rimase intatta in tutta la sua estensione l'antica libertà di pesca.

Anche dai possedimenti privati soliti fu limitato l'usufrutto pubblico delle terre. Prima il possessore di un fondo adiacente a un bacino d'acqua non aveva nessun fondamentale diritto di cacciare dal suo fondo un terzo che volesse esercitare la pesca. Un tale proprietario potè ottenere ora questo diritto, poichè, secondo la generale tendenza, si cercò di indebolire ledendolo il diritto della generalità e di rinforzare il diritto del singolo.

In seguito verranno delineate in pochi tratti le due principali limitazioni della libertà di pesca, la regalia di pesca e la pesca privata, poichè si può prescindere da una più profonda trattazione.[5] Lo scopo primo di queste ricerche, infatti è solamente quello di esporre alcune osservazioni generali introduttive sopra la regalia di pesca e la pesca privata, per poi chiarire meglio le speciali condizioni chiavennasche.

B. - *La regalia di pesca*

Regalie sono diritti che spettano al re in forza della sua sovranità e che gli assicurano un diritto di usufrutto fiscale su cose che, per la loro natura, non apparterebbero al fisco.[6] Lo scopo principale della regalia fu di attribuire al re nuove rendite da cespiti fino allora non utilizzati. La possibilità giuridica fu concretata specialmente in questo tempo nella regalia.

La regalia di pesca ha due diverse radici: la *regalia forestale* e la *regalia di acque*. Ambedue dal loro canto risalgono alla prima affermazione della regalia regia, per cui il re ebbe il potere di disporre di tutti i fondi e di tutte le terre abbandonate nel regno. La regalia di terre e come questa anche la regalia forestale e di acque furono esercitate mediante un adeguato potere di bando (bando su terre, su foreste, su acque); forme di bando queste che risalgono, da parte loro,

---

[5] Heusler, *Institutionen*, Vol. I, pag. 368 e segg.; Pertile, *Storia del diritto italiano*, Vol. IV; Martinelli, *La legislazione sulla pesca in Italia*, Torino 1884; Peter, *Die Fischereiberechtigung nach schweiz. Recht*, Diss. Zürich, 1907, pag. 1 e segg. e 34 e segg.

[6] Heusler, op. cit., Vol. I, pag. 372.

al diritto di bando regio generale, che era una delle fonti più importanti del potere del re.

Con il bando forestale il re esercitava il diritto di regalia forestale: egli aveva diritto di chiudere i suoi possedimenti, e li sottraeva così all'uso pubblico.[7] Il completo bando forestale proibiva totalmente l'usufrutto del territorio racchiuso entro la cerchia del bando (pesca, caccia, taglio della legna, lavoro della terra, allevamento dei porci, ecc.); e dall'altro canto il bando forestale poteva contemplare anche solamente singole parti di questi usi. In questo significato limitato fu per esempio il diritto di caccia, che contemplò soltanto l'esercizio della caccia e della pesca. Nella *forestatio* infatti era compreso originariamente l'esercizio della pesca, a meno che essa non fosse espressamente esclusa. Questi diritti di usufruire delle foreste e delle acque dovettero essere resi indipendenti prima che si potesse parlare di una nuova regalia. La vera e propria regalia di pesca vi fu soltanto quando il re separò l'esercizio di pesca dal bando forestale e rispettivamente dal diritto di caccia, e lo rese *assolutamente indipendente*.[8]

Anche quanto alle cose sottratte giuridicamente al commercio i re avevano un alto diritto di disposizioni: essi potevano, nell'interesse dello Stato, renderle fiscalmente utili. *Res extra commercium* erano, secondo il punto di vista franco-tedesco, che si mantenne nelle sue basi in tutto il medio evo e che ebbe valore generale in territorio tedesco e romanico, le strade pubbliche e i pubblici bacini d'acqua.

Quanto ai bacini d'acqua pubblici il diritto romano aveva un modo di vista fondamentalmente diverso da quallo franco-tedesco: poichè i Romani consideravano l'importanza e il valore delle acque secondo il clima e la posizione geografica ed enumeravano nel diritto pubblico tutti i fiumi a corrente perenne (*flumina perennia*).[9] Questo criterio non fu adottato nel diritto franco-tedesco. Qui la naturale estensione da cui dipende la maggiore o minore utilità regolò la partizione delle acque in pubbliche e non pubbliche.[10] Perciò caddero sotto il concetto di acque pubbliche le grandi vie acque, che servono al commercio tra paese e paese. In opposizione a queste vi erano quelle acque che, per la loro natura, non potevano essere considerate di pubblica utilità: fra queste si calcolavano i piccoli fiumi e i ruscelli, ed anche i piccoli laghi, che potevano essere utilizzati solo da una relativamente piccola cerchia di persone e non utili al commercio navale (*aquae aquarumque decursiones*). Per la formazione della regalia di pesca dalla regalia di acque, si considera solo il concetto franco-tedesco. Il re, ottenendo con la regalia le acque pubbliche, non voleva tenerle nel suo esclusivo do-

---

[7] Schröder, *Handbuch der d. Rechtsgeschichte*, pag. 259.

[8] I diritti di pesca derivanti dalla regalia forestale sembra che nella valle di Chiavenna non abbiano avuto una grande importanza, poichè la trasformazione in regalia per opera regia era solo parziale e si riferiva soltanto alle peschiere (vedi Introduzione B, prima parte e B. terza parte, C. 2). Perciò io posso enumerare le *piscationes*, che appartenevano ai feudi dei conti imperiali, fra i diritti di pesca derivanti dalla regalia forestale (Mohr, *Cod. dipl.*, Vol. I N. 72; Fossati, N. 37).

[9] Schröder, pag. 580.

[10] Heusler, Vol. I, pag. 365.

minio, non voleva considerarle sua proprietà, ma solo pretendeva su di esse un più alto diritto di usufrutto. « Il re considerò il diritto di godimento, come suo diritto proprio, come una cosa immobile in possesso regio e quasi in proprietà regia ».[11]

Nel diritto regio sopra le acque pubbliche era compreso anche il diritto di signoria di pesca e la regalia di pesca. Tra la regalia di pesca derivante dalla regalia forestale e la regalia di pesca derivante da quella di acque c'è una sostanziale differenza. Se un bacino d'acqua sottostava a un bando come parte di una *forestatio*, allora tutta quanta la pesca apparteneva senz'altro al diritto forestale. Chi pescava in tali bacini, si rendeva colpevole di una violazione del diritto altrui; non così avveniva per la regalia di pesca derivante dalla regalia di acque. In bacini d'acqua che erano sì caduti in regalia, ma non si trovavano in una *forestatio*, benchè il bacino d'acqua sottostasse a un bando, la pesca non veniva senz'altro considerata come regalia. Se il re voleva pretendere la pesca in acque pubbliche e voleva escludere altri dall'usufrutto, doveva avere un'espressa regalia di pesca, a differenza di quello che avveniva per la *forestatio*. Tuttavia si può credere che di rado si è dato questo caso e che piuttosto sia rimasto l'antico stato (per la più libera pesca o pesca di comunità). (Vedi sotto prima parte B. e terza parte C., 1). Di ambedue i modi di regalia di pesca il re poteva, come degli altri suoi diritti regali, liberamente disporre. Egli prestava, vendeva, dava in pegno le sue acque e i rispettivi diritti ai feudatari, per riceverne in cambio servizi, danaro, doni in natura. Così il diritto di pesca col tempo andò sempre più nelle mani dei feudatari, specialmente quando i signori divennero più potenti nelle campagne e dall'altro lato il potere regio perdette la sua forza. Questo trapasso avvenne specialmente in Italia, dove i re post-carolingi non riuscirono a convalidare durevolmente il loro potere sull'impero tedesco-romano. L'Italia già da tempo se non giuridicamente, realmente, si era staccata dalla Germania, per seguire uno svolgimento indipendente. Già intorno al mille principi laici ed ecclesiastici si erano acquistati una grande potenza, si erano formati i Comuni, che si sentivano indipendenti dall'imperatore e dall'impero, che traevano a sè i diritti regi e specialmente le regalie e la giurisdizione, e guadagnavano nuovi diritti in forza d'usi e d'usurpazione. Quando l'imperatore Federico I nel 1158, nella dieta di Roncaglia formò la *constitutio de regalibus*, per richiamare al dovere le città lombarde ribelli perchè si ricordassero del diritto dell'imperatore, era già troppo tardi. Il cozzo tra nord e sud era ormai così forte, che solo per breve tempo si poteva acquetarlo. Sotto i successori di Federico scoppiò la guerra di nuovo, cosicchè, nel terribile periodo dell'interregno avvenne una definitiva separazione tra l'impero tedesco e l'Italia.

La regalia regia di pesca non ha mai avuto, nella valle di Chiavenna, una grande importanza. La regalia regia si limitò alle peschiere, mentre la pesca nelle altri parti dei bacini d'acque rimase libera (vedi

[11] Ibidem, pag. 367.

sotto III Parte C. I). A questo stato di cose la *constitutio* del 1158 non portò mutamento.

Prima i duchi di Milano potevano godere del completo diritto di pesca nel Lago di Mezzola; il che si deve ricondurre probabilmente non a una prestazione imperiale, ma alla signoria territoriale ch'essi esercitavano nella valle.

C. - *La pesca privata (spec. la peschiera)*

L'origine del diritto di pesca privata è avvolta nella completa oscurità; noi non conosciamo nè il tempo nè il modo nè la natura del suo sorgere. Già i Romani conoscevano, come sopra abbiamo ricordato,[12] speciali diritti di pesca nelle acque, con i quali la libera pesca era limitata, benchè per essi valesse fondamentalmente la completa libertà di pesca.[13] Ma questi diritti non consistevano in un diritto di occupazione, poichè un tale diritto già fin da principio era proprio di ogni Romano su tutte le acque, e il diritto speciale si effettuava specialmente nel senso che il proprietario poteva impedire un altro dall'esercizio della pesca in determinate acque di un fondo privato. Realmente con questo *jus prohibendi*, protetto dallo Stato, fu limitato l'uso pubblico delle acque, cosicchè già in Roma, e generalmente ovunque, dove valesse la libertà di pesca, si formarono particolari diritti, diritti subiettivi per l'appropriazione dei pesci. Per forza di cose, non per creazione giuridica, si formarono questi speciali diritti di pesca. Con la stessa premessa si possono chiarire anche i diritti di pesca degli appartenenti ad una marca. Le acque entro una marca sono state per nessun decreto nè legge sottratte alla pesca completamente libera. Ma i membri di una marca *de facto* godettero della pesca nelle acque della marca indisturbatamente fino a che venne un diritto esclusivo che riguardava questo godimento. Il loro diritto di pesca che praticamente nel territorio della marca era uguale all'assoluta libertà di pesca, fu limitato da speciali diritti esercitati dai singoli privati. Anche questi diritti di pesca ebbero origine uguale a quelli per la comunità della marca e a quelli, ricordati nelle fonti romane, per la proprietà su terre e suolo. Come gli appartenenti a una marca richiedevano per sè la pesca nelle acque dell'Allmende a titolo di diritto di godimento, così anche il proprietario di un fondo adiacente alle acque si acquistò, col corso del tempo, un esclusivo diritto di pesca in rapporto all'estensione del suo fondo.

Anche nella valle di Chiavenna si possono rintracciare tali speciali diritti di pesca. Essi appaiono sotto il nome di *piscaria* e hanno originariamente il medesimo significato di quelle *piscarie* che ancora oggi rimangono sul lago di Como. Sono costruzione per la pesca formate da

---

[12] Vedi Introduzione A., pag. 40.

[13] Goebel, *Die Rechtslage der Fische*, pag. 14.

un muro o da uno steccato alzato nell'acqua; sono ad angolo retto, e lungo i lati verso l'acqua hanno fori per cui i pesci possono entrare facilmente ma non uscire.

Il punto di origine della piscaria o peschiera è la proprietà del fondo adiacente alle acque, su cui essa e costruita;[14] era solo un luogo di pesca, senza che vi fosse legato uno speciale diritto: questo successivamente si manifestò con l'esclusione di quel terzo che *piscandi causa* fosse passato sul fondo. La condizione giuridica dei pesci nella peschiera si differenzia da quella dei pesci nelle altre parti del bacino d'acqua per il fatto che i primi non sono considerati *res nullius*, poichè essi rientrano nella proprietà di chi ha la *piscaria:* fondandosi sull'osservazione che questi pesci non rientravano più nella *naturalis libertas*, ma venivano distinti da quelli delle acque libere, poichè si trattava di una costruzione appositamente alzata con *animus capiendi*, erano perciò lasciati all'occupazione da parte del proprietario della *piscaria.*[15]

Presto si allargò il concetto di *piscaria* con l'usurpazione o la concessione, cosicchè da una costruzione per la pesca con il corrispondente diritto di pesca risultò un diritto di pesca che molto si avvicina alla nostra odierna idea di autorizzazione a pesca privata, anzi gli corrisponde. Alla piscaria fu aggiunto un più o meno esteso pezzo di terreno costiero e il proprietario della peschiera richiese non più un esclusivo diritto di pesca nella costruzione stessa, ma anche lungo il tratto di riva corrispondente a tutto il suo fondo. Perciò il significato di *piscaria* in stretto senso (impianto artificiale per la pesca), passò in seconda linea, e la cosa principale fu la pesca costiera nella parte del bacino d'acqua delimitato *(tractus).*

Negli antichi diplomi imperiali si parla in modo molto generale della *piscariae lacus Cumi et Mezole* [16] dove probabilmente la *piscaria* era considerata nell'originario significato di costruzione per la pesca. Nel secolo XV, si presenta accanto alla *piscaria* il luogo di pesca vero e proprio, il *tractus;*[17] e al primo posto, prima della *piscaria*, il che forse indica che il *tractus* era per i diritti privati di maggiore importanza che la vera e propria *piscaria.* Questa ipotesi viene confermata dal fatto che, per esempio, il diritto di pesca *totius tractus et piscariae de Olzasco* non si riferiva alla nominata *piscaria* ma al *tractus (in lacu et loco et tractu de Olzasco).*[18] Si abolì infine nei documenti l'espres-

---

[14] Tatti, *Annuali Sacri della Città di Como*, (Como e Milano 1653-1734), Vol. I, pag. 954 (858): « in territorio eiusdem Ecclesie quandam fecisset piscariam ». *Archivio di Stato a Coira* del Cantone dei Grigoni (A. St. G.),. Atti Lagh. Orig. Cop. 1638 pag. 2: facta fuerit locatio... de pischera bucce Mere et aliis omnibus bonis immobilibus ibidem circumstantibus localibus spectantibus et pertinentibus praedicte Ecclesie. Anche i rimanenti diritti di piscaria della chiesa di Como corrispondono al possedimento della riva da parte di questa. Archivio Arcivescovile di Como, Collezione Archinto Vol. I, 3, 288.

[15] Goebel, pag. 20.

[16] Vedi sotto prima parte B.

[17] A. St. Gr. Atti Lagh. N. 6 (1455): Nominative de medietate pro indiviso totius tractus et piscarie que est et fit et trahitur etc.

[18] Ibidem.

sione *piscaria* [19] e la si limitò alla concessione e all'affitto del *tractus*.[20] In questo caso il *tractus* corrisponde, nel suo significato, al nostro odierno luogo di pesca privata: era un illimitato ed esclusivo diritto di occupazione per la pesca in una parte di acque precisamente limitata.[21]

Il concetto della piscaria prima strettamente limitato si allargò alla fine sempre più e significò molte volte ogni speciale diritto di pesca.[22] Una sicura terminologia per il concetto di *piscaria* impiegato nei nostri documenti manca, e perciò fu sottoposto a diverse interpretazioni. Nel singolo caso sono connessi i significati dell'espressione *piscaria* e dall'altra *tractus*. In tutti i casi si deve ritenere che la *piscaria* significa uno speciale diritto, che sta in stretta opposizione con la libera pesca, con la pesca comune e col generale diritto di pesca nel senso della *forestatio*.

PRIMA PARTE

IL DIRITTO DI PESCA DEL VESCOVADO DI COMO NEL LAGO DI MEZZOLA E NEI SUOI AFFLUENTI

A. - *Il rapporto politico della contea di Chiavenna col vescovado di Como*

Gli abitanti della valle di Chiavenna furono per la posizione della loro valle che si apre verso Como fin da principio portati al commercio con questa città e d'altro canto vi fu l'aspirazione da parte di Como di sottomettersi la valle di Chiavenna dal punto di vista ecclesiastico e laico. Così già nell'anno 46 d. C. v'è menzione di un processo, che Como fece contro i Bergalei, gli abitanti dell'odierna Bregaglia e della valle di Chiavenna.[23] Nel primo medio evo sembra che la valle

---

[19] Una eccezione costituiva la piscaria alla foce della Mera (v. sotto III parte D.).

[20] Così a proposito dello speciale diritto de Olzasco, A. St. Gr. Atti Lagh. numero 18 (1474): De tractu de Olzasco quam de tractu Mere. Altrettanto il diritto speciale per il fiumicello Rozolo. Nell'anno 1010 appare ancora come piscaria: ibidem et piscaria que dicitur ad Raziolum (Tatti vol. II, pag. 820) ed ancora nel 1455: Item de tota piscaria et totius aque et fluminis Rozoli (A. St. Gr. N. 6). Al contrario nel 1474 si parla solo di tractus, mentre la piscaria Rozoli è scomparsa: reservato tamen Ruzolo et tracto ipsius (A. St. Gr. N. 8).

[21] Cfr. Peter, *Die Fischereiberechtignug nach schweiz. Recht*, Zürich 1907, pag. 35. La definizione del diritto di pesca privata data dal Peter è troppo limitata, poichè egli lo considera semplicemente come una derivazione dalla regalia di pesca. Questo non va per tutti i casi, poichè senza dubbio vi erano diritti privati di pesca prima che vi fosse la regalia.

[22] Così per esempio un notaio chiavennasco designa il diritto di pesca che Iürg von Werdenberg aveva comperato da Gian Giacomo Trivulzio nel Rheinwald come diritto di *piscarie*! Doc. originale 1493, proprietà del signor Hösli, in Ilanz.

[23] Cfr. Heierli e Oechsli, *Urgeschichte Graubündens*, in *Mitteilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich*, Heft 67 - Zürich 1903, pag. 67. Buzzetti, *La Rezia chiavennasca*, pag. 62. Planta, *Das alte Rätien*, pag. 51. Solmi, *Formazione territoriale della Svizzera italiana in Archivio Storico della Svizzera italiana*, I, N. 1.

di Chiavenna abbia formato una contea regia, ma non si può con precisione stabilire i confini; è sicuro però che vi facevano parte tutta la valle di Chiavenna, la val Bregaglia e la valle di San Giacomo. Il Planta è dell'opinione che le « tre pievi », i paesi Dongo, Domaso e Gravedona vi appartenessero.[24]

Gli imperatori avevano a dir vero in questi comuni molti beni e diritti, ma è più che incerto se questi siano stati uniti alla contea di Chiavenna. Olonio, che fu una fortezza imperiale di sbarramento, posta sul terreno che oggi forma il delta dell'Adda, verso la fine del secolo XII, apparteneva territorialmente alla contea di Chiavenna:[25] da ciò si può vedere che almeno la parte superiore del delta dell'Adda era chiavennasca.[26] Questa ipotesi viene confermata dalle circoscrizioni della contea del 1404, 1406 e 1450,[27] dove come punto più meridionale vien dato in ogni caso Olonio. Da ciò si deduce che il lago di Mezzola apparteneva alla contea di Chiavenna. E questo non s'oppone all'ipotesi che già gli antichi confini della marca carolingia abbiano toccato Olonio.

La contea di Chiavenna nell'anno 803 deve esser stata donata da Carlo Magno alla chiesa di Como.[28] L'attendibilità di questo documento fu da qualcuno messa in dubbio e veramente non si può in alcun modo rintracciare l'esercizio del diritto di contea da parte della chiesa di Como prima del mille. Se dunque questo regalo della contea non è espressamente ricordato, tuttavia da altri privilegi imperiali appare chiaro l'interesse dell'imperatore a mantenersi in buoni rapporti con la diocesi di Como, per assicurare all'impero soprattutto la valle di Chiavenna, che già da tempo apparteneva alla diocesi di Como.

Questo gli imperatori ottennero donando alla chiesa di Como parte dei beni imperiali e concedendole le loro regalie e i diritti di regalia, che aumentavano l'importanza temporale della chiesa.[29] I vescovi di Como ben compresero l'importanza di acquistarsi possedimenti, già fin da prima molto estesi, specialmente nella parte inferiore della valle di Chiavenna; particolarmente i dintorni del lago di Mezzola, che, verso la metà del secolo XIII, era già in gran parte soggetto alla chiesa di Como, e venne concesso dai vescovi ai loro feudatari.[30] Nella valle inferiore di Chiavenna si possono distinguere due grandi possedimenti feudali del vescovo di Como: l'uno era nella posizione dell'odierno comune di Samolaco[31] con un territorio presso a poco corrispondente,

---

[24] Planta, *Die churrätischen Herrschaften*, pag. 71.

[25] Ceruti, *Rendiconti del R. Istituto lombardo*, II Serie 6 pag. 416.

[26] Rovelli, *Storia di Como*, Milano 1789-94, Vol. II, pag. 203. Buzzetti, *Torri e Castelli*, pag. 6.

[27] Periodico della Società storica conmens (P. S. S. C.), Vol. 10, 76, Vol. 13, 119.

[28] Tatti, I, pag. 945 e Fossati, N. 4.

[29] Solmi, *Formazione territoriale della Svizzera italiana* (Archivio Storico della Svizzera italiana, I, pag. 25, 100).

[30] Buzzetti, *Torri e Castelli*, pag. 30.

[31] Il primo dei documenti che a questo si riferiscono e del 937: il vescovo Adelgis cambia alcuni fondi del locus de Samolego. Vi si dice che gli appartiene la dio-

l'altro si estendeva da Novate-Mezzola al lago di Mezzola [32] e fra l'altro aveva anche diversi diritti di pesca.

Mentre questa parte inferiore della valle a sud del Pizzo Proverbio [33] passò quasi tutta alla dipendenza di Como, la parte superiore invece, il distretto e la città di Chiavenna, per lungo tempo riuscì ad opporsi a tale occupazione. Essa comprendeva i più prossimi dintorni di Chiavenna, la valle di S. Giacomo e fino al 960 anche la valle Bregaglia [34] e rimase fino al mille sotto i conti regi. Quando questi scomparvero una parte della contea passò ai vescovi di Coira,[35] che per la grande distanza non poterono esercitare sufficientemente i loro diritti di sovranità. I possedimenti sopra ricordati dei vescovi di Como erano semplicemente feudi; è incerto però se per essi avevano giurisdizione e gli altri diritti di sovranità, e se questi fossero veramente esercitati. Ad ogni modo il vescovo di Como tendeva ad ottenere una completa signoria temporale nella valle di Chiavenna. L'occasione si presentò quando gli furono concessi i diritti di conte sopra Chiavenna: è incerto in quale anno sia avvenuta questa infeudazione, certo però prima della metà del secolo XII, perchè nell'anno 1153 [36] in una lite con il comune di Chiavenna il vescovo Ardizio di Como davanti al concilio di Costanza potè dimostrare con documenti e testimonianze i diritti vescovili sulla contea di Chiavenna, che furono confermati nel medesimo anno in una dieta imperiale a Bamberga. Da allora i vescovi di Como esercitarono sulla valle di Chiavenna la giurisdizione ecclesiastica e laica.[37]

La potenza temporale dei vescovi di Como nella valle di Chiavenna finì con l'incorporamento del vescovado di Como nel ducato di Milano. Tuttavia anche dopo questo tempo ebbero ricchi beni feudali e diritti feudali nella valle di Chiavenna (il complesso di feudi di Samolaco, Mezzola, Olonio... decime, pedaggi e altre concessioni). Sotto la signoria delle tre Leghe la potenza temporale della chiesa di Como molto diminuì. Durante la rivoluzione del 1620 e seguenti,[38] nel secolo XVII, il vescovo fece ancora un tentativo di rinnovare il potere d'un tempo nella valle della Mera inferiore. Ma inutilmente, il tempo delle signorie feudali era passato; il vescovo perdette anche l'ultima parte dei suoi diritti, e riuscì a conservarsi fino al 1798 solo il titolo di *comes Clavennae.*

---

cesi (*plebs*) « cum omni sua pertinentia de sub regimine et potestate supradictae domini et episcopatus ipsius sanctae comensis ecclesiae ». Fossati, N. 23-69 e Buzzetti, *Torri*, pag. 32 e 35.

32 Buzzetti, *Torri*, pag. 9.

33 Pizzo Proverbio, oggi Pizzo, è un promontorio nella Valle. Vedi Carta. Formava il confine tra il libero circondario della città e i beni feudali del Vescovo di Como.

34 Vedi Planta, *Churr. Herrsch.*, pag. 71.

35 Mohr, *Cod. dipl.*, I, N. 68. Fossati, N. 26, N. 50, N. 49. Mohr, N. 72 e N. 81.

36 Mohr, I, pag. 162. Fossati, N. 122. Schulte, I, 85, 86. Scheffer Boichorst, *Chiavenna als Grafschaft des Herzogtums Schwaben*, in *Hist Studien* Heft 8.

37 Fossati, N. 117, 140, 173, 176, 182.

38 Vedi sotto I Parte B.

B. - *I diritti di piscaria della chiesa di Como*

Sembra che i vescovi molto prima di ottenere la regalia abbiano avuto il diritto di pesca nel lago di Mezzola:[39] e questo è facilmente comprensibile se si pensa all'esteso possedimento che la chiesa aveva nella valle di Chiavenna.[40] Non si può rintracciare lo svolgimento di questi diritti di pesca, ma noi anche qui dobbiamo considerare fra essi la proprieta del territorio costiero.[41] Anche i diritti comensi di *piscaria* furono sottoposti a regalia, cioè non furono esercitati direttamente dalle genti regie, ma dati come diritti feudali alla chiesa. La prima menzione di un diritto di pesca comense si trova [42] in un documento dell'anno 879 in cui Ludovico III confermava al vescovo di Como Angilbertus « piscarias quas Hlotarius Imperatoresque deligaverunt ». Dal privilegio però non risulta dove fossero queste *piscarie*. Ma un documento seguente dell'anno 978 [43] parla più chiaro: qui son confermate alla chiesa « piscarias cum ripa [44] lacus Cumis et Mezoli vel quicquid ibi de comitatu Leuco fuit aliquando [45] vel fluminum ».

Qui viene chiaramente detto che si tratta del diritto di *piscaria* nel lago di Mezzola, ma non è precisato a quali piscarie fluviali si accenni; queste vengono chiarite in un documento seguente del 1026 [46] in cui si completa: « (piscarias) fluminum infra lacus decurrentium ».

Con questi fiumi si doveva accennare principalmente alla Mera e all'Adda il che viene confermato in un documento ancora più tardo del 1055 (piscarias Mariae et Abduae cum ceteris fluminibus infra lacum decurrentibus).

Già dal fatto che i diritti di piscaria dovettero essere confermati alla chiesa di tempo in tempo dall'imperatore risulta che essi non erano in completa libertà della chiesa, benchè nei documenti venga assicurato, che questi diritti dovevano *firmas et stabiles eidem ecclesiae permanere*. Questi diritti erano e rimasero diritti regi; il re poteva

---

39 Tatti, I, 858, 954.

40 Vedi I Parte A.

41 Tatti, I, 954.

42 Tatti, I, 959.

43 Tatti, II, 813.

44 Sotto l'idea di « ripa » qui si pensa sola al diritto di riscuotere dazi nelle aque nominate, tuttavia il fatto che *piscaria* è ripetuta unita con ripa ecc., potrebbe far pensare che si tratti qui in ambedue i casi di una concessione del diritto di pesca (dove si potrebbe pensare per esempio al diritto di pesca sulla riva anche indipendentemente da ogni costruzione per la pesca). Cfr. Waitz, Vol. 4, 114. Nel nostro caso « ripa » ha lo stesso significato di *ripaticum* che secondo Du Cange significa « tributum quod accipitur in ripis » cioè ripatico o pedaggio. E che si tratti proprio di questo, lo dimostra la circostanza che, quando i diritti di *piscaria* del Lago furono concessi dall'imperatore al convento di S. Maria del Senatore in Pavia, la « ripa Cumana et Mezole con altri diritti (theloneis et functionibus) » rimaste alla chiesa di Como. (Rovelli, II, p. 109).

45 Il significato di questo passo non è chiaro, anche gli studiosi della Storia di Como hanno diverse opinioni. Tatti, II, 298; Rovelli, II, 95.

46 Tatti, II, 843.

disporre a suo piacere, come poteva per esempio in forza del suo diritto di acque impedire la costruzione di una *piscaria.*

Mentre i diritti di pesca nei fiumi Mera e Adda e negli altri affluenti di ambedue i laghi anche più oltre in tutto il territorio furono confermati dagli imperatori,[47] la chiesa incominciò a perdere al principio dell'XI secolo i diritti di pesca nei due laghi. Il documento del 1026 [48] nomina accanto alle piscarie nei fiumi solo la « piscaria Lacus Cumani » mentre il diritto di piscaria nel lago di Mezzola non è più confermato. Infine la chiesa perdette i suoi diritti anche nel lago di Como, cosicchè del 1055 non si parla più di piscarie lacuali, ma solo i diritti di pesca nei fiumi vengono confermati. Il re Enrico III aveva fatto uso del suo diritto di poter liberamente disporre delle piscarie e le aveva tolte alla chiesa di Como per darle in prestito al convento di S. Maria del Senatore in Pavia. Con questa seconda concessione delle piscarie lacuali, che vediamo incominciare verso la metà del secolo XI, sembra, ipotesi tratta dai documenti, che si chiuda un'epoca nella storia giuridica della pesca nel lago di Mezzola.

Lo strano fatto, come dai documenti appare che le concessioni e le conferme regie di antichi diritti dalla metà del secolo XI incominciano a divenire proporzionatamente scarse per poi definitivamente scomparire, è dovuto a diverse cause. Il potere regio e l'importanza del regno di molto si era indebolita col sorgere di signorie laiche ed ecclesiastiche e con la formazione di città e comuni. La lotta delle investiture tra Imperatore e Papa ebbe per effetto una conseguente influenza della politica imperiale, di fronte ai principi ecclesiastici, specialmente i vescovi. Quanto più i vescovi si mettevano dalla parte dell'imperatore, tanto più erano appoggiati come suoi fautori: ma se volevano essere indipendenti dal regno, gli imperatori cercavano con tutti i mezzi disponibili di costringerli a restituire i diritti. Fra i potenti feudatari, che sapevano valersi della debolezza degli imperatori, v'era anche il vescovo di Como: già da lungo tempo aveva aspirato ad ottenere la contea di Chiavenna per diventare egli stesso conte. La posizione degli imperatori di fronte a questa tendenza non era mai stata netta: essa cambiava spesso secondo che i principi sospendessero i rapporti politici con i vescovi di Como e in generale con la chiesa romana. Fino al 1000 il potere temporale del vescovo di Como nella valle di Chiavenna era sempre cresciuto, ma poi gli imperatori cambiarono e cercarono in ogni modo di indebolire la chiesa di Como. La seconda cessione dei diritti di pesca lacuale è soltanto un singolo caso di questo grande successo storico, che però rientra perfettamente nel quadro generale delle condizioni politiche di quel tempo.

Quando la potenza imperiale in Italia era completamente spezzata, dopo che la chiesa di Como aveva terminato la sua guerra vittoriosa contro il comune di Chiavenna e contro i vescovi di Coira (primo quarto del XIII sec.), essa potè entrare con nuovi diritti di proprietà nella valle di Chiavenna: e veramente si trova la chiesa vesco-

---

47 Tatti, I, 813, 822, 843, 855.
48 Tatti, II, 843.

vile di Como verso la metà del secolo XIV, in possesso di parecchi luoghi di pesca nel lago di Mezzola e nei suoi affluenti.[49] Non si può in base ai documenti decidere se questi diritti di pesca risalgono alle antiche concessioni imperiali, o se sono di nuova data, ma non mi pare del tutto impossibile che si tratti di un rinnovo delle antiche concessioni imperiali. I diritti di *piscaria* di questa epoca appaiono sotto un nome proprio oppure sono nominate insieme col fondo in cui sono costruite,[50] mentre nei diplomi imperiali, come sopra abbiamo visto si parla generalmente di piscarie del lago di Mezzola e di Como e dei loro affluenti. Questo fatto si può chiarire facilmente con la storia dello sviluppo delle piscarie.

Gli imperatori concedevano ai loro feudatari le piscarie già costruite oppure il diritto di costruirne (jus piscarias costruendi):[51] ambedue appaiono nei documenti semplicemente sotto il nome di « piscaria ». Quale significato abbia nel nostro caso questa espressione risulta a mio parere dall'unione di piscaria con « ripa »:[52] il che dimostra, e lo troviamo in parecchi esempi di diplomi imperiali, che « piscaria » e « ripa » vanno interpretate in senso molto largo; ambedue queste espressioni racchiudono perciò anche il diritto sopra tutto il bacino d'acqua. Il passo dunque « piscaria Lacus Cumi et Mezole » esprime il diritto esclusivo che la chiesa aveva di costruire e di tenere piscarie (costruzioni per la pesca).[53]

La chiesa poteva esercitare questo diritto di piscaria solo dove possedesse dei fondi costieri, ma dove non v'era questa condizione la cessione regia di piscarie era illusoria. Così avvenne che i diritti di piscaria si svolsero in dipendenza dai possedimenti costieri comensi, con questi ebbero comune le sorti, specialmente ne presero il nome, e parteciparono ai medesimi cambiamenti giuridici.

Sembra che non a lungo siano rimasti a Como i diritti di pesca del secondo periodo, poichè come già prima abbiamo ricordato, il duca

---

[49] Archivio della mensa Vescovile. Como Collezione Archinti: I, 3, 4, 237, 238. II, 273. Buzzetti, *Torri*, p. 32.

[50] Così per esemio: « Investitura: de pescariis fosatorum coherentium dicto Castro (de Mezzola), et pescariis et jure piscationis aquarum Mezzole Mere et buccae Abduae.

[51] Pertile, *Storia del diritto italiano*, Vol. IV, pag. 403: Ottone IV conferma nel 1209 ai preti di S. Frediano in Lucca « il jus piscandi in Jusiana et piscarias facendi ».

[52] Vedi sopra I parte B., nota 43.

[53] In un diploma che Enrico VIII nell'anno 1311 diede alla chiesa si trovano confermati tra molti altri diritti anche i diversi diritti di piscaria. E accanto vi è un regolamento per cui nei fiumi non si può pescare con recinti di steccati: ma si devono impiegare solamente reti: perchè il corso del fiume rimanga libero è proibito di piantare siepi e pali. (In ipsis quoque fluminibus (Abduae et Mere) non cum sepibus, sed cum retibus sit piscandum, ut fluminum liber sit cursus, nulli sit licitum, sepes aut palum figere. Tatti, III, appendice, pag. 83). Con quest'ultimo regolamento è proibita la costruzione di piscarie. Il significato di questo passo è che la chiesa deve severamente sorvegliare che nessuno faccia nei fiumi piscarie o particolari costruzioni per la pesca. La chiesa di Como è esclusa naturalmente da questo divieto perchè l'antico diploma imperiale chiaramente le dà il diritto di costruire piscarie.

di Milano signore del paese pretese il completo diritto di pesca nel lago di Mezzola, e perciò i diritti di pesca fino allora appartenenti a Como non poterono più essere esercitati.

Quando i Grigioni nel 1512 seguirono nella signoria ai duchi di Milano essi ebbero con la signoria del territorio anche il diritto di pesca nei nuovi possedimenti. I vescovi cercarono diverse volte di render validi ancora i loro vecchi diritti di pesca nel lago, di ottenerli con contratti d'affitto; ma tutti questi atti rimasero senza effetto, poichè fin da principio non v'era alcun dubbio quale diritto fosse più forte, se quello della chiesa di Como avuto per cessione di diritto imperiale o quello dei Grigioni derivante dalla signoria territoriale.

L'aspirazione del vescovo di Como al ricupero dei suoi diritti di pesca, potè essere coronato da successo solo quando la signoria dei Grigioni nei paesi soggetti incominciò a vacillare seriamente. Questo avvenne in realtà nella prima metà del secolo XVII, quando i paesi soggetti spinti da cause religiose e politiche si staccarono dai loro signori.[54] Ora era giunto il tempo in cui il vescovo poteva vendicarsi:[55] infatti egli pensava che con questa separazione dei soggetti dei Grigioni era caduto anche il trattato del 1541 [56] con il quale i Confederati delle tre Leghe avevano dato in enfiteusi ai comuni della valle una parte del preesistente feudo comense di Mezzola. Perciò il vescovo credeva di poter rinnovare gli antichi rapporti feudali tra la chiesa e gli abitanti della valle di Chiavenna. Egli cercò fra altro di occupare i beni del Trivulzio e i diritti di pesca del lago di Mezzola per la mensa vescovile. Il 16 giugno 1626 il sindaco vescovile Cesare Adda inviò ai Consoli della contea di Chiavenna l'ordine di lasciarsi infeudare sotto la minaccia di una pena di 500 fiorini e di una possibile scomunica. Ma i consoli e gli abitanti della valle di Chiavenna riuniti si rifiutarono di accogliere l'infeudazione vescovile appoggiati dall'editto di infeudazione ereditaria del 1541 e dal trattato di Monsonio. Ma undici anni dopo sotto la spinta di motivi politici i comuni cedettero.[57]

Nell'anno 1637, i rappresentanti della contea si presentarono al vescovo Lazzaro Carafino e lo supplicarono di dare ai loro comuni i beni e i diritti di Mezzola. Il vescovo accondiscese volentieri a questo desiderio [58] fece prestare agli inviati il giuramento di sottomissione secondo i diritti feudali, e li prese in feudo con questi beni e diritti di

---

54 Crollalanza, *Storia del contado di Chiavenna,* Chiavenna 1898, pag. 303; Planta, *Geschichte von Graubünden,* Bern, 1913, p. 216. Cfr. specialmente Giussani, *Il Forte di Fuentas,* Como 1905.

55 Uno svolgimento interessante parallelo a questo avvenne nel medesimo tempo nel Canton Grigioni, dove il vescovo di Coira cercò, fondandosi sul trattato di Lindau del 30 settembre 1622, di riacquistare i diritti da lungo tempo perduti. (Mayer *Geschichte des Bistums Chur,* II, p. 284, 296). Anche qui in realtà i rapporti giuridici non subirono modificazioni, i trattati conchiusi per motivi politici e religiosi perdettero la loro validità dopo il ritorno delle condizioni normali.

56 V. III, c. 2.

57 Sprecher, *Geschichte der bündnerischen Kriege und Unruhen.* Chur 1856, I 580; II 268.

58 Copie di documenti del 1637 in A. St. Gr. Atti Laghetto N. 8; Crollalanza, pag. 407.

Mezzola, in cui erano compresi anche i diritti di pesca appartenenti un tempo alla chiesa, nelle vicinanze di Mezzola. Il vescovo andò ancora più oltre e mostrò di ritenere come appartenente alla chiesa anche tutto il lago di Mezzola, benchè questo dal 1512 fosse sotto la giurisdizione delle Tre Leghe. *(De eo* cioè, del lago, *non fiat investitura — quod nihilominus nullum dto. Rmo. D. D. Episcopo neque eius Ecclesie et mense Episcopali Comi praejudicium illaturum intelligatur).* E' molto dubbio se questa investitura abbia potuto avere effettivo valore.

Con il ritorno delle normali condizioni anche nella valle di Chiavenna valsero di nuovo gli antichi ordinamenti giuridici. I Grigioni nel 1639 con l'editto di Milano (prima Convenzione) ritornarono in possesso del territorio soggetto, e si annullarono le condizioni di prima del 1617. L'antico editto di infeudazione ereditaria del 1541 riacquistò di nuovo valore, mentre anche i diritti di pesca contenuti nel patto di investitura sopra ricordato tra il vescovo di Como e i comuni furono considerati nulli. Dopo questo sfortunato sforzo il vescovo di Como dovette comprendere che ormai era impossibile un riacquisto dei diritti di pesca d'un tempo, e i Grigioni non furono più da allora disturbati in nessun modo nel loro assoluto diritto di pesca.

PARTE SECONDA

I DIRITTI DI PESCA DELLA SIGNORIA DUCALE DI MILANO NELLA VALLE DI CHIAVENNA E PARTICOLARMENTE NEL LAGO DI MEZZOLA

La signoria temporanea di Como sopra la valle di Chiavenna finì dopo l'anno 1336 col passaggio del vescovado di Como alla signoria dei Visconti. Ma la pertinenza spirituale e specialmente anche i diritti di imunità del vescovo di Como durarono. La valle di Chiavenna non rimase a lungo sotto la diretta signoria viscontea, ma già nel 1403 Caterina la diede in pegno al nobile di Como Baldassare Balbiani,[59] al figlio di questi nel 1406 il duca di Milano la diede col titolo di contea, poichè il pegno non era ancora liberato. Nel documento di erezione a contea della valle di Chiavenna ne furono per la prima volta segnati con precisione i confini; essa comprendeva: la città e il sobborgo di Chiavenna con le relative parrocchie, tutta la valle di S. Giacomo, il comune di Piuro, la parrocchia di Samolaco. Fu importante specialmente per i tempi posteriori (Signoria grigionese) che in questi documenti (1406, 1450, 1467 copie nell'A. St. Gr.) fossero segnati con cura speciale i confini verso Sud. Inoltre risulta che nella contea del Balbiani era compreso tutto il lago di Mezzola, poichè come punto più meridionale, vien data la torre del Castello di Olonio e la torre di Dagio.[60]

---

[59] Crollalanza, p. 147 P. S. S. C., vol. XIII, p. 121.

[60] Buzzetti, *Palazzo Biturrito dei conti Balbiani di Chiavenna,* p. 115; Buzzetti, *Torri e Castelli,* p. 6; Rovelli, vol. II, pag. 201 P. S. S. C., vol. XIII, pag. 122.

Limiti ed estensione dei diritti di contea furono determinati con precisione nel documento del 1406; i conti ottennero: la città di Chiavenna « cum Castro et valle eiusque Jurisdictioni pertinentibus villis, oppidis castris terris aquis aqueductibus aquarunque decursiis juribus, jurisdictionibus regalibus, mero et misto imperio ac jurium regalium ». A questo territorio appartenevano perciò tutti i comuni chiavennaschi *(de territorio et pertinentiis Clavennae)*, con tutti i possedimenti accessori di acque e di terre *(tam per terram quam per aquam)*. I documenti stessi non ci danno alcun punto di riferimento su come dobbiamo intendere l'espressione *regalia et jura regalia.*

La signoria dei Balbiani sopra Chiavenna a quanto pare fu molto forte, ed ebbe un carattere quasi assolutista, poichè accanto ai diritti prima ricordati di possesso di fondi e di giurisdizione ebbe anche i seguenti poteri: « Omnes libertates, dignitates, honores, nobilitates, potentates, imperium, regalia, consuetudines, jura utilitates, comoditates ac preheminentia ».[61] Al duca doveva essere assicurata soltanto l'albergaria per cavalli, e le milizie. Inoltre dovevano essere conservati i dazi dei proprietari che vi erano stati fino allora, e i diritti daziari di Como furono espressamente riconosciuti *(reservata tamen datia quae erant incorporata cum datiis Cumarum)*. L'accurata enumerazione di tutti i diritti della contea e la denominazione espressa di tutti i diritti non appartenenti al feudo, fa nascere l'ipotesi che accanto alle clausole sopra nominate, l'insieme di tutti i diritti di signoria siano passati ai Balbiani.

Fra le regalie che i conti pretendevano di avere nella valle di Chiavenna, v'era anche il diritto di pesca nel lago di Mezzola. La pesca nei fiumi sembra che non sia stata limitata, ma vi rimase l'antica condizione di pesca dei valligiani, che fu limitata solo per i diritti dei « Rusi ». I conti non avevano solo alcuni diritti di pescaria, come prima aveva avuto il vescovo di Como, ma godevano del diritto di pesca sopra tutto il lago, dato loro in appalto. Così per esempio il *Magnificus et potens Dominus Gabriel de Balbiano* afferma di aver ricevuto un tributo in danaro e otto libbre di trota da un « Melchior de Pomano de Sorigo pro completa solutione ficti pischerae et juris pischandi in toto lacu praefatorum comitum a Surico in sursum usque ad bucham Merae et bucham Rozoli ».

Poichè ai conti fu data la completa signoria in tutta la valle di Chiavenna, *tam per terram quam per aquam*, gli antichi diritti come per esempio il diritto di pesca della chiesa di Como non poterono più oltre essere esercitati; il diritto di pesca dei conti infatti era illimitato, e i diritti di piscaria di Como non potevano essere da essi riconosciuti.

---

[61] La cessione di questi diritti fu ancora in certo modo accresciuta dal fatto che si stabilì che tutti i diritti e i privilegi contrari a ciò che nel documento d'infeudazione era determinato, fossero resi nulli. Per questo si tolse alla chiesa di Como il diritto di pesca che aveva fino allora esercitato nella valle di Chiavenna.

Essi pretendevano la regalia di pesca « non obstantibus aliquibus Juribus tam Comunibus quam municipalibus, constitutionibus vel consuetudinibus in contrarium aliquater facientibus ».

Il diritto di pesca alla foce della Mera, ancora nel 1365, dunque al tempo in cui Chiavenna già stava sotto Milano, apparteneva a Como, fu più volte sotto la signoria dei Balbiani dato in appalto con l'autorizzazione del conte.[62] Anche questi diritti i conti non li avevano tolti affatto a Como, ma in forza del loro diritto di pesca volsero in loro vantaggio i diritti di terze persone, così come prima i re avevano tratto il diritto di pesca dalla regalia di acque e forestale. Che la chiesa di Como dal canto suo non abbia mai dovuto rinunciare a questo diritto di pesca alla foce della Mera lo dimostra il fatto che già un anno dopo che i conti Balbiani erano stati dichiarati per decreto ducale privati del loro feudo[63] un certo Carolus de Oldradis, che era stato investito dal vescovo di Como del diritto di pesca alla foce della Mera, lo da in appalto per conto suo (de piscaria et tractu bucae Merae quae omnia sunt de juribus praefati Domini Episcopi Cumani et eius Ecclesiae).[64]

Gian Giacomo Trivulzio che succedette ai Balbiani, ebbe da questi anche la regalia di pesca nel lago di Mezzola; e pare che egli abbia riconosciuto gli antichi diritti di pesca di Como facendoseli cedere formalmente dal vescovo.[65]

La regalia di pesca ducale esercitata dai conti chiavennaschi, come ci risulta dai documenti dei Balbiani, entra nello svolgimento della regalia di pesca. Il signore esercitava la pesca, sempre dove era in suo potere, secondo il suo diritto di signoria.[66] Ed egli mantenne questo diritto naturalmente non secondo lo sviluppo del diritto di pesca, ma pensando di estendere se gli fosse possibile il suo diritto a tutte le acque del territorio. Il fatto della completa trasformazione in regalia della pesca lacuale da parte del duca di Milano[67] e del godimento di questa da parte dei conti posti da lui, è il monumento più importante della storia del diritto di pesca della valle di Chiavenna nel tardo Medio Evo. Ed è nel medesimo tempo di grande importanza nella storia più recente, perchè formò la base e il punto di partenza per cui i Grigioni pretesero il diritto assoluto di pesca.

---

[62] A. St. Gr., Atti Lagh. N. 7 (1464), N. 8 (1474), N. 11 (1476).

[63] Buzzetti, *Palazzo Biturrito dei conti Balbiani*, p. 20. La spogliazione della contea avvenne probabilmente nel luglio del 1477.

[64] A. St. Gr., Atti Lagh. N. 18 (1487, 18 luglio).

[65] A. St. Gr., Atti Lagh. Copia 1638.

[66] Fehr, *Deutsche Rechtsgeschichte*, Berlin 1925, p. 97. Schröder, *Deutsche Rechtsgeschichte*, p. 583.

[67] La regalia di pesca ducale non investì anche i fiumi della valle: là furono mantenuti gli antichi diritti dei liberi valligiani (vedi sotto III parte V., I).

TERZA PARTE

I DIRITTI DI PESCA DEL LAGO DI MEZZOLA AL TEMPO DELLA SIGNORIA DEI GRIGIONI (1512-1797)

A. - *Introduzione*

Lo stato confinante a settentrione con la contea di Chiavenna, la Repubblica delle Tre Leghe, era alla fine del XV sec. al massimo della sua potenza militare. Principi e corti aspiravano ad ottenere il favore di questa antica repubblica, poichè l'amicizia con essa poteva essere per questi del più grande interesse essendo la lega dei Grigioni il più importante stato di passaggio delle Alpi centrali, la chiave tra Nord e Sud. Col crescere della potenza politica e militare si faceva sentire il bisogno di allargare il territorio della lega oltre i confini limitati e ristretti entro le Alpi, non solo per creare al paese migliori condizioni economiche e maggiori possibilità di commercio, ma specialmente per poter proteggere il vero e proprio centro di esso. Le Tre Leghe nel XIV e XV sec. mossi dall'esempio degli Svizzeri [68] avevano già fatto alcuni tentativi per quanto inutili di acquistare i territori che loro stavano innanzi delle due contee di Chiavenna e di Bormio e anche la Valtellina. Nell'anno 1512 approfittando dell'inasprirsi delle lotte per il predominio della Lombardia i Grigioni riuscirono a stabilirsi con sicurezza nei territori ora ricordati (Chiavenna, Bormio, Valtellina).[69] Questa conquista fu condotta dalle truppe delle Tre Leghe formalmente in nome del vescovo di Coira, che vantava antichi diritti [70] su queste valli, ottenuti da diplomi imperiali e da una donazione di Martino Visconti (1404); e realmente nei primi anni i tre paesi conquistati furono retti insieme dal vescovo di Coira e dalle Tre Leghe.[71] Ma dal 1530 il vescovo si staccò dal governo del paese completamente e si dovette accontentare di una pensione annua di 1000 libbre di grano.[72]

---

[68] Cfr. Jecklin F., *Die Wormserzüge der Jahre 1486-87* (Jahresbericht der Histor. Antiquarischen Gesellschaft Graub. XXVI). Chur 1897. Planta, *Geschichte*, p. 91.

[69] Planta, *Geschichte*, p. 121; Crollalanza, p. 186. Cfr. anche per i seguenti accenni: Rufer A., *Der Freistaat der III Bünde und die Frage des Veltlins*, in *Quellen zur Schweizer, Geschichte*, III Parte, vol. III e vol. IV, 1917.

[70] Cfr. Mohr, *Cod. dipl.*, vol. I, N. 68, 72, 81, 84, 75; Fossati, N. 26, 37, 49, 50, 51. Per la donazione di Martino Visconti cfr. Crollalanza, p. 146; Salis, *Fragmente der Staatsgeschichte des Thals Veltlin und der Grafschaften Cläfen und Worms*, 1792; Planta, *Churr. Herrschaften*, p. 78.

[71] Salis, *Fragmente*, vol. IV, p. 108: « Nos oratores reverendissimi domini episcopi Curiensis et omnium trium Ligharum » ecc. Le rendite dei paesi soggetti furono divisi in quattro parti, di cui una parte toccò al vescovo e le altre rispettivamente alle tre leghe: ibidem, vol. IV, p. 135, e inoltre Eichhorn, *Episcopatus Curiensis*, 1797, Appendice (*Codex Probationum*), N. CXXIX.

[72] Decreto del landamano Hans Ebli von Glarus in Salis, *Fragmente*, vol IV, p. 132; *Eidgenössische Abschiede*, 4, II, p. 534.

B. - *Il governo della contea di Chiavenna sotto la signoria grigionese*

La repubblica delle Tre Leghe rappresenta al principio del XVI secolo una libera unione di stati autonomi, che si suddividono alla loro volta in tribunali supremi. Il Comune autonomo era l'originario centro di formazione della repubblica retica. Tutti i più importanti affari dello Stato erano riferiti da inviati del Consiglio alla Repubblica, ai Comuni per poterne decidere (*ad referendum*),[73] dopo che erano deliberati alla dieta federale, il più alto organo della Repubblica.

Subito dopo la conquista, la dieta federale insieme coi rappresentanti vescovili, fissò le regole per il governo dei nuovi paesi assoggettati.[74] Essi, secondo il loro sviluppo storico, furono divisi in quattro circondari amministrativi: Chiavenna, Valtellina, Bormio e le tre Pievi, con a capo un ufficiale direttamente dipendente dalla dieta confederale: quello di Chiavenna in rapporto al titolo dell'antico conte amministratore fu chiamato *commissarius* (commissario). La contea di Chiavenna fu divisa in tre giurisdizioni, e propriamente Chiavenna, Piuro, valle di S. Giacomo. La prima giurisdizione era Chiavenna, che comprendeva oltre alla città, residenza del commissario, anche i comuni esterni posti verso il lago. Il commissario era il rappresentante della potenza statale, aveva l'alto potere giudiziario, era il più elevato ufficiale militare, e aveva il dovere di riscuotere le rendite pubbliche. La durata del suo ufficio era di due anni, dopo di cui egli doveva per legge presentarsi agli organi di controllo, i cosidetti *sindaci*, per dare relazione della sua amministrazione.

Le Leghe si consideravano come diretti successori dei signori precedenti della contea. Come i duchi di Milano, anch'essi ora pretendevano tutti i diritti compresi nell'assoluta signoria del paese come poteri giudiziari, regalie, ecc. Questi diritti furono in seguito confermati a loro dall'imperatore Carlo V (titolo principesco, onore, regalia, feudo, temporalità con relativi vassallaggi, diritti di feudalità, diritti di caccia e pesca, tribunali, penalità e asilo, che noi come imperatore romano possiamo concedere).[75] Il diritto di pesca del precedente signore, del duca di Milano, era passato, come già abbiamo visto (Parte II), con la cessione della contea, ai Balbiani nel 1404; e questi, come più tardi anche il Trivulzio, fruirono di questa regalia completamente a loro arbitrio,[76] anche sotto la signoria dei Grigioni la regalia di pesca faceva

---

[73] Cfr. Ganzoni, *Beiträge zur Kenntniss des bündnerischen Referendums*, Zürich 1890.

[74] Salis, *Fragmente*, IV, 108.

[75] Salis, *Fragmente*, IV, 122.

[76] La repubblica delle Tre Leghe aveva, rispetto ai sudditi, potere di principe (*eccelso principe*); mentre nell'interno del paese si preoccupava di attuare i fondamenti della democrazia, essa tendeva, rispetto ai suoi sudditi, a mantenere intatta il più possibile la posizione della signoria precedente. Una doppia posizione che oggi pare quasi incomprensibile.

parte dei diritti signorili. Ma, in opposizione a quanto era avvenuto prima, non fu più dato come diritto feudale, ma rimase una vera e propria regalia, come un diritto privato entro lo stato delle Leghe. Alla dieta federale apparteneva il potere amministrativo, legislativo e giudiziario negli affari di pesca dei soggetti: all'amministrazione della regalia di pesca essa provvedeva con la promulgazione di decreti,[77] o con la nomina di membri straordinari con assoluto potere,[78] oppure con gli impiegati ordinari (Commissari e Sindaci). I casi in cui la dieta federale ricorse per l'amministrazione alla nomina di speciali incaricati sono molto rari e si possono limitare, salvo uno solo nel 1541,[79] per discussioni con l'estero. Nelle discussioni internazionali che colpivano il potere assoluto di pesca e territoriale, solo competenti erano rispettivamente la dieta federale e le comunità. In tutti gli altri casi in cui la dieta non entrò direttamente, sembra che l'amministrazione del diritto di pesca sia stato affidato agli impiegati (Commissari e Sindaci).[80] Il commissario doveva prendersi cura della concessione del diritto statale di pesca, e con la promulgazione di gride doveva dare norme precise per la pesca nelle acque dello Stato, e stabiliva il contratto di appalto di pesca come rappresentante della sovranità delle Leghe, nei primi anni dopo la conquista.[81] Così il commissario conchiude nel 1531 un contratto d'appalto di pesca « nomine et vice Magnificorum Dominorum Dominorum trium Ligarum aquibus asserunt habere plenam comissionem infrascripta (pacta) faciendi ».[82]

Quando nel 1541 tutta la pesca dello Stato fu data in enfiteusi ai comuni della valle[83] allora cessò l'appalto per il tramite del commissario, e da quel tempo egli ebbe negli affari di pesca soltanto competenze legislative e giudiziarie.

Le gride erano i mezzi a disposizione del commissario per dare norme giuridiche là dove erano cattive pratiche, che dovevano essere eliminate nell'interesse del benessere del popolo o di singoli.

---

[77] Solo due decreti federali mi sono noti nelle questioni di pesca: il primo: Decreto contro i Gini di Bellano (A. St. Gr. N. 39, 40), il secondo: Partecipazione di privilegi a Battista di Salis-Soglio (v. Parte III, D.).

[78] Per notizie sulla creazione di membri federali con assoluto potere per provvedere agli affari esteri nell'interesse dei sudditi, cfr.: Provisionalvertrag, 1534, Parte III E., I, ed anche le conferenze che dovevano appianare le contese con Milano e Sorigo per il diritto di pesca e di territorio.

[79] Vedi sotto Parte III, C., 2.

[80] Sindaci erano gli organi di controllo formati dalla dieta nei paesi sudditi. Il loro compito era come dicono i testi: « Beaufsichtigung unserer amptslüten, Rechenschaft der Cammer und Entschiedigung der appelationssachen », ossia sorveglianze sugli ufficiali, conti della Camera e decisioni delle cause d'appello. I loro compiti erano prescritti dalla dieta ogni volta con una istruzione. Ad una di essi appartiene ciò che si dice della pesca privata nel 1600 (St. A. Gr., Atti Laghetto N. 47). I possessori di costruzioni per la pesca (possessori di piscarie) che non avessero obbedito ai decreti grigionesi, dovevano essere puniti dai sindaci, e per ordine dei funzionari dovevano essere distrutte le piscarie che ostacolavano il corso delle acque.

[81] A. St. Gr., Atti Lagh., N. 42.

[82] Ibidem N. 34.

[83] Vedi sotto Diritti di pesca dei comuni (Parte III, C., 2).

Le grida erano promulgazioni ufficiali dei funzionari come rappresentanti della sovranità delle Tre Leghe; e venivano promulgate o dalla dieta con un decreto, oppure senza approvazione della dieta direttamente dai funzionari. Si distinguono in Chiavenna ed anche nella Valtellina due specie di gride: quelle generali e quelle speciali.[84] La « grida generale » si può rassomigliare all'*edictum perpetuum* romano. Essa comprende un insieme di regolamenti di polizia,[85] che dovevano garantire nel paese una condizione di pace e di ordine costante. Perciò la grida generale era il mezzo per richiamare al popolo ciò che di più importante era determinato negli statuti.[86] Questo scopo veniva raggiunto con la promulgazione al popolo della grida generale al principio della carica del commissario (ogni due anni). Bisogna notare che la grida generale (al contrario delle gride speciali, che furono rese pubbliche con un cartello affisso) fu fatta conoscere con la proclamazione (gridare).

La grida generale, che io ho a disposizione, fu pubblicata il 21 novembre del 1654 e confermata con un decreto dalla dieta di Ilanz il 5 dicembre;[87] ma molto probabilmente ve ne furono anche nei tempi anteriori: inoltre ciò che è stabilito nella grida generale non è legato ad una determinata condizione di cose come in quella speciale. L'insieme delle determinazioni fu lasciato a disposizione dei commissari ogni volta che entravano in carica per eventuali rinnovazioni: bisognava porre attenzione però che non vi fosse nulla di contrario ai decerti federali, alla convenzione di Milano del 1639, agli statuti, all'opinione pubblica, agli ordinamenti dei comuni. La grida generale contiene un'unico articolo riguardante il diritto di pesca,[88] cioè il divieto di pescare con calcio e col veleno nelle acque della valle di Chiavenna; più tardi si stabilì anche che fosse proibita una certa rete (Maggia) per la pesca, che non raggiungesse la misura di un'oncia: quando questo sia stato fissato non lo sappiamo. Specialmente il divieto di pescare con calcio e veleno ebbe nella valle di Chiavenna una grande importanza,[89] comparve diverse volte anche nelle gride speciali e fu ripreso nell'editto di pesca del 1781.[90] Lo scopo del tutto evidente di questo decreto fu la manutenzione e la conservazione dei pesci.

Le gride speciali si riferiscono contrariamente alla grida generale per lo più ad una determinata condizione di cose, perciò non contengono nessun stretto ordine. La compilazione delle gride era un dovere del commissario. Egli doveva badare che non si portasse in nessun modo

---

84 Cfr. *Jörimann, Jagdrecht* Gemeiner III Bünde, p. 302.

85 Proibizione di bestemmia, santificazione della festa, trasgressione al decoro del loro ufficio, disturbo della quiete nella vicinanza del tempio divino, ecc.

86 Divieto di divorzio di ruffianesimo e di concubinaggio, ecc.

87 A. St. Gr., volume di pergamena.

88 Che nisuno vadi a pescare con pasta calcina o altra materia tossicata sotto pena di terzioli 50 applicate alla camera dominicale... et che non si possi con reti strette di maggia o siano prohibite che siano tali, con quali si possi prendere pesci del peso d'un onza in giù.

89 A. St. Gr., Att. Lagh., N. 81.

90 Vedi più sotto Parte III, F., e anche Appendice N. 2, Art. 10.

alcun danno alla pesca nelle acque dello Stato.[91] Spesso avvenne che gli interessati alla pesca, sia privati autorizzati alla pesca, sia consoli dei comuni, per cui vi fosse un regolamento favorevole di pesca, spingessero il commissario alla promulgazione di gride di pesca: egli cercava con divieto di mantenere i diritti di pesca già stabiliti: ogni violazione fu severamente punita. Per il divieto per la foce della Mera quanto mai frequentemente ripetuto si era formata col tempo una vera e propria formula che fu rinnovata da qualche commissario solo con pochi e insignificanti cambiamenti.[92] Anche per i diritti di costruzioni per la pesca (Rusi o Rusci) nella Mera vi furono delle precise determinazioni, ma che non c'interessano più oltre, poichè sono quasi esclusivamente di natura tecnica.

Con le gride speciali originariamente si decretò ai valligiani completa libertà di pesca, senza alcun ordinamento; poi le limitazioni si riferiscono quasi esclusivamente alla pesca nei fiumi,[93] mentre per la pesca nel lago si danno decreti solo isolatamente. Così una grida del 1654 stabilisce che quei generi di reti che sono proibiti nel lago di Como non si possono adoperare neppure nel Laghetto. Questo decreto che si riferisce a gride comensi vigenti e non a un ordinamento di pesca grigionese, può essere stato per lungo tempo l'unica limitazione legale nel Laghetto. Perciò si pose al libero esercizio di pesca un limite secondo il diritto consuetudinario che molto spesso viene nominato anche nei documenti dei contratti (secundum consuetudinem hactenus observatam).

Il motivo per cui i commissari non emanarono alcun decreto sulla pesca nel Laghetto si deve ricercare nel fatto che dalla metà del XVI sec. in poi vi fu un'ostinata contesa per la signoria territoriale e il diritto di pesca tra i Grigioni e Sorigo (Milano), che rendeva vana qualunque attività legislativa da parte del commissario sulle cose di pesca. E fino a che le condizioni territoriali non fossero chiarite i decreti di pesca grigionesi avrebbero avuto valore solo per i sudditi delle Tre Leghe, mentre i sudditi milanesi, che avevano diritto alla pesca nel laghetto per l'editto del 1534, (v. III Parte E. 1) non si sarebbero sentiti in alcun modo legati dai decreti dei Grigioni.[94]

---

[91] A. St. Gr., Atti Lagh. N. 79 (1583). Il commissario promulga una grida: «*Si per debito dell'offitio suo e per utilità pubblica*». Il pensiero dell'utilità pubblica è ripetuto più volte. La pesca alla foce della Mera viene proibita: acciocchè liberamente la Trutta possa intrare et ascender nel fiume della Mera a benefitio generale di tutto il paese etc.».

[92] Che non sia persona alchuna di qualunque stato, grado e tempo e condizione esser si voglia qual ardisca nè presuma di pescare in alcun tempo nè con alcuna sorte di reti della bocca della Mera, nè appresso della bocca per il spatio di passi 50 da ogni lato (vedi Parte III, D.

[93] Il diritto dei valligiani fu espressamente garantito: « Che sia lecito a ciascun Gentilhomo et a qualunque altra persona della terra di Chiavenna tanto di pescar et far pescar in esso fiume della Mera (riservati i tempi debiti delli Rusi) con una, due o più reti da mano et in un medesimo tratto, mentre però e con questa conditione, che detti reti siano sue et che faccia pescare per suo conto et a suo nome». Il diritto di pesca perciò dei valligiani è personale e trasferibile. (A. St. Gr., Atti Lagh. N. 49, 1583, cfr. Parte III, C., 1).

[94] Ogni volta che uno straniero nel Laghetto offendeva i decreti dei Grigioni ed

Il III Capitolato milanese del 1763 riconoscendo l'assoluta preminenza della repubblica delle Tre Leghe sul Laghetto pose la base per una legislazione grigionese in materia di pesca: e il primo editto per questo regolamento apparve nel 1781 (vedi sotto Parte III F. 1).

C. - *I diritti di pesca dei comuni della valle*

I. - *Sguardo storico*

Già la prima notizia che noi abbiamo degli abitanti della valle di Chiavenna ci mostra una specie di organizzazione comunale di essi. I Bergalei, di cui ci da informazione l'iscrizione di Cles (Val di Non, alto Adige) [95] entrano in un processo con Como per certi terreni (Saltus) come una vera e propria corporazione.[96]

Questi Bergalei sono con tutta probabilità gli abitanti della valle della Mera, dell'odierna val Bregaglia e valle di Chiavenna; e il loro territorio può essersi benissimo esteso fino al lago di Como;[97] e lo smembramento in corporazioni, deve esserci già stato in tempi preromani — come il Planta giustamente crede.[98] — Benchè noi non abbiamo nessun'altra notizia dei Bergalei, tuttavia si è mantenuta ancora in tempi più tardi il ricordo del Conciliabulum nel significato di paese comune conforme alle loro istituzioni comunali, e se ne trovano delle prove nei documenti chiavennaschi medioevali.[99]

Come già sotto i Romani [100] così anche durante le immigrazioni di popoli la valle di Chiavenna ebbe grande importanza strategica specialmente per i Longobardi e i Franchi per la sicurezza dei passi. Molte e importanti parti della valle, se non tutta quanta, erano diventati beni reali come la vicina Valtellina e val Bregaglia.[101] Sulle rovine dell'antico castello di Chiavenna romano i Longobardi innalzarono un borgo, che sotto gli imperatori franchi e tedeschi divenne borgo reale e sede di conti.[102] Intorno a questo castello sorse presto un burgus, una città aperta e in essa una comunità statale che già nel 1097 aveva a capo dei consoli.[103] La presenza dei consoli in questo tempo così antico fa pensare a

---

era perciò punito dai Grigioni, risorse l'antica questione se il Laghetto appartenesse alle Tre Leghe o a Milano e dove passasse il confine. In tali casi ci si accordò fra i due Stati per tenere conferenze per il lago, che terminarono senza un risultato positivo, ma solo dando sanzione al vecchio e incompleto trattato provvisionale del 1534. (Vedi sotto Parte III, E., 1).

95 Vedi sopra Parte I, A.

96 Planta, *Das alte Rätien*, p. 53.

97 Planta, p. 51.

98 Planta, p. 53.

99 Vedi più sotto.

100 Planta, op. cit., p. 76.

101 Schneider Fedor, *Die Entstehung von Burg und Landgemeinde in Italien*, in « Abhandlung zur Mittleren und Neueren Geschichte. Fascicolo 68, Berlin-Grünewald, 1924, p. 100.

102 Schneider, p. 205.

103 Ceruti, *Cartario pagense di Chiavenna*, in « Periodico della Società Storica Comense », Vol. 21, N. 44.

speciali rapporti, che condizionino il sorgere di questi comuni. Io credo che anche in questo fosse di grande significato l'importante posizione della valle ai piedi dei passi alpini più frequentati; ma il motivo principale sta specialmente nell'antica unione dei valligiani e nell'esservi un paese comune.

Il territorio comune appare nei più antichi documenti di Chiavenna sotto i nomi di: « concelibis,[104] concilio [105] concelivis,[106-107] nella vicina Valtellina sottoposta ai medesimi influssi come « incelibas locas »[108] concelia.[109]

Questa espressione risale secondo lo Schneider [110] al conciliabulum preromano, che sotto i Romani significò un villaggio creato o legittimato dallo Stato senza diritto di città. Conciliabulum erano perciò nel significato ulteriore i territori della tribù sottoposti all'utilità comune dei membri appartenenti al conciliabulum: tali conciliabula si possono trovare solo nei territori delle tribù alpine una volta attributi alle civitates romane (Camuni, Triumplini, Bergalei): è perciò molto probabile [111] che questi conciliabula e i territori di queste tribù siano la stessa cosa. Le espressioni molto corrotte e in forme diversissime che appaiono per conciliabulum dimostrano che i territori soggetti anche dopo la conquista romana furono considerati come un tutto e che dopo la caduta di Roma sopravvisse il loro carattere ed il ricordo dei rapporti economici anteriori nel territorio comune. Gran parte della valle fu considerata ancora nel Medio Evo come territorio comune, ma l'espressione conciliabula, ormai da lungo tempo incomprensibile [112] fu sostituita da altre, come per esempio « comunalia »,[113] « comunio »,[114] « comunia »,[115] «loca comunia».[116]

Tutta la valle di Chiavenna originariamente come conciliabulum formava un'unità economica simile alla marca tedesca.[117] Accanto alla proprietà privata di fondi e di territorio vi fu nella valle una parte di paese indiviso e non coltivato, specialmente boschi,[118] pascoli,[119] prate-

---

104 Fossati, N. 3.
105 Fossati, N. 96.
106 Fossati, N. 111.
107 Cfr. inoltre per Chiavenna. Ceruti, *Cartario*, N. 1, 7, 18 (concelibis locis) 24, 43, 93.
108 Fossati, N. 11.
109 Fossati, N. 29.
110 p. 82.
111 Schneider, p. 85.
112 Ibidem.
113 Fossati, N. 16.
114 Fossati, N. 142.
115 Fossati, N. 156.
116 Fossati, N. 55.
117 Simili condizioni di marca si trovano nelle vicine valli Bregaglia. (Mohr, *Cod. dipl.*, I, 56) e Mesolcina (cfr. Statuti del 1538 cap. 45, Statuti del 1531 cap. 24, in *Zeitschrift für Schweiz. Geschichte*, 1927.
118 Fossati, N. 113; Buzzetti, N. 37.
119 Fossati, N. 65 e 156.

rie (alpi),[120] paludi e bacini d'acqua.[121] I valligiani godevano del diritto di usufrutto di questi « comunia »; ognuno di essi poteva disporre a suo piacere dei comuni boschi, prati e delle libere acque.[122] Di poi pare che l'uso comune illimitato sia stato indebolito dal fatto che i privati s'appropriarono alcune parti dei comunia sicchè alla fine esse furono completamente rese private.[123] Ma non fu però completamente abolito neppur ora l'usufrutto pubblico; certi territori come i pascoli alpini ed altri lontani dai luoghi abitati rimasero e prima e dopo di pubblico uso: fra questi pare che vi sia stata anche la parte inferiore della valle di Chiavenna, il territorio intorno a Mezzola e al Laghetto.[124]

Possiamo dunque conchiudere che i valligiani per gli usi pubblici stavano in rapporti regolati, ed avevano anche regolate funzioni pubbliche come i giudizi di minore importanza, il bando, ecc. Questa organizzazione, che può risalire alla sua origine molto lungi nell'età preromana, formò la base dell'organizzazione di un'altra unione di membri che doveva avere non solo significato economico ma grande valore politico e culturale: il comune autonomo.

I comuni della valle di Chiavenna sorsero da un prodotto di partizione della marca della valle, dal territorio vicino (vicinancia). La vicinancia di Chiavenna fu la parte più importante della valle, perchè prima si costituì in comunità, rapidamente crebbe ed acquistò grande significato: le altre vicinanze poterono rendersi indipendenti molto più tardi, in parte nell'età moderna.[125] L'importante formazione del Comune di Chiavenna anteriormente alle altre si deve specialmente ricondurre all'infeudamento della parte meridionale della valle. Questo Comune si era già a tal punto sviluppato che non subì alcun influsso da questo mutamento sociale; esso dirigeva e organizzava quei territori dell'antica « comunancia » che non erano ancora passati a una vicinancia; politicamente fu l'organo dirigente dell'antica unione economica nella marca. Il suo territorio abbracciava tutta la valle inferiore della Mera dal Lovero a Olonio: si divise in due parti nel distretto cittadino del comune et homines de Clavenna, confinante a sud con il Pizo Proverbio, e nel districtus rusticorum comprendente il territorio da Pizo Proverbio a Olonio e la valle di S. Giacomo (plebatus Clavennae: Fossati 245). Il comune di Chiavenna raggiunse l'apice della sua potenza quando conseguì l'immediata signoria ed acquistò il potere di contea

---

[120] Fossati, N. 11.

[121] Fossati, N. 65.

[122] Così vengono nominati: comunantia vicinorum. Buzzetti, *Documenti* N. 37, mons vicinorum; Fossati, N. 113.

[123] Buzzetti, *Documenti* N. 12: Vendo... omne pasculo et concelibo (quantumcumque) quod ego venumdare poso iuris mei tam in montibus quam in planiciis estra illo pasculo et concelibo quod pertinet de masaricio... de Mese. Dopsch, *W. Gesch.*, I, p. 366.

[124] Vedi Parte III, C., 2.

[125] Interessanti documenti che illustrano le tendenze del comune di Piuro a separarsi dalla comunità madre di Chiavenna, dà il Fossati, N. 117, 119, 127, 130, 140, 145.

in tutta la contea di Chiavenna [126] (prima metà del XII sec.). Ma potè esercitare questo diritto di signoria solo per un secolo, poichè già alla fine del XII sec. passò alla dipendenza della chiesa di Como che non esercitò una completa signoria territoriale, ma un protettorato,[127] che dovè essere molto gravoso per i chiavennaschi fino allora liberi: tutto il territorio comunale di Chiavenna fino al lago di Mezzola cadde in potere del vescovo che lo diede in feudo ai chiavennaschi dietro un tributo feudale (de illis rebus, quas clavennantes solebant tenere a Pizo Proverbio in sursum... a Pizo Proverbio in iosum usque ad serram).

Così il Comune, ebbe una parte dell'antica comunantia, non più come libera proprietà, ma come feudo vescovile: questa condizione di cose si mostrò subito dopo l'anno, quando i consoli di Como secondo il giudizio, riuscito contrario al vescovo divisero una parte dei diritti dati da poco in feudo ai chiavennaschi tra il vescovo e il feudatario Bertaro de Fontanella. Invano i chiavennaschi si richiamarono al loro antico possesso, ai loro antichi diritti, « dixerunt ipse Comune et homines esse in possessionem totius predicti busci et omnium predictarum terrarum, et longo et longissimo tempore ipsum buscum et terras de Mezzola esse tentas et possessas per ipsum Comune ex parte ipsius comunis et hominum de Clavenna ». Lo spirito comunale ovunque fresco e pieno d'aspirazioni fu soffocato dal potente feudalismo. Solo nelle comunità cittadine gli abitanti poterono assicurare e compiere le loro libertà acquistate.

Dobbiamo anche ammettere che nei primi tempi la pesca nella valle di Chiavenna fu completamente libera. Questo stato però appena rimase in età storica nella nostra valle, poichè per tempo conosciamo una tribù chiusa (Bergalei) che permetteva la pesca entro il suo territorio probabilmente solo ai suoi membri. Sotto l'influsso del diritto romano i rapporti dei diritti di pesca devono aver subito solo leggeri cambiamenti; poi con la formazione del diritto di piscaria [128] la pesca nelle libere acque fu limitata. I re non fecero un completo uso della loro regalia di pesca: nella valle di Chiavenna passarono in regalia solo le piscarie e non le acque come tali. Nelle parti delle acque che non appartenevano ad una piscaria rimase l'antica condizione di pesca da parte della comunità:[129] una bella prova di questo stato di cose la troviamo in un documento dell'anno 1522,[130] che parla di una contesa per il diritto di pesca tra il comune di Chiavenna e i fratelli Mascranico di Chiavenna. Il caso era come segue. I Mascranico nella pianura di Mezzola avevano impedito con delle reti tese nella Mera il libero scambio dei pesci tra il lago e il fiume. Il comune perciò alzò protesta in cui faceva valere il fatto che mai il fiume era stato chiuso con reti

---

126 Cfr. Scheffer Boichorst, *Histr. Studiein* fascicolo 8: *Chiavenna als Grafschaft des Herzogtums Schwaben.*

127 Crollalanza, III. Cerutti, *Cartario* i, P. S. S. C., vol. 21, N. 124.

128 Vedi Introduzione C.

129 Heusler, *Institutionen*, I, p. 365.

130 Archivio della famiglia di Salis (Coira). Strumenti interessanti di Chiavenna, N. 36.

ecc., ad eccezione dei tempi di piscaria; [131] diceva che la pesca nella Mera è libera per ogni cittadino, che il comune già da più di un secolo gode del diritto di pesca (quaelibet persona ipsius Comunis quae voluit pischare in ipso flumine potuit pischare libere et sine contradictione alicuius personae). I fratelli Mascranico replicarono che i loro antenati avevano comperato di seconda mano il diritto di pescare nella Mera e di chiudere il fiume (ab illis qui habuerunt venditionem a Comune et hominibus Clavennae). Quando il tempo della pesca era imminente e la peste infieriva nella valle, si venne, per evitare ulteriori ostacoli ad un accordo: Francesco Pestalozzi in nome del comune di Chiavenna doveva vendere all'incanto il diritto di pesca con qualsiasi strumento nella Mera dal Laghetto fino alla foce del Liro: ma al compratore non era permesso in nessun caso di chiudere il fiume; ed era autorizzato alla pesca solo per il tempo che correva dal giorno in cui il trattato era conchiuso (12 settembre) fino al suono dell'Ave Maria del giorno di S. Michele (29 settembre). La questione si volge ora su ciò, se il comune nell'anno 1522 sia autorizzato alla pesca; per il fatto poi che il comune già da prima era autorizzato alla pesca, due sono i pareri. Non sappiamo purtroppo come questa controversia sul diritto di pesca sia stata decisa; sembra però che abbiano ottenuto vittoria i diritti di pesca dei comuni della valle, poichè fu mantenuta la libera pesca nei fiumi. Quando le vicinanze di Chiavenna si svilupparono in veri e propri comuni, ed ebbero una propria autorità, pretesero anche un loro territorio comunale.

Da questo punto di vista si deve comprendere il fatto che i comuni sorti da poco limitarono i liberi diritti di pesca fluviale fino allora esercitati, e permisero la pesca nelle acque del territorio comunale solo agli stretti membri del comune.[132] A queste « innovazioni » si opposero i valligiani cercando di porre in vigore i decreti della Repubblica delle Tre Leghe, secondo cui gli antichi diritti erano garantiti anche ulteriormente dai signori del paese.

Il diritto dei singoli valligiani non era un diritto di proprietà ma un diritto privato comune in cose non loro proprie ma appartenenti alla comunità in quanto personalità giuridica. L'oggetto dell'usufrutto, i due fiumi, apparteneva ai comuni della valle, considerate fra le

---

[131] Tempi di piscaria sono periodi secondo antica tradizione stabiliti per la costruzione e l'uso delle Piscarie e dei Rusi (costruzioni nei fiumi).

[132] Cfr. Decreto 1692 5-15 settembre nel Libro dei decreti della valle di S. Giacomo nella biblioteca cantonale, Coira: B. 1568, p. 71. Il comune di Gordona prega le Tre Leghe di donargli l'esclusivo diritto nel fiume Boggio, « si degnino con loro benigno Decreto dichiarare, che detto fiume Boggia con la tenue pescaggione sij di sola piena raggione della medesima comunità di Gordona ». Se questa richiesta sia stata assecondata non sappiamo. Più tardi il sovrano ha cercato di mantenere espressamente la pesca comune. Cfr. Decreto 1665, 13 luglio, op. c., p. 68. Antonio Peverell dottore in legge comparve « in nome della valle e della giurisdizione di Chiavenna dinanzi ai capi e ai magistrati e li pregò di confirmare che « il fiume Boggia rimanga libero alla pesca da parte della giurisdizione, come era stato prima dell'anno 1620 ed anche poi ». I magistrati assecondarono il desiderio della valle « è riconosciuta a loro questa concessione ».

« aquae aquarumque decursiones », fra le acque della marca. Pubbliche non potevano essere queste acque per i limiti segnati al loro uso, e non poterono servire al traffico commerciale.

Ed ora di nuovo ritorniamo al Laghetto. Qui non abbiamo nessuna prova che dimostri che la pesca anche nel tempo posteriore abbia costituito un diritto dei valligiani; invece possiamo constatare una completa regalizzazione della pesca nel XV secolo. Ma tuttavia pare che il Laghetto e i suoi due affluenti Mera e Boggia abbiano appartenuto alle acque della « comunantia ». Dobbiamo distinguere nel Laghetto due periodi di regalia, il primo è quello della regalia reale diretta, che non investì tutta quanta la pesca ma si limitò soltanto al diritto di piscaria; e accanto vi potè essere anche nel lago, come abbiamo visto nei fiumi, l'antica condizione della libertà di pesca.

Nel secondo periodo i duchi di Milano ebbero nel Laghetto la completa regalia, cioè pretesero non solo le piscarie ma il diritto di pesca in tutto il lago.

Nel primo periodo il Laghetto e i suoi affluenti ebbero le medesime sorti poichè lago e fiumi fino alla metà del XI secolo nei documenti imperiali sono sempre nominati insieme (piscarias lacus Cumi et Mezole seu fluminum infra lacus decurrentium). La condizione analoga per le piscarie fluviali e lacuali rende molto probabile il fatto che la pesca sia stata libera anche nel Laghetto, perchè se prima della signoria milanese vi fossero stati nel lago dei diritti speciali o privati, questi avrebbero dovuto senza dubbio in qualche modo apparire dai numerosi documenti medioevali che possediamo per questo territorio. Poichè dunque la condizione non era tale, e il Laghetto a nord limitava un paese comunale, [133] possiamo ritenere che anche nella seconda regalia la pesca nel Laghetto fu libera, e limitata solo dai diritti di pescaria.

---

133 Fossati, 245.

2. *Il contratto enfiteutico del 1541 e i suoi effetti.*

a) *Il contratto enfiteutico.*

Con la conquista del 1512 le Tre Leghe vennero in possesso non solo della regalia di pesca fino allora esercitata dai duchi di Milano sul lago di Mezzola, ma s'impadronirono anche dei grandi domini a nord del lago appartenenti all'ultimo conte Gian Giacomo Trivulzio. Questi beni del Trivulzio (Trivulzesca) erano stati largamente coltivati, ed erano stati arricchiti di costruzioni; ad essi appartenevano come pertinenze i diritti di pesca alla foce della Mera nella pianura di Mezzola, e diritti di partecipazione a Rusco Donego. Questi beni con gli speciali diritti di pesca, e con l'usufrutto della pesca compreso nella regalia furono, subito dopo la conquista del 1518, insieme al castello di Mezzola.[1] caduto nelle mani dei Grigioni, dati in affitto dai commissari grigionesi, considerati come oggetto complessivo di affitto [2] (bona de la Trivulzescha et Castri Mezole, lacus superior et alia bona spectantia ipso loco de la Trivulzescha et Castri Mezole); per l'affitto trivulziano fu stabilito uno speciale ordinamento che formò le basi dei contratti d'affitto posteriori fatti dai Grigioni.[3]

---

[1] A. St. Gr. Atti Laghetto N. 29.

[2] Il primo contratto d'affitto sotto la signoria grigione comprendeva il lago e gli annessi diritti di pesca senza dichiarare i limiti entro cui il diritto valesse *secundum consuetudinem hactenus observatam.* (A. St. Gr. Atti Laghetto N. 28) Bisogna chiarire se l'unione del lago e dei suoi diritti con i beni di Mezzola e del Trivulzio sia stata puramente casuale e dovuta al fatto che questo complesso cadde sotto la signoria grigione, oppure se qui sia intervenuto un processo d'unione storica, ma io non oso decidere. Tuttavia credo che i territori di Mezzola e del Trivulzio sono identici al complesso territoriale del Comune di Chiavenna nel 1213, che fu circoscritto come *buscum et terrae de Mezola,* che confinava col Laghetto e rappresentava un avanzo dell'antica comunantia. Il Comune affermava in un protesto contro Como: *ipsum Comune et homines de Clavenna esse in possessionem totius praedicti busci et omnium predictarum terrarum et longo et longissimo tempore ipsum buscum et terras ecc... esse tentas et possessas ecc... per ipsum Comune.* Fossati N. 220.

[3] A. St. Gr. N. 31: *Capitula cum quibus incantantur infrascripta bona de la Trivulzescha et Castri Mezole.*

Questi beni e diritti furono dati in affitto secondo le regole della romana locatio conductio rei: perciò agli affittuari era permesso di dividere i singoli oggetti cosicchè i fondi, per esempio, potevano essere ceduti in affitto separatamente dalle parti del lago e dei pertinenti diritti di pesca.

Nell'anno 1541 i Grigioni abolirono la locatio simplex adoperata già da tempi incalcolabili per gli affitti di pesca e introdussero l'enfiteusi, un contratto d'affitto che mai fino allora era stato usato per la pesca. Il 15 gennaio del 1541 Giorgio di Spluga di Rheinwald, Zaccaria di Castello, e Giovanni Mayar di Fideris messi grigioni dalla dieta generale di Davos ebbere l'incarico di dare in feudo ereditario ai comuni della contea i beni trivulziani fino allora ceduti in affitto dai Commissari di Chiavenna, con il lago e gli annessi diritti di pesca. Questi diritti che i comuni ottennero con il contratto furono così circoscritti: 1) Il laghetto dal Sasso Ulzachino fino alla Ripa de Mezola compresa la foce della Mera. Il diritto di pescare e di far pescare nel lago a condizione che si mantenesse un limite di sessanta tese nella foce della Mera;[4] 2) Un diritto di partecipazione per due notti e mezzo a Rusco Donego nella Mera, e il diritto di esercitarvi la pesca durante il tempo stabilito; 3) Il diritto di pescare nei fitati della pianura di Mezzola (ubi dicitur ad pasquerium).[5]

I diritti di pesca nel lago con la conquista della contea di Chiavenna caddero in mano delle Tre Leghe, mentre i diritti di pesca nella Mera e nel pasquerium non erano diritti reali ma appartenevano ai proprietari dei fondi, che li esercitavano. Perciò essi sono, al contrario dei diritti di pesca lacuali, diritti privati e vengono compresi nel concetto di pescaria.[6] I beni e i diritti furono così divisi tra i Comuni: Chiavenna, Piuro, Valle di S. Giacomo ottennero ciascuna un quarto dell'oggetto d'affitto; ai Comuni esterni alla giurisdizione di Chiavenna, che avevano avuto principio nell'antico plebatus Clavenae (Gordona, Mese, Prata, Samolaco, Novate) fu dato l'ultimo quarto. Come tributo i Comuni promisero di pagare secondo la loro partecipazione ogni anno una somma di 145 fiorini del Reno secondo la valuta grigione. Non fu data una determinata durata di tempo, il contratto doveva valere per sempre *usque in perpetuum.*

Il carattere più importante di questo contratto di fronte ai precedenti contratti d'affitto era la durata illimitata, l'eterna durata di

---

[4] *Item de Lacu de supra videlicet a saxo Ulzachino usque ad ripam de Mezola cum buca de la Mera.* Sasso Ulzachino era quello nominato nel tratto del diritto di pesca del 1534 (v. Parte III, I).

[5] I dintorni di Mezzola prima molto paludosi erano stati coltivati specialmente dal Trivulzio mediante numerosissimi canali in cui la pesca era redditizia *piscariae fossatarum seu puteorum.*

[6] Questo risulta anche da documento di ricupero da parte di Como nel 1638 (v. Parte I, B), in cui il vescovo cedette solo i diritti speciali nella Mera, mentre si accontentò riguardo ai diritti di pesca lacuale solo della conferma dei suoi diritti di usufrutto.

questa condizione, sicchè il patto non doveva essere rinnovata ma perdurare sempre così. Le Tre Leghe volevano dare ai Comuni questi beni e diritti nominati con un contratto che si potesse estendere il più possibile e che superasse come contenuto e come effetto i soliti contratti. Questa tendenza trovò la sua espressione in una formula di contratto molto larga: *Investiverunt ac investiunt jure et nomine emphiteotico ac livelli et perpetuae locationis ad emphiteosim et ad libellum ad fictum faciendum.* Dunque emfiteusi, livello e locatio perpetua nello stesso contratto, e senza che si facesse una distinzione tra i tre diversi modi di cessione. La differenza quindi con la comune locatio era espressa sufficientemente.

Con questo contratto i Comuni ottennero non solo, come solitamente con gli altri un diritto obbligatorio, ma un diritto sulla cosa stessa, un diritto reale, che si avvicina alla vera e propria proprietà. Accanto all'obbligo del tributo fu stabilito l'obbligo di conservazione dell'oggetto d'affitto: i Comuni dovevano porre attenzione che i diritti si esercitassero con la stessa cura con cui l'affittuario deve solitamente esercitarli, *meliorando tamen et non peiorando.* Ad eccezione di queste regole generali l'usufrutto, l'uso e l'impiego di tali cose era completamente libero per gli affittuari. I diritti enfiteutici hanno speciali determinazioni: i Comuni potevano, sempre però con il permesso dei locatori cioè dei capi e dei consiglieri delle Tre Leghe, utilizzare e con diritto, in qualsiasi modo, i beni in tutto o in parte vendendoli, dandoli in pegno, subaffittandoli, ecc.[7]

Questo contratto enfiteutico ha per noi per diversi motivi una straordinaria importanza, anzitutto perchè con esso fu spezzato l'uso fino allora vigente, perchè come affittuari qui figurano tutti i Comuni compresi nella giurisdizione di Chiavenna e da ultimo perchè con questo contratto fra altro i diritti di pesca nel lago di Mezzola appartenenti alla Repubblica delle Tre Leghe passarono ai Comuni.

Tutte queste particolarità si devono probabilmente far risalire all'influsso degli Capitoli del 1526[8] nei quali « i giudici e le Tre Leghe formano un programma politico sociale per la loro politica futura, che avrebbe dovuto valere anche nei paesi liberi ». L'undicesimo articolo stabiliva[9] che i bene feudali, posti nel paese e « negli altri Co-

---

[7] Per i conaffittuari si mantenne il diritto di prelazione. Ma se i Comuni non ne usavano entro la durata del mese, doveva esser libero.

[8] Testo degli articoli di Ilanz, vedi JECKLIN: *Urkunden* II fascicolo, p. 89. Inoltre JÖRIMANN: *Jagdrecht* gem. III Bünde, p. 337. Una completa trattazione di questa (Gli capitoli del 1526 - Ilanzer Artikelbrief) non appartiene al nostro tema: rimando perciò ad una prossima pubblicazione di JÖRIMANN: *Die rechtsgeschichtliche Bedeutung der Ilanzer Artikel* 1526.

[9] *Zum elfften als dans ettlich Hueben, Colonien oder lechen güotter so byss har verlechnet gsin sindt, unnd aber nit zu ewigen erblechenn. Ist unser meynung unnd ordnung (dasz) füro hin sellich güotter, wa die in unseren landen oder in andren Comunen gelegen sindt, und von unseren geystlichen personen und hern gelichen ietz hinfür zu ewigen erblechen verlichen werden söllindt knaben und meyttlin, und iren erben, denen, so die in handen hannd, umb einenn gemeynen erberlichenn und zimlichen zins.*

muni » (qui si pensava senza dubbio in generale al territorio soggetto) che non erano ancora divenuti feudi ereditari, ma che erano stati dati con l'investitura solita o in semplice affitto, dovevano passare in affitto perpetuo (feudo ereditario). Questo articolo era diretto più che altro contro la signoria ecclesiastica; con il diritto del prestito ereditario si poneva il germe dell'espropriazione dei diritti feudali.

Nell'articolo dodici i giudici e le Leghe stabilivano che la caccia e la pesca per l'avvenire dovevano appartenere alle giurisdizioni: di determinati diritti feudali si doveva far incetta.[10] Anche questo articolo era diretto in prima linea contro il feudalesimo. I diritti feudali di pesca allora vigenti non furono più riconosciuti, cosicchè per esempio il vescovo di Coira ad un tratto perdette la maggior parte dei suoi diritti di pesca. Con autorità si comandò un cambio del soggetto che godesse di un diritto: i signori feudali non dovevano più esercitare diritti di caccia e di pesca, ma l'uso delle acque e dei monti doveva passare alle giurisdizioni comunali. Si aveva di mira la restituzione di quei diritti che con le regalie imperiali e dei signor del paese, e con le usurpazoni dei signori feudali erano stati sottratti alle giurisdizioni comunali che discendevano direttamente dall'antica marca.

Ci si richiami qui agli antichi rapporti in parte anche preimperiali. Il popolo si ricordava che nei tempi passati, caccia e pesca nel territorio della marca era stata libera. Ora al principio del XVI secolo quando il popolo conscio della sua forza con mano ferrea incominciò a strappare le ultime catene del feudalismo tramontante, il pensiero di una reintegrazione degli antichi diritti della marca trovò un terreno favorevole specialmente nel movimento dei contadini d'allora e divenne perciò il programma[11] degli articoli di Ilanz del 1526.

Ed ora ritorniamo al contratto enfiteutico del 1541: anche qui le giurisdizioni comunali posseggono in realtà i diritti di pesca lacuale. La pesca nei fiumi già da prima apparteneva ai Comuni,[12] perchè in queste acque non pubbliche, non v'era mai stata una completa regalia.

Con il contratto del 1541 i Comuni della valle furono posti in condizione di poter godere del diritto di pesca lacuale, se non come proprietari, almeno per il diritto di cessione perpetua molto simile a quello di proprietà. Perciò anche qui nella valle di Chiavenna furono compiuti i postulati degli articoli di Ilanz. Anche qui la giurisdizione comunale, *la jurisdictio Clavennae* corrispondeva al territorio della marca d'un tempo, anche qui la pesca nel lago era stata sottratta al popolo prima in parte dal re poi completamente dai signori. Le condizioni della contea di Chiavenna perciò pur sotto un diverso aspetto

---

10 *Wier habent hie mit auch verordnet, das füro hin alle wildbanndt und rinnenden Wasser zu jagen und zu fischenn eim jedem gericht, dar in das gelegen ist, zu gehören, und ob eyner an söllichem, wie yetz stadt, ettwas erkouft hette, das sol im wyderum gebenn und gelegt werden.*

11 Cfr. Articolo 4° degli articoli dei contadini durante la guerra dei contadini tedeschi.

12 V. più sopra Parte III C, 1.

furono simili a quelle di Comuni grigioni; vi sarebbero state anche le condizioni esterne per un'analoga posizione, ma Chiavenna era un paese soggetto e perciò non simile al paese dominante. Quindi non vi poteva essere un legale e stretto obbligo da parte del signore di restituire alla giurisdizione di Chiavenna i suoi diritti e usi di pesca. La Repubblica delle Tre Leghe d'altra parte si sentiva in dovere di parificare i suditi, quanto più lo potesse, ai Grigioni. Perchè il sovrano non doveva effettuare anche là nel paese dove egli stesso come signore stava di fronte ai suoi sudditi, quello che nel suo paese egli chiedeva al suo signore? Non v'è nessuna prova più persuasiva che i Grigioni abbiano considerato gli capitoli di Ilanz e la loro esecuzione con sacro rigore come avvenne per il contratto enfiteutico del 1541.

Il fatto che i Grigioni abbiano dato ai Comuni le pesca sotto forma di enfitensi cioè dietro pagamento di un tributo, non cambia per nulla il risultato. I Comuni ottennero con questo contratto un legale *dominium* utile, mentre ai Grigioni rimane semplicemente il *dominium directum*. L'aver stabilito poi un canone annuo ha solo il significato di un tributo di ricognizione che i sudditi dovevano dare ai loro signori.

b) *Gli effetti del contratto enfiteutico.*

Nei contratti d'affitto di pesca precedenti e di breve durata nei fondi di Mezzola e della Trivulzesca, l'oggetto era rimasto sempre nella sua unità nè mai si era data una partizione dell'unico complesso. Subito dopo conchiuso il contratto i beni furono divisi tra i Comuni, questo avvenne solo per i fondi e non per il lago e i diritti di pesca per motivi pratici. Là doveva essere esercitata in tutto il lago da tutti i Comuni insieme, in modo tuttavia che ogni Comune ne usufruisse secondo il rapporto di un determinato diritto di partecipazione. Così in un contratto di partizione dell'anno 1542 fu espressamente dichiarato che i consoli dei Comuni avrebbero fatto la divisione *sine tamen praejudicio et derogatione pischerarum Rusci et Lacus eis spectantibus et inter eos communes... non intelligantur inter eos divisa sed sint et esse debeant ac intelligantur inter eos communes quia sic inter nos convenit per pactum speciale et expressum.*

Probabilmente questo contratto si ispirava all'antica comunantia. Presto si vide però come l'uso in comune non corrispondesse più al sistema economico moderno e come la restituzione dell'antica pesca in comune urtasse contro grandi difficoltà pratiche. L'uomo comune già da troppo tempo era stato escluso dalla pesca lacuale, e gli mancavano la necessaria esperienza e gli strumenti. La conseguenza fu che anche per la pesca si passò al sisterma di darla in affitto. Ora la cosa si presentò in modo che nei primi anni (1541-1559) ciascun Comune pensò alla propria partecipazione del diritto di pesca cioè le singole parti del lago furono affittate come *pars pro indiviso*. Così diversi Comuni ce-

dettero la loro parte di diritto a un unico affittuario o a un consorzio perchè l'esercitasse.[13]

La conseguenza pratica di questo modo di procedere fu che in realtà tutti i Comuni insieme cedettero in affitto per mezzo di mediatori i loro diritti di pesca. Questi mediatori che spesso erano i consoli dei Comuni agivano anche in nome dei Comuni, sebbene essi personalmente fossero legati da uno speciale contratto d'affitto, *tamquam investiti et jus piscandi in dicto Lacu habentes...* essi agivano... *pro se et suis nominibus et vice communium et hominum Clavennae. Valli St.i Iacobi, Mese, Gordone, Prate, Samolegi et Novate.*

Perciò noi abbiamo giuridicamente tre specie di contratto: prima il contratto enfiteutico del 1541, che pone le basi di quelli successivi, poi i contratti tra i Comuni e i subbaffittuarii e da ultimo un comitato in cui tutti i diritti di partecipazione alla pesca vengono riuniti.

Così i diritti restituiti nel 1541 ai Comuni rimasero *de facto* come unità, e lo scopo che i Grigioni volevano raggiungere col contratto enfiteutico, ispirato dagli Capitoli di Ilanz per cui la pesca doveva ritornare alla giurisdizione comunale cioè ai membri stessi della giurisdizione rimase incompiuto.

Ma anche questa unità esterna del diritto di pesca lacuale scomparve del tutto, i Comuni passarono dall'investitura unica alle singole investiture (tra il 1552 e il 1559); ogni Comune cedeva in affitto la parte a lui spettante secondo il contratto del 1541, senza unirsi agli altri ma anche questa volta le singole partecipazioni dei comuni non furono limitate a determinate parti del lago *(Seeportionen)* ma il diritto si riferì a tutto il lago soggetto ai Grigioni. Un determinato e preciso ordinamento del diritto di partecipazione mancava. L'affittuario esercitando il suo diritto doveva aver riguardo a quello degli altri.[14] Mancava inoltre un ordinamento legale da parte del governo;[15] per la prima volta nel 1654 una Grida del commissario Ercole di Salis

---

[13] Così per es. nel 1552 (A. St. Gr. Laghetto N. 38), tre subaffittuari Gabriel de Bardellis di Chiavenna, Bernardinus de Pendolis e Guilelminus de Ponte ambeduc di Gordona fittarono un subaffitto dei diritti di pesca che i comuni loro avevano dato, e si divisero così: 1) Gabriele ebbe 1/4 di Chiavenna, 1/8 della valle di S. Giacomo, 1/4 di Piuri e 1/16 di Mese: complessivamente 11/16 dei diritti di pesca enumerati nel contratto del 1541; 2) Bernardino ebbe 1/16 di Gordona e l'altra metà della valle di S. Giacomo (complessivamente 3/16); 3) Guglielmo ebbe soltanto 1/16 di Prata. E tutti e tre inoltre tennero insieme l'ultimo tratto che ancora mancava, 1/16 del comune di Samolaco-Novate.

[14] I diritti di partecipazione furono così descritti: *de omni jure spectante ecc.* (A. St. Gr., Atti Laghetto N. 4 e 82) *de ratha et contingente parte* (1576 *ibidem N.* 79) *prout hactenus per ipsum Commune piscatum et gavisum fiat iuxta solitum antiquum* (1574 *ibidem* N. 42) *de quarta parte pro indiviso* (1610 N. 47) *de eius communius contingente parte seu portione jure et actione et regressu quod ipsa universitas et homines de Novate habent* (Raggioni in: Bibl. Cant. Grig.).

[15] Perciò i Consoli e i Sindaci di Sorigo e Gera potevano affermare ancora nel 1610 che nel Laghetto « non fu mai alcuno proibizione che liberamente non si potesse pescare con ognuna sorte di rete. Benchè non vi fosse alcuna limitazione, l'abbondanza di pesci nel Laghetto era proporzionatamente maggiore di quella nel lago di Como ». (Originale 1610, sett. 28, Archivio di Stato di Milano).

stabilì che nel lago di Mezzola non si potesse pescare con quelle reti che erano proibite nel lago di Como.[16] Ma questa determinazione aveva solo il significato di una misura di opposizione per impedire che pescatori estranei (specialmente di Sorigo e di Gera)[17] potessero pescare sul territorio delle Leghe con reti altrove proibite. Ma da una vera e propria sistemazione legale dei diritti di pesca si era ancora molto lontano; la spinta doveva venir dal di fuori: il primo ordinamento di pesca fu promulgato come noi vedremo dai capi consiglieri della Repubblica delle Tre Leghe per la prima volta nel 1781 sulla base del terzo capitolo milanese.[18]

Sulla base del contratto enfiteutico del 1541 i rapporti dei diritti di pesca nel lago di Mezzola erano chiaramente regolati per l'avvenire, per quello che riguarda le condizioni interne tra le Tre Leghe e i loro sudditi, ma esternamente da parte dei Comuni milanesi erano stati lesi il diritto di signoria sulla pesca e perciò anche il contratto enfiteutico.[19]

Il lago e gli inerenti diritti di pesca rimasero in seguito al contratto del 1541 ai Comuni della valle fino al 1762. Ma con la terza convenzione milanese con cui fu definitivamente riconosciuta la signoria della Repubblica delle Tre Leghe sul Laghetto,[20] i Comuni perdettero i diritti di pesca che avevano conservato fino allora;[21] perchè poi questi dovettero ricadere in potere delle Tre Leghe oggi non possiamo più dirlo con sicurezza. La spinta a questo sembra in ogni modo che non sia venuta dai Comuni che fino ad allora avevano regolarmente pagato il loro tributo ed avevano goduto (se anche indirettamente) dei diritti di pesca. Piuttosto sembra che le Tre Leghe abbiano avuto i loro motivi politici per abolire il contratto del 1541 in rapporto ai diritti di pesca; anzitutto può aver influito molto il bisogno di una completa sicurezza della loro signoria sul lago finalmente riconosciuta; e questo si vede dal fatto che si cerca di evitare delle contese sul diritto di pesca con gli stranieri. Per questo scopo come proprietari del diritto di pesca dovevano essere considerati solo i Grigioni e i sudditi riconosciuti di essi. I pescatori stranieri che prima in base al contratto del 1541 avevano conchiuso con i Comuni della valle un contratto per il diritto di pesca, per l'avvenire non devavano più essere autorizzati alla pesca nel laghetto grigione.

Dopo che i delegati delle Leghe inviati a Milano per trattazioni avevano ricevuto l'ordine dalla Dieta di fare indagini ancora sui pretesi diritti di Chiavenna alla pesca nel laghetto, e dopo che questa indagine non era riuscita soddisfacente, il 29 agosto 1762 dalla Dieta generale di Ilanz fu « ordinato dalla maggioranza che la pesca nel la-

---

[16] Bibl. Cant. Grig. N. 1538, p. 278.
[17] Vedi sotto Parte III E, I.
[18] Vedi sotto Parte III F.
[19] Vedi sotto Parte III E, I.
[20] Vedi sotto Parte III E, 2.
[21] Vedi sotto Parte III E. I.

ghetto fosse lasciata ai maggiori offerenti, e che tale decisione sarebbe stata pubblicata con una grida affissa ».[22] Ma non si lasciarono sfuggire questo pretesto i Comuni della valle menomati nei loro diritti di pesca da quel decreto, e diressero per mezzo dei loro oratori diverse note di protesta alla Dieta, in cui nonostante il tono proprio dei sudditi era espresso il fermo desiderio di ricuperare i diritti di pesca.[23] Infine quando apparve impossibile una restituzione, perchè al 25 agosto 1764 nella Dieta di Davos « si presentò una notevole maggioranza (di Comuni) che voleva che il diritto di pesca nel laghetto fosse dato al maggior offerente »,[24] i Comuni si limitarono nelle lettere di petizione seguenti a chiedere per lo meno una diminuzione proporzionata del tributo annuo, e la garanzia che rimanessero validi gli altri punti del contratto d'affitto.[25] Non sappiamo se quest'ultima richiesta sia stata assecondata, certo è però che il contratto enfiteutico del 1541 nel rapporto dei diritti di pesca sul laghetto non valeva più, e che dal 1765 il lago fu regolarmente ceduto in affitto dai Grigioni.[26]

d) *Il luogo di pesca alla foce della Mera.*

Il luogo di pesca più importante e più nominato nel lago di Mezzola era la « bucca Mere » posta alla confluenza della Mera nel lago. Mentre i piccoli luoghi di pesca come quello presso il sasso di Olzasco e quello alla foce dell'Adda[27] nei tempi posteriori persero il loro significato e scomparirono dai documenti, la pesca alla foce della Mera ebbe fino all'epoca moderna un grande significato. Il primo accenno ad essa si trova in un documento del 1365: essa apparteneva al vescovo

---

[22] *Extracten der Dekreten loblich Gemeiner Landen die Herrn Amtsleuth und das Veltlin betreffend.* A. St. Gr., p. 343.

[23] Landesakten in A. St. Gr., 4 gennaio 1764 orig. Inoltre l. c. senza data: Supplica del contado di Chiavenna, nella Bibl. Cant. Gr. Cfr. anche Landesprotokdl 1792 p. 84. Con queste ricerche non si ottenne molto. Nel 1783 fu conchiuso (davanti alla Dieta) che *zumahlen mann bejunden dass diese ihre Bitte bereits ehehin von denen ehrs. Räth und Gemeinden abgeschlagen worden seye, eine L. grosse Congressual Versammeung sich äussert dem Fall befinde atwes hierihn fahls abzuänderen.* L. Protokoll 1785, p. 150; 1765, p. 168 e 429.

[24] Estratto dei decreti (Valtellina) p. 358.

[25] A. St. Gr., Landesakten 1765, 16 marzo e 28 giugno.

[26] Estratto dei decreti (Valtellina) p. 365 il 5/16 *Marty Coram ut ante* (*vor L. grossem Congress*): *Auf gemachten Antrag nom. des geistlichen Herrn Treppen, das ihme das Fischereyrecht in dem Laghetto auf 8 Jahr Locationsweisse, bey liestender genugsamer Bürgschaft, ihme oder denen von ihm Substituirenden überlassen werdten möchte, worüber erkennt, und ihme Herrn Trepp diese Location bey liestender Bürgschaft auf ein Jahr mit diesem überlassen worden, das der allenfalls Substituirende ein Bündner oder ein angenommender unterthan seyn müsse... Auf weitere Position wohlbesagten Herrn Treppen ist ihme dieanbegehrte Location p. 2 Jahr, jährlich um fl. 150 mit obigen Bedingnussen und Einschränkungen eingestanden worden.*

[27] A. St. Gr., Atti Lagh. N. 5. *Investitur*: *Nominative de medietate pro indiviso totius tractus et piscariae que est et fit et trahitur ac esse et fieri solet subtus et iuxta saxum quod appellatur de Alzasco prope Villam seu lacum de Dagio.* Ibidem N. 8 e 9.

di Como, e con sua autorizzazione era ceduta in affitto; sotto la signoria dei Balbiani il vescovo di Como la perdette insieme agli altri suoi diritti di pesca (v. Parte III). Nei primi documenti non sono segnati i confini del territorio, ma ci si richiama all'antica consuetudine: nei contratti si fa cenno ai limiti posti dall'uso, *et hoc secundum coherentias et confines retroactis temporibus haberi solitas,*[28] *secundum consuetudinem hactenus observatam.*[29] Più tardi si incontrano alcune determinazioni di confine, che riguardano però solo le rive del lago, mentre i confini verso il fiume non sono mai precisati.[30] Per le acque della Mera a libera pesca valeva esclusivamente il diritto consuetudinario.

Non si parla di una costruzione per la pesca alla foce della Mera; ma questa benchè molto favorevole esteriormente, sarebbe stata di grande danno alla pesca nella Mera, perchè avrebbe ostacolato lo scambio di pesci dal fiume nel lago e viceversa, il che avrebbe avuto per conseguenza una diminuzione di pesca nelle acque. Sembra che qui l'espressione *piscaria* corrisponda al nostro luogo di pesca (vedi più sopra Introduzione). Dopo la signoria dei Balbiani la foce della Mera passò ai diversi proprietari della contea di Chiavenna; essa era una *piscaria dominica* e faceva parte della contea; solitamente i conti cedevano la pesca alla foce della Mera dietro un tributo in danaro o in natura; spesso fu esercitata dal signore stesso.[31]

Quando i Grigioni con la conquista di Chiavenna ottennero anche il diritto di pesca, poterono disporre anche della pesca alla foce della Mera: ma essi cedettero in affitto il luogo di pesca non nella sua estensione primitiva (cfr. nota 30) ma ne tolsero una parte, in modo cioè da tenere per loro il luogo dello sbocco fino a 60 passi dalla riva, il resto insieme ai beni del Trivulzio lo affittarono, fino a che questi con il contratto del 1541 passarono ai Comuni della contea (Parte III C. 2). Così si dice per esempio in un contratto d'affitto tra il Commissario autorizzato dalla Repubblica delle Tre Leghe e il Comune di Samolaco (1512): *Item de Jure pischandi in bucha fluminis Mere, et de jure ipsius magnificis Dominis trium Ligarum spectante piscandi in dicta Bucha fluminis Mere cum conditione quod dictus Conductor non possit pischare nec piscari facere prope bucham ipsius fluminis per Cubitos LXta mensure Mag.ri lignam, et prout solitum est.*

Nei contratti d'affitto riguardanti la pesca nel lago si tenne calcolo di una striscia costiera di 60 passi: gli affittuari nell'esercizio del loro

---

[28] Ibidem N. 11.

[29] Ibidem N. 19.

[30] A. St. Gr., Atti Lagh. N. 18, *et hoc a portu navium usque ad saxum*; ibidem N. 21: *Videlicet a Rippa usque ad Cantonellum*; ibidem N. 24: *Et hoc a Cantono de Notate in sursum versus Castrum Mezole usque ad Pongionem citra aquam* (1509).

[31] A. St. Gr., Atti Laghetto N. 23 (1507): Gian Giacomo Trivulzio dà in affitto il lago e tutto l'uso della pesca, ma si riserva accanto al diritto di pescare nel lago a suo piacere con tutti i generi di reti anche quello di pescare alla foce della Mera.

diritto non dovevano per nessun motivo oltrepassare questo limite.[32] Ai subaffittuari si raccomandò perciò di ficcare nel tempo opportuno dei pali nel lago per segnare i limiti tra il luogo di pesca e il lago.[33] Benchè fosse proibito fare dei contratti privati per la pesca alla foce della Mera e benchè i Commissari ripetute volte ponessero con gride una multa per chi vi pescasse tuttavia i capi e i consiglieri si videro costretti ad opporsi a tali usurpazioni. Nell'anno 1559 promulgarono un Editto che a differenza dei precedenti doveva prendere in considerazione tutti i bracci laterali della Mera sboccanti nel lago. Sotto il nome di diritto di pesca della *piscaria bucae Merae* si doveva comprendere il diritto di pesca privata regale del sovrano grigione alla foce della Mera, il cui esercizio era limitato ad una striscia costiera di 60 passi e ai bracci laterali della Mera.

Il 10 giugno 1561 il cavaliere Battista di Salis- Soglio si presentò ai capi e ai consiglieri riuniti in dieta a Coira e chiese che gli venisse concesso il permesso di pescare alla foce della Mera: la richiesta venne assecondata: considerando i grandi servizi che questa persona aveva reso alla patria si stabilì che egli e i suoi posteri godessero « in eterno quieto possesso di tal regione ».

Qui non può essersi trattato di un vero donativo, come quei di Salis più tardi affermavano: essi ebbero il completo uso della pesca, il diritto di pescare a loro piacere, ma non la proprietà stessa del luogo di pesca. Ciò risulta dal fatto che i successori di Battista di Salis nel 1670 si fecero confermare il loro diritto dalla dieta,[34] e inoltre dal fatto che dopo la terza Convenzione milanese nel 1763 questo diritto di nuovo fu richiesto dal sovrano.[35]

I di Salis protestarono diverse volte contro il decreto delle Tre Leghe, per cui essi dovevano perdere i loro diritti di pesca e lo considerarono dal canto loro come nullo e non valido. Affermavano che « l'altamente lodata Superiorità aveva dato in proprietà al cavavaliere Battista di Salis il sopranominato diritto di pesca, che questa stessa Superiorità l'aveva concesso agli eredi di lui, e li aveva protetti con i suoi rappresentanti da ogni contestazione, che questo diritto apparteneva loro da 200 anni, e che in questo dominio il loro possesso era stato ininterrotto ».[36]

I capi e i consiglieri non avevano mai pensato di cedere quel luogo di pesca in proprietà: il diritto di cui era investito Salis era

---

[32] *Ita tamen, et cum hac conditione et lege quod dicti Investiti non possint nec valeant se appropinquare in pischandi ad buccam Mere per spatium passuum sexaginta iuxta solitum antiquum et prout hactenus solitum est observari.*

[33] *Et quod dicti locatores temuore quo opportunum erit plantare terminos et confines in dicta bucca Mere a quibus ipsi Investiti teneantur stare distantes.* (St. A. Gr., Atti Laghetto N. 38 (1552), N. 40 (7559).

[34] Nicolaus v. Salis-Soglio: *Mitteilungen des Geschlechtsverbandes derer von Salis II Heft,* Sigmaringen 1916, p. 17.

[35] L'art. 4° del Capitolato dell'8 febbraio 1763 stabiliva espressamente che il diritto di pesca alla foce della Mera dovesse appartenere tutto ai Grigioni. Eidg. Abschiede 7, 2 p. 1289.

[36] Salis: *Mitteilungen,* II Heft, p. 19.

semplicemente un privilegio, un'eccezione stabilita dalla più alta forza statale ad un ordinamento legale, secondo il quale era vietata la pesca alla foce della Mera. Questo divieto fu pubblicato tutto in generale anche dopo l'anno 1561 con le gride del Commissario: come principio esso valeva per tutti anche per quelli di Salis, ma questi potevano opporre un diritto più forte, un privilegio concesso dalla Dieta *(concessione, admissione)*,[37] per cui essi potevano sottrarsi al divieto.

Verso la metà del XVII secolo le gride che proibivano la pesca alla foce della Mera divennero sempre meno frequenti finchè scomparvero del tutto; con ciò cadde l'unico e visibile mezzo di far valere il diritto statale sopra questa parte del lago. Il privilegio di quelli di Salis divenne — secondo il loro pensiero — una proprietà; perciò la grande meraviglia e l'infiammata protesta quando il decreto delle Leghe, che fissava di nuovo i diritti dello stato, sottrasse a loro quella concessione. Questo decreto senza dubbio si deve far risalire alle determinazioni del grande congresso dei capi nel 1744 in cui « quei privilegi che ostacolavano la signoria di tutto il paese e che erano stati rilasciati da congressi o da diete senza l'approvazione della comunità dovevano essere annullati, ed essere riconfermati invece quelli che non menomavano la signoria del paese o che erano stati rilasciati dalle comunità ».[38] Il privilegio dei Salis fu rilasciato solo dai messi dei magistrati: e questa concessione era certo una limitazione alla signoria grigione nella pesca. Più tardi si permise a quei di Salis di pubblicare ai Comuni le loro pretese a quel diritto: ma sembra che essi non abbiano usufruito di questo permesso.[39]

A quale conclusione si sia giunti, non lo sappiamo, certo è però che il privilegio nella pesca di Salis e il diritto di pesca dei Comuni concesso dal contratto enfiteutico del 1541 dopo la terza Convenzione milanese non fu più riconosciuto. Ed è certo che il diritto di pesca alla foce della Mera con la caduta del paese soggetto andò perduto alla fine per le Tre Leghe e per quelli di Salis.

e) *La contesa per il diritto di pesca nel lago di Mezzola tra le Tre Leghe e i Comuni milanesi di Sorigo e Gera*

1. *Il contratto di pesca del 1534.*

(Testo v. Appendice N. 1)

I due Comuni di Sorigo e di Gera[40] posti sull'estrema riva destra del lago di Como formarono fino al 1620 un unico Comune sotto il

---

[37] Salis: *Mitteilungen*, p. 17 (Grida 1616) inoltre Bibl. Cant. Gr. Raggioni (B, 1538), p. 287. Archivio di quelli di Salis: *Strumenti interessanti di Chiavenne* N. 54.

[38] A. St. Gr., *Extrakten der Dekreten loblicher gemeiner Landen die Herrn Amtleuth und das Veltlin betreffend*, p. 288.

[39] Salis: *Mitteilungen*, II Heft, p. 20. Landesprotokoll 1783 p. 381, 489, 1734 p. 205.

[40] Questi comuni si trovano nel territorio delle Tre Pievi non lontano dal canale d'unione tra il lago di Mezzola e il lago di Como (Provincia di Como) vedi Carta.

nome di Sorigo.[41] Per quanto noi possiamo risalire nella loro storia, essi non appartennero mai alla contea di Chiavenna: ma tuttavia gli abitanti si mantennero in attivo commercio con la vicina contea. Sorigo era, come lo è anche oggi, un vero e proprio paese di pescatori: essi appaiono infatti molto presto come affittuari della pesca nel lago di Mezzola;[42] poi si presentano come tali anche singoli cittadini e il Comune.[43] Nel periodo Balbiani-Trivulzio tra il 1455 e il 1512 dei 18 contratti di pesca che riguardano i diritti di pesca nel lago di Mezzola,[44] 16 si riferiscono a gente di Sorigo, e solo in due casi [45] appaiono come affittuari persone di altri Comuni; ed è una percentuale molto elevata, se si pensi che in tutto questo tempo nessun singolo abitante della valle di Chiavenna è nominato come affittuario. In questo periodo gli abitanti di Sorigo sono quasi i soli autorizzati alla pesca nel lago di Mezzola, non come proprietari ma come affittuarii. I tributi in danaro non hanno il carattere di semplici tributi di ricognizione ma sono relativamente alti e devono essere mantenuti con grande regolarità. Dai documenti non risulta in alcun modo che gli abitanti di Sorigo abbiano avuto talora diritto di proprietà sul lago; ma essi ricevono in affitto *locatio-conductio, jure et nomine locationis,* tutto il lago dalla « Ripa di Mezzola » fino a Sorigo, oppure singole parti di esso.[46] Le locazioni non hanno un carattere di diritto feudale benchè esse siano fatte dal signore territoriale. il conte della valle di Chiavenna:[47] essi sono conchiusi secondo le regole del diritto romano nella forma e nello sviluppo degli Statuti chiavennaschi vigenti.

Con la signoria grigione i contratti d'affitto con quelli di Sorigo cessarono d'un tratto:[48] e questo per motivi politici.[49] Gli abitanti di Sorigo si sentirono evidentemente con ciò privati di una loro antica abitudine, perchè l'esercizio di pesca nel Laghetto era ormai necessario alla loro vita. Nella contesa che ne seguì tra le Leghe e Sorigo, quest'ultimo si affidò al suo signore, il duca di Milano, che il 3 gen-

---

[41] A. S. Milano (Confini Grig. Lago di Mezzola, cart. III). Riflessioni: delle comunità Gera ed Sorigo. *Cum sit quod homines Locorum Surici et Gere et Pertinentiarum yurisdictionis trium Plebium superiore Laris lacus unam constituerunt Universitatum seu Comunitatem Surici ecc.*

[42] 1456, 1464, 76 A. St. Gr., Atti Laghetto.

[43] *Recepisse a Consule Comuni et hominibus de Surico ecc.* A. St. Gr. 147 n. 12, 13.

[44] A. St. Gr., Atti Laghetto.

[45] A. St. Gr., Atti Laghetto 1507 N. 23, 1501 N. 25.

[46] Così per es., Bucca della Mera 1474 Atti Lagh. N. 8 e 11, *tractus et piscaria del Olzasco* 1456 Atti Lagh. N. 5, 8.

[47] A. St. Gr., Atti Lagh. N. 6. *In Lacu praefatorum Dominorum Comitum* N. 8: *De Lacu superiori praefatorum Comitum. In Laghetto Superiori Comitatus Clavennae Dominii Illustr. D. D. Trium Ligarum, ebenso* N. 48.

[48] Nei contratti d'affitto di pesca negli anni 1512-13 non entra come contraente nessun singolo abitante di Sorigo, ma in tre casi singoli cittadini e il Comune di Samolaco (affitto della Trivulzescha da parte dei Grigioni). Cfr. Parte III C. 2.

[49] Sorigo appartenne dal 1512 come parte delle Tre Pievi ai sudditi grigioni. Nella seconda guerra di Musso fu occupata dal Medeghino e dopo la pace non tornò più alle Leghe (Planta, Geschichte), p. 129.

naio 1534 diede autorità e ordinò a Barbavaria e a Speciano di regolare venendo ad un accordo con i delegati grigioni i rapporti dei diritti di pesca.

Dalla parte delle Leghe si presentarono Jiohan Travers e Georg Valer; già all'8 gennaio i delegati vennero ad un accordo anticipato, *conventum est per modum provisionis*: trasversalmente sul lago dal Sasso di Olzasca [50] al Sasso di Corbè (Sass Corbè)[51] fu tracciata una linea di divisione e si stabilì che i Grigioni avessero il diritto di pescare nella parte del lago superiore a nord della linea divisoria, e che la gente di Sorigo perciò non dovesse ostacolare la pesca in questa parte del lago ad eccezione della foce della Mera. La parte del lago a sud della linea doveva essere a disposizione esclusiva degli abitanti di Sorigo (v. Carta).

Accanto a questo contratto ci manca purtroppo ogni altro documento di questo tempo che ci dia indicazioni sulle circostanze che conducono a quel contratto. Noi vedemmo che per lungo tempo quei di Sorigo erano quasi gli unici affittuari della pesca nel Laghetto, ma pure essi non avevano accanto al diritto di usufrutto dell'affittuario stesso dell'oggetto d'affitto nessun altro diritto.

Nelle lotte per il diritto di pesca che seguirono più tardi (queste non finirono con la convenzione del 1534, anzi furono rinfocolate per tutto un secolo), i Grigioni affermavano che quei di Sorigo avevano usurpato i diritti fissati nella *conventio provisionalis* durante la guerra di Musso; quando poi erano ritornate le condizioni normali essi non avevano più voluto cedere « ai loro nuovi diritti » e per ottenere la conferma avevano chiamato in aiuto il loro signore, il duca di Milano.[52] Al contrario quei di Sorigo affermavano che l'ordinamento del 1534 altro non era che la conferma di un diritto consuetudinario da lungo tempo vigente (da tempo immemorabile).[53]

La forte divergenza delle opinioni nella comprensione di questo diritto non ci viene per nulla chiarita dai documenti, e perciò dobbiamo limitarci a delle congetture; come cosa sicura può valere il fatto che gli abitanti di Sorigo dal 1455 non avevano mai esercitato un diritto di proprietà sul lago di Mezzola; nè si può constatare dai documenti che un tale diritto esistesse prima. Se quei di Sorigo come appare dal contratto del 1534 già prima godevano del diritto di pesca nel lago di Mezzola, essi lo dovevano aver acquistato o da tempo immemorabile o tra gli anni 1512 e 1534. E' possibile che anche qui rimanesse il ricordo della libertà di pesca d'un tempo, degli antichi di-

---

[50] Si trova a nord di Dagio; vedi carta.

[51] Si trova a est del lago tra Verceia e l'antica foce dell'Adda; vedi Carta.

[52] A. St. Milano, Confini Grig. L. d. M. Cart. III: O. D. « che li continui turbidi (del Medici durante la guerra di Musso)... agevolavano a quelli de Sorico e Gera il modo di pescare a loro arbitrio nel Laghetto senza che gli locatori potessero averne raggione ». Dopo la pace gli abitanti di Sorigo si erano « accostumati all'usurpata pesca, portarono le loro doglianze al duca di Milano », ecc.

[53] A. St. Milano, Confini Grig. L. d. M. Cart. III: Riflessioni delle comunità di Sorigo e Gera.

ritti di marca, che come bene osserva il Grimm hanno qualche cosa d'imprescrittibile, ed anche quando sottentri la regalia, non scompaiono dalla coscienza del popolo. In ogni modo il fatto che il *Comunis et homines Surici* per lungo tempo erano stati gli unici affittuari della pesca, ha contribuito a fare in modo non che essi si considerassero proprietari ma che pretendessero l'esclusivo esercizio della pesca nel lago. Benchè alla fine i Grigioni spezzarono questa tradizione, ed arrestando la lunga serie dei contratti d'affitto con Sorigo, ed affittando ad altri l'uso della pesca, quei di Sorigo poterono, favoriti dalle circostanze (guerra di Musso)[54] senza essere ostacolati in alcun modo dal sovrano grigione, usufruire del lago ancora come prima. Con la pace della seconda guerra di Musso poterono sorgere quei veri e propri contrasti sul diritto di pesca tra le Leghe e quei di Sorigo, che alla fine condussero al contratto del 1534, che i Grigioni approvarono perchè da poco tempo erano state vinte le guerre e per non intromettersi di nuovo in affari con il vicino milanese. L'adesione può esser stata data anche perchè essi non conoscevano a fondo i loro diritti.[55] Infatti i Grigioni non avevano a loro disposizione i documenti sul diritto di pesca dei Balbiani e del Trivulzio che avrebbero potuto informarli sulla circoscrizione dei loro diritti, altrimenti il contratto probabilmente non sarebbe stato conchiuso in quel modo.

La pertinenza territoriale del Laghetto alle Tre Leghe fu passata sotto silenzio nel contratto: questo riguardava solo il diritto di pesca.[56] Come punto di confine meridionale della contea con il ducato di Milano valse anche poi, come prima, nei documenti dei Balbiani, la più volte nominata Torre di Olonio (e la torre di Dazio).[57] Per quel che riguarda il diritto di pesca molto gravi ne furono le conseguenze. Benchè alle Tre Leghe non fu contestata la proprietà del lago, tuttavia in quel contratto il loro diritto di pesca fu sensibilmente trascurato. Secondo la *consuetudo hactenus observata* (dalla cessione in regalia fino al 1534) fu compreso entro il diritto di pesca del proprietario della contea di Chiavenna tutta la distesa del lago dalla ripa de Mezzola, punto più settentrionale del lago fino alla torre di Olonio,[58] e rispettivamente fino a Datio (Dagio);[59] e corrispose così all'esten-

---

54 Planta: *Geschichte*, 124 e 130.

55 Risulta dai documenti che i Grigioni nei primi anni della loro signoria non avevano un'idea chiara dei loro diritti territorali e dell'estensione delle loro regalie di pesca. Così per es. nel 1514 (A. St. Gr., Atti Laghetto N. 28) nella cessione in affitto del lago per l'uso di pesca non vengono mai fissati i confini, come nei documenti del periodo Balbiani-Trivulzio. Gli affittuari potevano disporre del lago *secundum consuetudinem hactenus observatam.*

56 *Et quod per hanc conventionem nullum aliud Jus intelligit in dicto lacu quaesitum alicui partium praedictarum.*

57 P. S. S. C. V. 13, p. 122 e A. St. Gr., Lagh., N. 25, Buzzetti: *Palazzo biturrito* dei conti Balbiani p. 124.

58 A. St. Gr., Atti Laghetto 1510 N. 25: (affitto): *de loco superiori a turri de Olonio usque ad rippam Mezole,* (1512 N. 27).

59 A. St. Gr. N. 31 (1522) *regressus quod habent Mgci, Dni, Dni, trium Ligharum piscandi et piscari faciendi in lacu superiori a Datio supra.*

sione che già si era presentata nelle investiture dei Balbiani e del Trivulzio. I Balbiani in alcuni documenti avevano avuto come confine meridionale della parte di lago loro spettante Sorigo.[60] Per le Leghe il contratto del 1534 secondo il significato delle parole aboliva ogni diritto di pesca nella parte inferiore del lago;[61] qui l'esercizio della pesca apparteneva solo a quei di Sorigo: si creò così da tutta la parte inferiore del lago un luogo di pesca privato per questo Comune. Si capisce però che con ciò i Grigioni non rinunciarono al loro diritto di signoria, la pesca nella parte inferiore del lago sottostò di diritto come prima agli ordini degli organi grigioni specialmente a quelli del Commissario di Chiavenna. La creazione di un luogo di pesca privato in un bacino d'acqua statale avrebbe potuto in sè e per sè presentarsi senza ulteriori conseguenze, ma qui la posizione stessa non era semplice, perchè chi godeva di quel diritto privato era un Comune straniero.

Specialmente a questa concessione di un diritto di pesca privato si deve ascrivere il fatto che subito dopo nacquero nuove discordie per il diritto di pesca, che si trascinarono per due secoli e mezzo, per terminare poi nel 1762 con un successo per i Grigioni però incerto e di breve durata. Le condizioni giuridiche della parte settentrionale del lago erano migliori: qui la pesca apparteneva specialmente ai Grigioni. Quei di Sorigo avevano solo un diritto di partecipazione, poichè non si poteva loro vietare la pesca in questa parte del lago.[62] Anche con la concessione di questo diritto era leso in modo sensibile il diritto di pesca grigione. Tuttavia i pescatori di Sorigo sapevano che essi stavano sotto la giurisdizione delle Leghe e che in caso di una infrazione alla legge sarebbero stati tratti dinanzi al giudice grigione, mentre nella parte meridionale del lago che stava de jure sotto la signoria grigione i Comuni esercitavano i loro diritti di pesca senz'essere disturbati dalla giurisdizione dei vicini. Questo stato di cose durò tanto che alla fine come limite politico del lago non fu considerata più la torre di Olonio, ma i limiti stabiliti nel 1534 dal Sasso di Olzasco al Sasso di Corbè. Da un limite per il diritto di pesca si passò così ad un confine statale: la conseguenza fu che la parte inferiore del lago andò perduta per i Grigioni, non solo in rapporto all'esercizio della pesca, ma anche in rapporto all'amministrazione della pesca e a tutti gli altri diritti statali. Non ci è noto quando e come sia avvenuta questa definitiva separazione, se con un contratto,[63] o solo con l'effettivo esercizio da parte di Sorigo dei diritti prima appartenenti alle Tre Leghe. Questo spostamento del confine territoriale era certamente dopo il 1639[64] un

---

[60] A. St. Gr., Atti Lagh. (1464): *in toto lacu et hoc a Surico in sursum* ecc. N. 7 e 12 (1474) N. 8: *usque ad burgum de Surico.*

[61] Vedi più sotto: Carta.

[62] *Cum hac conditione, quod dicti homines Surici non possint prohiberi piscari in dicto lacu superiori versus Clavennam, ubi eis placuerit excepta bucca Mere.* Vedi aggiunta N. 1.

[63] Un tale regolamento fu dato forse da una convenzione posteriore nel 1539 di cui non ho potuto trovare il testo. (Cfr. A. St. Milano: Confini Atti Lagh. Cart. III).

invincibile tema di contesa, che sorpassò di importanza nel corso del tempo le questioni sul diritto di pesca con questo connesse. La lotta che era nata nel 1534 dalla convenzione del diritto di pesca era divenuta una lotta per il territorio. La parte di essa che riguardava il diritto di pesca si presentò di nuovo nel 1763.

Nei primi anni dopo la conchiusione della convenzione i due partiti si tennero al nuovo regolamento; così il Presidente del senato imperiale della provincia milanese potè riferire che *ad hoc usque tempus in eo* (trattato del 1534) *pacifice perseveratum fuit.*[65]

Nei contratti d'affitto, da parte delle Tre Leghe ci si mantenne alla regola che i diritti di altre singole persone autorizzate alla pesca e di comuni non dovevano essere lesi;[66] ma già nel 1569 ci incontriamo in una grave infrazione alla convenzione: il commissario di Chiavenna il 5 maggio di quell'anno pubblicò una grida per cui tutti gli stranieri avevano la proibizione di pescare nella parte superiore del lago.[67] Perciò un uomo di Sorigo che aveva trasgredito l'ordine di questa grida fu preso e fu punito dai Grigioni. Dopo poco tempo uscì una grida contraria del duca di Milano Albuquerque,[68] che sosteneva il diritto del Comune di Sorigo secondo la convenzione del 1534. Da ambedue le parti si minacciò l'esecuzione più severa delle pene straordinarie più gravi (galera fino a tre anni) per chi violasse quegli ordini; la dieta delle Tre Leghe stabilì il 7 giugno che ogni pescatore straniero che avesse violato le gride grigioni, potesse senz'altro venir ucciso.[69] Sotto queste condizioni era naturale che non si potesse più pensare ad una reintegrazione pacifica del trattato fino allora vigente.

Non si può ora venir a parlare degli ordinamenti, gride e contratti che seguirono. La condizione giuridica non fu più cambiato; dalla parte di Milano ci si ostinava sul trattato del 1534, benchè fosse stato fatto provvisoriamente, *conventio provisionalis.* Le violazioni del contratto, che avvennero molto frequentemente e da parte dei pescatori di Milano e da parte di quelli grigioni, non mai permisero, che i rapporti per il diritto di pesca nel lago di Mezzola fino al 1763 fossero regolati da un ordinamento pacifico. Finalmente in questo anno si fece con il terzo trattato milanese il regolamento tanto desiderato.

---

64 In questo anno si sperava una risoluzione pacifica per mezzo del primo capitolato milanese, ma questa non si potè ottenere.

65 A St. Milano: Confini Grig. L. d. M. Cat. III.

66 *Partes non intendunt facere... aliquod praejudicium personis seu communitatibus, jus et actionem piscandi in dicto Laghetto,* A. St. Gr. N. 38 (1552) N. 39 (1559).

67 A. St. Bil., Confini Grig. L. d. M. I., *nequis Rhetorum ditioni non subiectus in lacu superiori Mezole... piscari audeat.*

68 A. St. Gr., Atti Lagh. N. 60.

69 Il Commissario delle Tre Pievi a Albuquerque il 4 luglio 1559: ma sia ancor lecito ai loro sudditi di amazzar chiunque de nostri contravenienti.

2. *Le determinazioni sul diritto di pesca della terza Convenzione milanese dell'8 febbraio 1763*

La contesa per il diritto di pesca tra i Grigioni e il Comune di Sorigo prese a principio del XVII secolo una piega pericolosa per i primi. Con un decreto del 17 maggio 1606 il governo milanese aveva autorizzato la cassa statale reale ad imporre un dazio sul diritto di pesca *jus datii Pischeriarum*: nel lago di Como e nei suoi affluenti si poteva in avvenire pescare solo con reti timbrate, cioè piombate. Per la piombatura fatta dai funzionari statali si doveva pagare una tassa al fisco: questo dazio posto sulle reti era una derivazione della regalia di pesca statale: perciò anche le reti dei privati dovevano essere timbrate.[70] Fu nominata una commissione che in nome del fisco doveva prender possesso di tutte le acque pubbliche soggette allo stato.[71] Principalmente ci si prese cura dei diritti di pesca dei Comuni di Sorigo e Gera che nonostante una grande protesta furono sottoposti al *datium bulli retium*.[72] E come se ciò non bastasse funzionari reali procedettero oltre e cercarono di prender possesso anche della parte superiore del lago di Mezzola appartenente al territorio grigione per poter sottoporre a regalia anche qui la pesca.[73] Per impedire un tale abuso contro il diritto di pesca grigione il Commissario di Chiavenna nel 1638 si presentò a Milano. Egli ottenne che il magistrato rivedesse i limiti del diritto di pesca fissati nel contratto del 1534 e gli fece notare che il fisco imperiale poteva aver delle pretese solo sulla parte meridionale del Laghetto in cui vi era l'esclusivo diritto di pesca dei sudditi milanesi (Sorigo e Gera). Benchè in questo caso si fosse assecondato il desiderio del funzionario grigione,[74] si venne ancora più tardi a contesa parecchie volte con Sorigo (Milano).[75] Il contratto del 1534 non accontentò nessuna delle due parti, cosicchè già da lungo tempo si presentò il desiderio di trovare una risoluzione pacifica. Per

---

[70] *Datium bulli retium dicti lacus Larii nihil diversum esse a iure piscandi et prohibendi.* A. St. Milano, Confini Grig. Cart. III.

[71] Relazione della Commissione in A. St. Milano, acque laghi, Como. Pesche, Fasc. I N. 262: *se contulerunt ad capiendam possissionem nedum aliisque Lacubus... et locando jus piscandi praesertim in loco Gerae et Sorici.*

[72] Molto numerose sono le proteste dei due comuni contro questo atto dello Stato: si indirizzavano specialmente contro quelle gride che volevano istituire un regolamento legale della pesca in tutto il lago di Como: A. St. Milano: Como, Laghi, Pesche.

[73] Lettera di Alexander Besutius al duca di Feria 1619 agosto 17. A. St. Milano: Confini Grig. L. d. M. I.

[74] A. St. Milano: Laghi Como II N. 262. Fu ordinato, *non aliter se processurum fore nisi, cum clausulis quod futurus Emptor (del Datium bulli retium) exscendere possit in ea tantum parte que est Juris Regiae Camerae et sine prejudicio Jurium D. D. Rhetium.*

[75] Quando il 20 maggio del 1677 il Presidente ed i questori, che dovevano amministrare le rendite e i beni reali e ducali, proposero la vendita dei diritti di pesca appartenenti al re *tamquam de regalibus*, i capi e i consiglieri della Republica delle Tre Leghe protestarono perchè la vendita « indubitatamente cagionerà disgusti e nove pretensioni ». A. St. Milano: Conf. Grig. L. d. M., Cart. I.

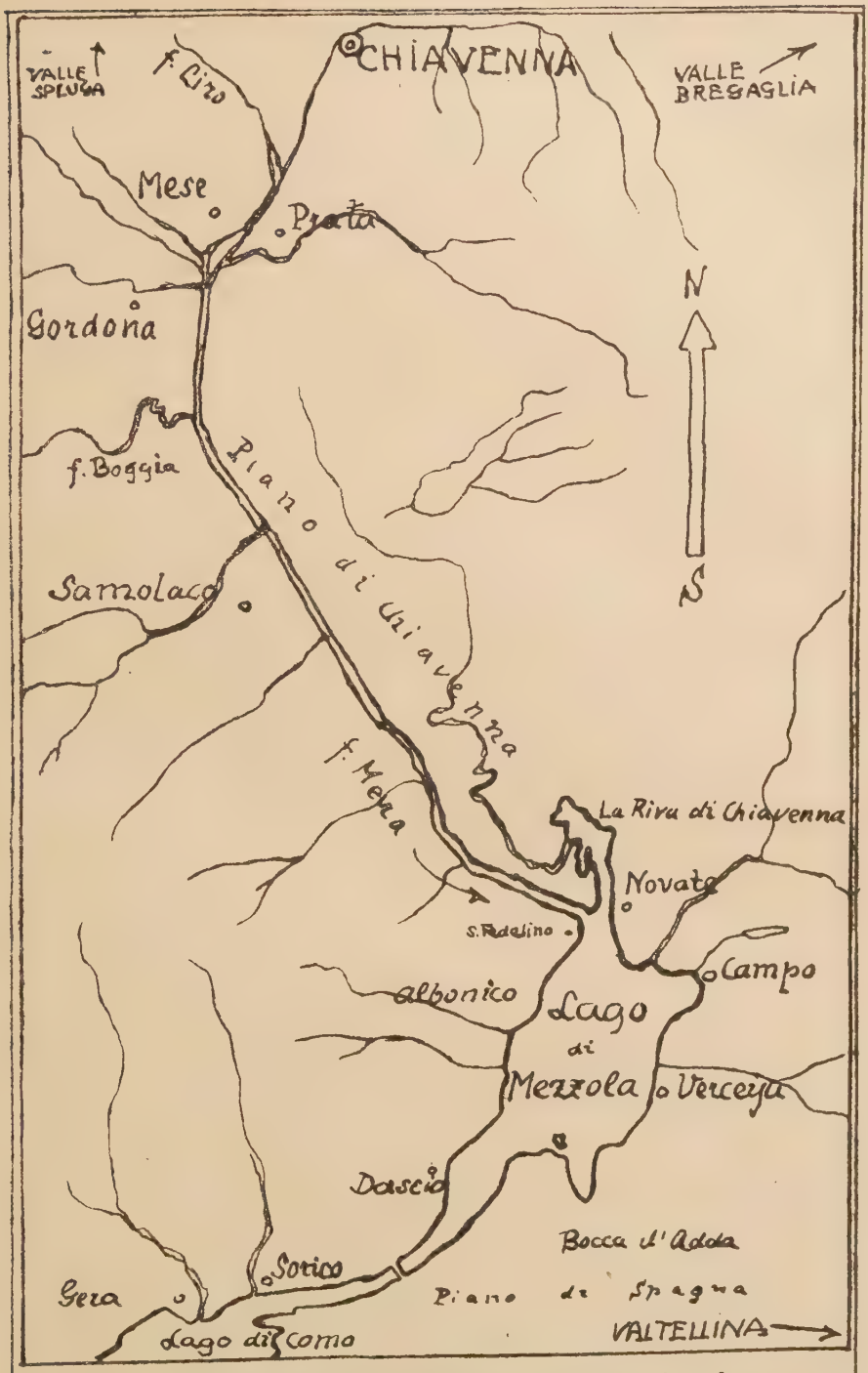

Valle di Chiavenna e bacino del lago di Mezzola

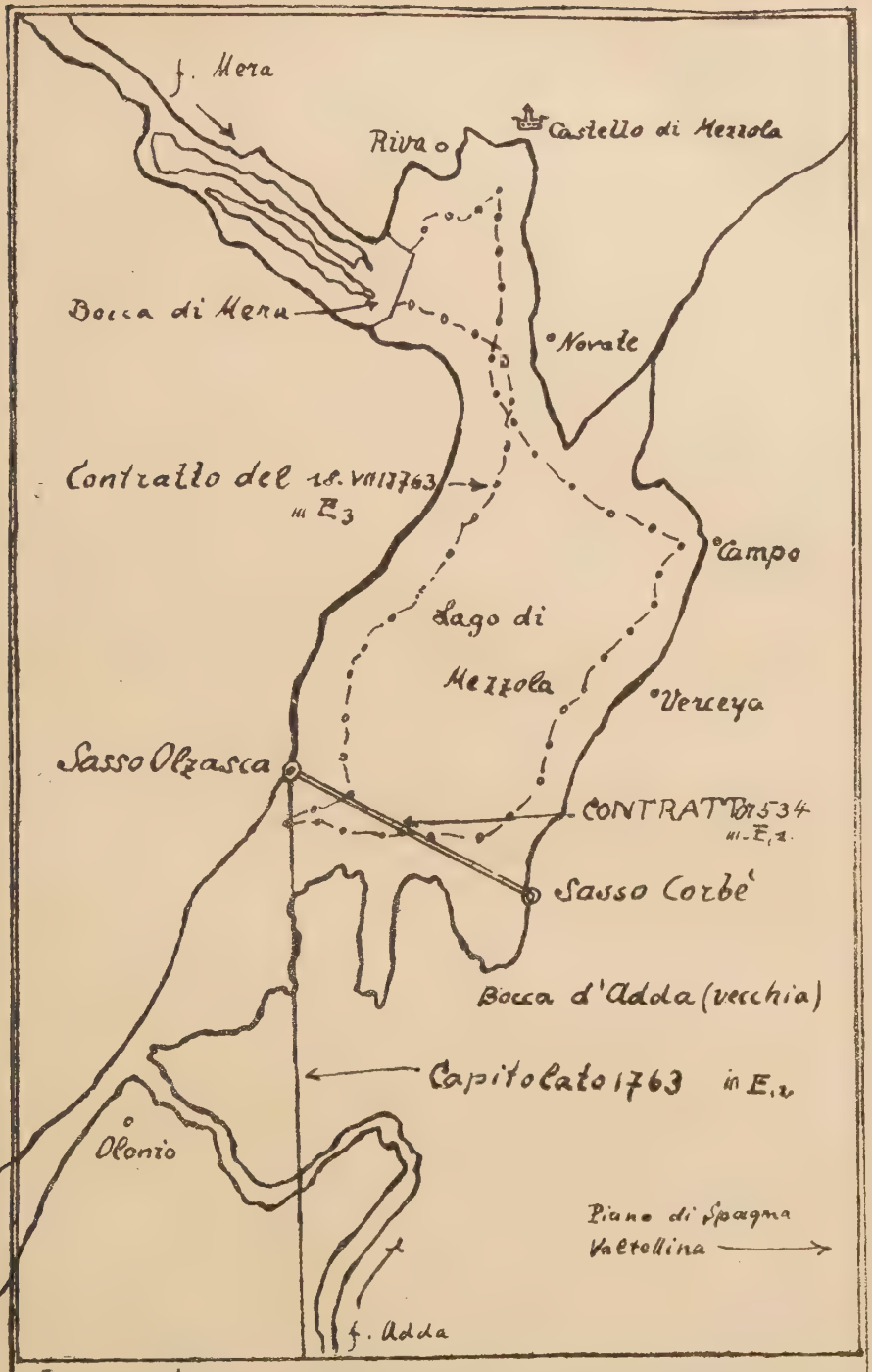

Lago di Mezzola 1ª Mappa della linea e dei Termini di confine tirata fra lo Stato di Milano e Dominio Veneto 1764

questo si doveva fissare con precisione e definitivamente il confine statale, perchè non si poteva continuare in questa condizione in cui la linea di confine fissata nel contratto del 1534 formava anche il confine di stato; a cui si era giunti per i difficili rapporti che v'erano tra i sudditi grigioni negli anni della rivoluzione dal 1620 fino al 1639.

Con la prima Convenzione milanese il 3 settembre 1639 si avrebbe avuto occasione di togliere quella mancanza di sicurezza nei confini; ma la si trascurò. Più volte v'erano state conferenze per abolire le lunghe controversie nel diritto di pesca e per definire i limiti nel Laghetto, ma tutte furono senza risultati, si ritornò sempre allo *status quo ante* del contratto del 1534.[76]

La terza Convenzione milanese l'8 febbraio 1763 portò la risoluzione tanto desiderata. Anche in questo trattato che fu conchiuso tra le Tre Leghe e Milano[77] si pose la questione del Laghetto, come già nella seconda Convenzione del 1726, come uno dei punti più importanti del programma dei Grigioni.[78] Essi avevano raccolto ora una grande quantità di materiale per dimostrare i loro diritti di pesca e di proprietà sul lago di Mezzola.[79] Ma a Milano non si dava gran peso a questi documenti, perchè molto raramente erano stati conchiusi tra sudditi grigioni e sudditi milanesi, ma soltanto tra persone che erano sottoposte alla signoria delle Leghe. Si voleva perciò chiarire sotto queste condizioni che si concedeva alle Leghe il lago insieme a Piantedo che formava oggetto di disputa, ma non in base a un esame di carattere giuridico, ma come un dono della « maestà imperiale-reale-apostolica dell'imperatrice Maria Teresa di Austria », che allora era duchessa di Milano. Ma i Grigioni poichè volevano ad ogni modo che le noiose controversie sui confini fossero abolite, sebbene « indugiassero i signori deputati grigioni a ben convincersi, che una debole Repubblica poco può far valere i suoi diritti contro una regina così potente », accettarono senz'altro la cessione del lago come « una generosa azione ».[80]

L'8 febbraio 1763 fu firmato in Milano il contratto tra i delegati milanesi e quelli grigioni. Secondo l'articolo 11 della Convenzione il Laghetto passò ai Grigioni e fu concessa loro « la signoria e la sovranità riservato però il diritto di proprietà privata.[81] Il confine dello stato fu segnato da una linea retta dal Sasso di Olzasco al Monte Legnone, cosicchè tutto il Laghetto (ad eccezione del braccio di collegamento col lago di Como), passò sotto la signoria grigione. Con questa cessione la Repubblica grigione ebbe anche il diritto di pescare nel

---

76 Giudizi nell'aprile 1669 tra i Girigioni e Sorigo (Milano) A. St. Milano Conf. Grig., L. d. M., Cart. I., 1714 conferenza a Gravedona ibidem. 1720 A. St. Gr., Atti Laghetto. Inoltre *Geschichte der Unterhandlung* (Pfefer 1764 p. VIII).

77 Sprecher Andreas: *Geschichte* V. I, p. 368 e seg.

78 Ibidem, p. 202 e seg. Rufer: *Introduzione* p. XXIX e seg.

79 Le copie di questi documenti si trovano in A. St. Gr. e formarono la principale base di questo lavoro.

80 Pfeffer: *Geschichte der Unterhandlungen,* p. LXIV e seg.

81 Vedi *Eidgenössische Abschiede,* vol. 7, 2 p. 1289 ed anche Pfeffer: *Unterhandlungen,* p. 7.

Laghetto; ma il diritto privato degli abitanti di Sorigo rimase: essi erano autorizzati anche per l'avvenire a pescare in tutto il lago ad eccezione della « bucca di Mera ».[82]

Così i Grigioni furono liberati dal contratto provvisionale del 1534 a loro gravoso e completamente contrario allo sviluppo storico. L'imperatrice d'Austria, benchè da sua parte espressamente non lo riconoscesse era ritornata alle condizioni giuridiche vigenti prima della Convenzione ed aveva restituito alle Tre Leghe come pretendenti di diritto alla contea di Chiavenna il lago di Mezzola, come era avvenuto nei secoli precedenti.[83] Con la signoria territoriale fu anche riconosciuta l'annessa signoria di pesca. in modo che anche per l'avvenire i Grigioni dovevano riconoscere i diritti dei Comuni milanesi. Queste condizioni che riguardavano esclusivamente i diritti di pesca regolavano gli interessati subito dopo conchiuso il contratto (v. terza Parte E. 3). La terza Convenzione Milanese del 1763 rappresentava per i Grigioni riguardo al Laghetto un notevole successo, quello che essi volevano ottenere l'avevano ottenuto; ma non era loro riuscito di raggiungere quel diritto in base all'abbondante e incontendibile materiale documentario, di convincere del loro diritto con una chiara dimostrazione gli avversari, benchè anche a quelli non mancassero delle buone basi giuridiche contro di essi.[84] La Repubblica delle Tre Leghe un tempo così superba non aveva esitato a rinunciare alla dimostrazione del loro diritto che chiara come il sole appariva dagli atti ed a ricevere il lago come donativo di sua maestà. Pur tenendo conto che le Tre Leghe di fronte al potente ducato di Milano che dipendeva dall'impero d'Austria era in una cattiva posizione, perchè i milanesi si rifiutarono di riconoscere una dimostrazione che loro dessero i Grigioni,[85] e tenendo conto che in quelle condizioni essa era spinta ad una risoluzione, tuttavia la Convenzione milanese in rapporto al regolamento del diritto territoriale e di pesca nel lago di Mezzola fu per i Grigioni un insuccesso sotto l'aspetto giuridico e morale.

3. - *Il contratto di pesca del 1763 (18 luglio)*

Con la conferma definitiva dei confini dello stato con una linea dal Sasso di Olzasca al Monte Legnone nella signoria sopra il lago,

---

[82] *Allwo die Fischerei denen Herrn Bündtnern gänzlich zugehören solle.* Articolo 4 della Convenzione del 1763; *Eidgenössiche Abschiede* 7, 2 p. 1290.

[83] I grigioni avevano domandato come punto di confine la torre di Dagio, che aveva formato il confine verso Milano anche al tempo dei Balbiani e del Trivulzio. Milano in questa questione non era entrata, perchè questo confine verso il Monte Legnone era troppo vicino al Forte di Fuentes. Per questo motivo e non in riferimento al trattato del 1534, era stato scelto il Sasso di Olzasco come punto di confine. Vedi sotto Carta.

[84] Pfeffer: *Geschichte der Unterhandlungen*, LXII.

[85] A. St. Milano: Confini Grig. L. d. M. o D. Istruzions.

veniva riconosciuto anche il diritto di pesca grigione nella parte meridionale del lago tra la nuova linea di confine e quella fissata come limite al diritto di pesca nel contratto del 1534.

Una conferenza indetta da ambedue gli stati [86] doveva prendere in considerazione questa nuova posizione giuridica ed anzitutto un'inchiesta del Comune di Gera, in cui egli desiderava di trattare nel miglior modo possibile i suoi diritti (1534). Poichè non si poteva venire ad un accordo fra i delegati dei due stati e perchè d'altra parte il Comune di Gera spingeva ad una decisione,[87] fu conchiuso un contratto (18 luglio 1763) in cui così si stabilì:[88] La pesca costiera doveva divenire nazionalizzata; quelli di Gera ebbero l'esclusivo diritto di pesca sulla riva milanese del Sasso di Olzasca fino alla foce della Mera (con esclusione della striscia lacuale larga 60 passi del luogo di pesca che v'era colà). I Grigioni potevano su tutte le altre rive del lago esercitare la pesca.

Nelle parti mediane del lago potevano pescare insieme i grigioni e quelli di Gera. Il confine tra il diritto costiero nazionalizzato e quello comune della pesca nel lago profondo fu posto a 100 trabucchi dalla riva. Tanto i Grigioni quanto quei di Gera non potevano avvicinarsi a pescare alla riva straniera più di 100 trabucchi (vedi più sotto Carta). Queste distanze erano misurate in inverno quando l'acqua era più bassa. Se lo specchio d'acqua saliva più tardi, non lo si doveva calcolare nella determinazione dei confini, ma l'aumento del lago in seguito ad alluvioni doveva essere considerato come pertinenza del paese, su cui affluiva.

Agli abitanti del paese di Sorigo fu garantito l'esercizio dei loro diritti di pesca « secondo il trattato ». Perciò non valse per loro questo contratto del 18 luglio 1763, ma la loro posizione rimase uguale a quella della Convenzione dell'8 febbraio 1763: essi dovevano esercitare la pesca su tutto il lago grigione (fino alla linea di confine dal Sasso di Olzasca al Monte Legnone) insieme ai Grigioni. Inoltre fu riconosciuto alle Tre Leghe specialmente « il diritto di fare leggi e di punire i colpevoli completamente e illimitatamente ».

Sembra che gli abitanti di Gera si siano accorti subito dopo la conclusione di quel trattato che esso non era loro favorevole.[89] Volentieri essi sarebbero ritornati al contratto del 1534 ma i Grigioni non cedettero, anzi stabilirono che le stesse conclusioni fossero proclamate nell'Editto del 1781, come base della giurisdizione del Comune di Gera (v. Aggiunta 2, Art. 1).

---

86 Pfeffer: *Unterhandlungen* (1764). Istruzione milanese p. 85. Istruzione grigione p. 87. La conferenza si tenne in Chiavenna.

87 Alla vigilia della conclusione dall'unione dei Comuni di Gera fu stabilita una delegazione che a Chiavenna dinanzi alla conferenza dei rappresentanti milanesi e grigioni sorvegliasse i diritti dei Comuni alla pesca nel lago di Mezzola *acciochè non venghi prejudicata la ragione che loro hanno di pescare in detto lago.* I rappresentanti dei Comuni possono perciò aver spinto alla conclusione.

88 Testo del contratto in *Unterhandlungen* cit p. 80 (testo italiano) p. 100 (testo tedesco).

89 Vedi Parte III F., e Appendice, Documento 2 Art. 1.

f) *L'editto federale di pesca del 1781*

(Testo vedi Appendice, aggiunta 2)

Un regolamento legale definitivo della pesca era impossibile fino al 1763.[90] I Grigioni erano stati costretti ad accontentarsi di quelle condizioni per mezzo di occasionali divieti, che erano stati emanati dai Commissari o dalla Dieta.

Con la terza Convenzione milanese del 1763 si era creata una buona base, su cui si poteva costituire un ordinamento della pesca che servisse ad ambedue gli stati.[91] Subito dopo la ratificazione della Convenzione convennero in Chiavenna rappresentanti di ambedue gli stati, di Milano e della Repubblica delle Tre Leghe per prendere insieme i necessari preparativi per la pubblicazione dell'Editto, e per conciliare, sulla base di proposte fatte dal conte Firmian rappresentante dell'Austria in Lombardia, i singoli articoli con le richieste grigioni (v. nota 91). Lo scopo dell'editto era di promuovere la conservazione e l'incremento dei pesci e soprattutto di impedire i furti nella pesca come si erano fatti fino allora. La condizione dei pesci nel Laghetto sembra infatti che in quel tempo sia stata relativamente peggiore: l'editto doveva soprattutto impedire che si progredisse in questo, e cioè la pesca sia nel modo che nella natura dell'esercizio ed anche in rapporto al tempo doveva essere limitata. Perciò si dovevano prendere dei provvedimenti di punizione per i trasgressori, e questi dovevano essere regolati con precisione.

Ma anche ora si mostravano grandi difficoltà: il rappresentante austriaco Firmian pretendeva trattando con i Grigioni che essi emanassero una grida, per cui fossero proibite nel lago grigione le costruzioni in legno e in muratura, che potessero servire alla pesca.[92] La delegazione grigione si oppose energicamente a questa pretesa ed affermarono che fino a che tali costruzioni fossero permesse nella parte inferiore del lago milanese, non si avrebbe potuto assolutamente parlare di un divieto di tal genere per i Grigioni, che sarebbero stati danneggiati senza che la coltura dei pesci ne avesse alcun utile.[93]

Anche quando una volta si presentò un progetto grigione [94] non si venne a nessun accordo: poichè anzitutto esso doveva essere preso in considerazione e giudicato dalle due parti interessate; Como e Milano

---

[90] Vedi più sopra Parte III B.

[91] L'art. 9 del capitolato milanese del 1763 diceva: «Um denen Mitzbränchen vorzukommen welche in Ansehung der Jagd und der Fischerey beyderseits Unterthanen je eines in des andern Gebiet vornehmen möchten, so wird man ben Anlass der Zusammenkunft obgedachter Commissari die jenigen wechselhaften Verordnungen vorschreiben, die dem Fall angemessen sind, und die Ihre Excellenz der Graf von Firmian vorzuschlagen belieben wird (*Eidgen. Abschiede*, Vol. VII, 2 p. 1292). PFEFFER: *Geschichte der Unterhandlungen*, p. 10.

[92] A. St. Gr., Atti Lagh., XV sec. Lettera 2 febbraio 1764: proibizione di tenere o far costruere, murere, palificate o legnare o simili altri ordini atti a prender pesci.

[93] A. St. Gr., Atti Laghetto 1763.

[94] A. St. Gr., Atti Laghetto 1764.

e i Comuni di Sorigo e Gera diedero i loro giudizi.[95] Le modificazioni preposte dai governi di Como e di Milano richiedevano che la grida grigione si accordasse con le gride di Como, specialmente con quella del 1774, riguardo alla forma delle reti, alla grandezza delle maglie e al tempo di riserva. Essi partivano dalla considerazione che con l'appoggiare quanto più fosse possibile l'editto grigione alle gride già esistenti non solo si sarebbe servito allo scopo dell'ordinamento (la conservazione del pesce a vantaggio pubblico) ma che si sarebbero stroncate le sconvenienti dei due Comuni di Sorigo e Gera. Questi ultimi cercavano di opporsi con tutti i mezzi a quel regolamento di pesca e non compresero perchè anche i loro diritti particolari dovessero essere regolati da una signoria straniera. Anzitutto essi non volevano più riconoscere il contratto del 1763 [96] perchè li gravava in modo eccessivo. Sia pur concesso, dicevano, che nel luglio del 1763 quelli si siano lasciati indurre a fare quel contratto, per cui solo la striscia costiera del territorio milanese era data per esclusivo esercizio della pesca ai Comuni, ma bisogna anche comprendere, che quelli d'allora non ebbero intenzione di lasciare un eterno danno ai loro posteri. Anche materialmente i Comuni facevano delle richieste in parte inaccettabili: si rifiutavano di acquistare le nuove reti prescritte dai Grigioni, volevano che il tempo di riserva per la fregola dei pesci fosse fissato al massimo per un mese, ed anche si opponevano a proposito delle costruzioni per la pesca *Divieto di legnari*.[97] Lo spirito che animava le richieste della gente di Sorigo e di Gera, risulta molto chiaramente dai giudizi espressi con molto senno da Como e da Milano: « In esse (cioè nelle opinioni sul programma grigione) rappresentano più cose, delle quali la maggior parte repugna agli ordini e regolamenti veglianti in materia di pescagione... l'asserito diritto privativo di pesca negli enunziati siti, non possono dispensarsi sotto preteso alcuno dell'osservare le leggi stabilite per la direzione della pesca e per la conservazione del genere, alle quali tutti indistintamente e generalmente sono obbligati ».[98]

Da Como e da Milano si pretendeva energicamente la definitiva emanazione dell'editto, ma i Grigioni per questa passiva opposizione di quei di Sorigo e di Gera potevano solo difficilmente trovare una risoluzione che accontentasse le due parti. Finalmente dopo diciotto anni dalla conclusione del capitolato del 1763 fu emanato l'editto dai capi e dai consiglieri delle Tre Leghe (21 settembre 1781).[99] Nella redazione ci si era con diritto strettamente tenuti alle proposte di Milano, senza tuttavia trascurare il punto di vista grigione. Nell'editto fu anzitutto fissato il circolo di quelli autorizzati alla pesca nel Laghetto (art. 1), poi vi erano diverse determinazioni che dovevano

---

95 A. St. Milano: Confini Laghetto, Cart. III. Consulta del Tribunale di Provisione e dei Sindici delle Vettovaglie e Dodici di Provisione di Como. Riflessioni delle comunità di Gera e Sorigo ecc. S. D.

96 Vedi sopra Parte III E, 3.

97 A. St. M., Riflessioni delle comunità di Gera e Sorigo.

98 A. St. M., Consulta (v. nota 93).

99 Cfr. Löbl. Gem. Landen Stands-Protokoll 1781 p. 1216 (A. St. Gr.).

limitare l'esercizio della pesca (art. 2, 10). Anche la sorveglianza sulla pesca era regolata (art. 11 e 13) e le punizioni alla violazione dell'editto, mentre al diritto di caccia era dedicato un unico articolo che confermava le determinazioni della grida generale.[100]

Il contenuto dell'editto di pesca è sostanzialmente il seguente:[101]

I. - *L'autorizzazione alla pesca* (art. 1)

Questa fu limitata secondo l'art. 4 della Convenzione del 1763, per ciò che apparteneva a Milano, agli abitanti di Sorigo e di Gera e dalla parte delle Tre Leghe, a quelli che dovevano ricevere dai Grigioni stessi il loro diritto. La limitazione di ambedue i diritti doveva avvenire in modo conforme al contratto del 1763.[102]

Nel progetto milanese di Paolo de Silva [103] come autorizzati dalle Tre Leghe erano nominati i Comuni della Valle di Chiavenna. I Grigioni cambiarono questo passo, perchè volevano tenere liberamente il loro diritto di signoria. Essi pretendevano per sè tutto il diritto di pesca secondo il contratto del 1763: perciò il contratto enfiteutico del 1541 [104] fu abolito per quella parte che riguardava i diritti di pesca: l'ulteriore cessione del diritto di pesca fatta dai Grigioni dovette profondamente amareggiare i Comuni della valle, sì che contribuì a preparare la liberazione dei paesi suddetti dalla signoria grigione.

II. - *Limitazioni dell'esercizio di pesca*

1) Limitazioni di tempo.

La pesca nel tempo della fregola fu principalmente proibita. Solo le anguille e i lucci per i danni ch'essi arrecano potevano essere presi in ogni tempo. Per i principali modi di pesca furono particolarmente designati i tempi di divieto (v. Appendice 2, Art. 2).

2) Limitazioni di luogo non furono propriamente designate nell'editto stesso.

Si rinviava all'Introduzione della Convenzione e all'art. 1 del contratto del 1763 tra i Grigioni e Gera; in cui le limitazioni locali fissate dovevano valere anche ulteriormente.

3) Limitazioni del peso del pesce preso.

Si fissò un peso minimo; i pesci d'un peso minore di due oncie non potevano essere presi; si escludevano gli agoni ed anche i lucci perchè dannosi. (Art. 2).

---

[100] JÖRIMANN: *Das Jagdrecht Gemeiner III* Bünde p. 305.

[101] Cfr. per i singoli punti gli articoli trascritti nell'aggiunta N. 2 dell'Editto del 1781.

[102] Vedi più sopra Parte III E, 2.

[103] A. St. Milano: Confini Laghetto, Cart. III: Suggerimenti affine di prevenire gli abusi ecc. Art. I.

[104] Vedi sopra Parte III C, 2.

4) Limitazioni dell'uso di strumenti per la pesca.

a) Strumenti di pesca mobili. Per le reti comunemente adoperate si fissò la larghezza delle maglie secondo il regolamento milanese.[105] Perciò furono preparati modelli secondo la misura fissata in modo che ognuna delle parti interessate ne avesse un esemplare. I modelli dovevano essere conservati negli Archivi di Como, Chiavenna e Milano: inoltre le guardie campestri (campari) dovevano avere un tale modello a loro disposizione per controllare le reti (art. 13). La fabbricazione e l'uso di reti non corrispondenti al modello furono severamente puniti.

Furono stabilite però diverse eccezioni a questa regola: Si stabilì che per la pesca degli arbori e delle arborelle (eccetto durante il tempo di riserva dalla metà di maggio alla fine di giugno (art. 3) si potessero adoperare anche le reti non fissate dai modelli cioè con maglie più strette di quelle prescritte. Per evitare degli abusi, finito il tempo della pesca degli arbori (dalla fine di giugno alla metà di maggio) tali reti con le maglie strette dovevano essere ritirate e conservate da una speciale autorità. Inoltre l'uso di tali reti era permesso durante la quaresima e l'avvento,[106] perchè il maggior consumo di pesci in questo tempo rendeva necessario una pesca più intensa. Anche queste reti usate per la pesca durante il tempo di digiuno, finito questo periodo, dovevano essere dati in custodia. Infine fu fatta anche una eccezione per la pesca delle trote; per tutto l'anno si potevano pescare con reti a maglie strette, senza che queste fossero poi consegnate. Severamente proibito era l'uso di tali reti per la pesca delle specie riservate (art. 5-8).

b) Strumenti di pesca immobili: ogni qualità di modi di pesca fissi (costruiti) era proibito (murare, palificate e legnari). Tanto dalla parte grigione che dalla parte milanese si sperava di iniziare con questo divieto un aumento della coltura dei pesci, ma si aveva da spezzare l'ostinata resistenza della gente di Sorigo e di Gera, che volevano usare ancora dei mezzi di pesca fino allora adoperati, senza voler considerare la necessità di un ordinamento della pesca che favorisse la conservazione dei pesci (art. 9).[107]

c) Pesca con la calce e col veleno. Qui si ripeteva ciò che era

---

[105] La misura delle maglie fu così stabilita (maggio): 1) per Panterne e Tremaggio 2,25 centimetri; 2) per Bottera 0,55 cm.; 3) per Lassolo 0,50 cm.

[106] La quaresima durava 40 giorni, *tempus quadragesimale.* Durante questo tempo secondo quanto risulta dai documenti chiavennaschi sulla pesca gli affittuari della pesca dovevano dare ai loro proprietari maggiori quantità di pesce. Così per es. A. St. Gr., Atti Lagh. N. 40 (1559): gli affittuari della pesca di Sorigo hanno il dovere di dare ciò che segue al comune di Chiavenna come proprietario: *tempore quadragesimali cuiuslibet anni durante presenti locatione saltem duabus vicibus singula hebdomoda quadragesimae et a medio mense Maii usque ad medium mensem Julii et per reliquum tempus anni saltem una vice videlicet in die Veneris et saltem libra quinquaginta pro una quaque vice pisces boni generis ad vendendum in terra Clavennae* (inoltre ibidem N. 38, N. 41).

[107] Vedi sopra Parte III F.

stato stabilito nel capitolo 21 della Grida Generale,[108] in cui oltre le severe punizioni si proibiva la pesca con la calce e con altre sostanze dannose ai pesci (art. 10).

III. - *La sorveglianza sulla pesca*

Essa era compito delle guardie campestri (campari). Ciascun Comune secondo lo statuto[109] doveva sceglierne uno e farlo confermare dai commissari grigioni. Negli statuti la sorveglianza sulle acque non è particolarmente nominata, ma si può pensare che questa era già prima del 1781 tra i compiti del *comparius;* altrimenti l'editto non ne avrebbe trattato come di una cosa evidente. Uno dei più importanti compiti del *camparius* era il controllo delle reti: l'editto dice (art. 13) che ogni *camparius* deve avere un modello di rete; se egli avesse trasgredito al suo ufficio sarebbe stato punito con una multa, con la privazione dell'ufficio e con una pena corporale. Il campario nella sua funzione di ispettore della pesca e della caccia non doveva essere offeso, nè in alcun modo ostacolato nell'esercizio del suo ufficio. Nè egli nè alcun altro potevano concedere licenze in nessun modo per ciò che era stabilito nell'editto: si voleva che l'ordinamento della pesca finalmente conseguito fosse osservato strettamente e severamente (art. 11).

IV. - *Punizioni*

Annesso al riconoscimento della signoria di pesca della Repubblica delle Tre Leghe sul lago di Mezzola era anche il riconoscimento della giurisdizione sua negli affari criminali e di polizia. Il giudizio di tutte le infrazioni alla legge nelle acque grigioni era di competenza dei giudici grigioni. Per la sicurezza della pace internazionale si fece un'eccezione al principio territoriale fino allora vigente; infatti l'articolo 17 dell'editto (testo italiano; vedi Appendice doc. II) stabiliva, che quelli che commettessero un delitto in materia di pesca in uno stato straniero, sarebbero puniti in questo stato solo se la punizione non fosse più severa ivi che nella stessa patria. Se la pena stabilita fosse più grave lo stato straniero doveva restituire allo stato patrio il delinquente insieme al *corpus delicti* e agli atti del processo, e poi i due governi potevano insieme decidere la punizione per il delitto commesso. La spinta a questa giurisdizione intermedia fra stati, di cui non

---

[108] Vedi più sopra Parte III, B.

[109] Art. 154 degli Statuti di Chiavenna, *Statuto Jurisdictionis Clavennae super causis civilibus disponentia*: Item statutum est quod quodlibet comune, seu universitas Jurisdictionis Clavenae teneatur, et debeat singulo anno temporibus debitis eligere deputare et constituere, camparios ad custodiendum et quod custodiant seu territoria, et Laboreria, prata, vineas, campos et silvas, necnon fructos separatos a solo, et in solo existentes quarumcumqe personarum habentium tenentium et posedentium bona in ipsis territoriis.

è cenno nel programma grigione,[110] venne dai Comuni interessati di Sorigo e di Gera che nelle loro osservazioni sopra il programma grigione espressero chiaramente il timore che in casi di delitti in materia di pesca compiuti in terra straniera impari sarebbero stati i giudizi.[111] Questa determinazione era fatta a danno dei Grigioni e rappresentava un'infrazione alla loro assoluta autorità in materia di pesca, ma il suo effetto era scambievolmente almeno formalmente diminuito.

La punizione normale per i delitti di pesca nominati nell'editto era la multa in denari che doveva essere mutata col carcere, se il delinquente non poteva pagare. La misura della punizione varia secondo la gravità della colpa da 5 a 12½ a 25 scudi d'oro (12½ scudi d'oro corrispondono al carcere di un mese, ecc.). Non solo lo stesso trasgressore ma anche i suoi aiutanti, nasconditori e consiglieri dovevano sottostare alla punizione (art. 12). Principalmente risulta dal testo la chiara volontà del legislatore che ci si tenga molto strettamente a ciò che si è stabilito. Poichè l'editto riposava su una convenzione internazionale, non si presentò più il caso che uno stato e rispettivamente il suo rappresentante facessero delle eccezioni unilaterali per concedere a singole persone permessi di non seguire queste prescrizioni legali. La concessione di tali « licenze » fu punita con una multa proporzionatamente molto elevata di 25 scudi d'oro (uguale a 2 mesi di carcere).

g) *Conclusione. La perdita dei paesi sudditi della Confederazione.*

Con l'ordinamento della signoria sopra il lago di Mezzola[112] con il contratto di pesca conchiuso nel medesimo anno tra i Grigioni e Gera[113] sembrò che potesse incominciare non solo nei rapporti giuridici del lago ma anche per tutto il paese un periodo di pace prosperosa e di sviluppo: questa speranza si accrebbe ancor più quando nel 1781 fu promulgato il tanto desiderato regolamento di pesca. Ma la meta raggiunta con tante lotte doveva essere presto completamente rovinata. Nell'anno 1512, quando si iniziò e si stabilì la signoria grigione i Valtellinesi e gli abitanti delle due contee di Chiavenna e di Bormio accolsero con gioia i Grigioni come liberatori del giogo francese.

Per circa un secolo i sudditi poterono ancora sopportare la signoria grigione, ma quando l'amministrazione dei sudditi divenne sempre più trascurata, le angherie e i soprusi aumentarono, e più di tutto molto si sentirono le differenze confessionali, il malcontento e l'odio contro i grigioni tanto crebbe che durante gli anni 1620-1639 si venne a una divisione. Con la prima Convenzione milanese del 1639 i Grigioni furono restituiti alla loro signoria, le difficoltà confessionali furono in gran parte appianate e l'amministrazione delle Tre

---

110 Vedi Appendice, documento 2.

111 A. St. Milano: Rifflessioni delle Comunità di Gera, Sorigo etc. (Confini Grigioni Lago di Mezzola, Cart. III, 1755).

112 Vedi Parte III E, 2.

113 Vedi Parte III E, 3.

Leghe fu riorganizzata. Ne seguì durante un secolo e mezzo un periodo di sviluppo pacifico, ma le grandi differenze culturali, linguistiche e confessionali tra i signori e i sudditi rimasero e il desiderio di libertà crebbe sempre più. Nel XVIII secolo verso la metà dell'80 si manifestarono nei paesi sudditi serie tendenze di separazione che in breve sotto l'influsso delle idee rivoluzionarie francesi e delle condizioni politiche portarono nel luglio del 1797 alla riscossa della contea di Chiavenna, di Bormio e della Valtellina dalla Repubblica grigione.[114] La proprietà statale e privata dei Grigioni fu confinscata e l'amministrazione e l'organizzazione giuridica vigente dal 1512 fu d'un tratto rovesciata.

Questo cambiamento delle condizioni politiche ebbe influsso sul diritto di pesca nel lago di Mezzola e nelle altre acque della contea: i decreti grigioni e le gride in materia di pesca conchiusi dai Grigioni dopo il 1763 erano senza vigore. L'editto di pesca in cui si eran poste tante speranze sembra che non abbia avuto mai un completo effetto, poichè la Rivoluzione incominciò presto dopo la sua promulgazione e rese impossibile la sua applicazione. Come altrove così anche allora nella valle di Chiavenna si mutarono radicalmente i diritti di pesca vigenti. La valle di Chiavenna da quando s'era iniziata la signoria grigione per la giurisdizione criminale e per l'organizzazione dei diritti di pesca era stata sotto l'influsso ininterrotto ma non profondo delle idee giuridiche grigioni. La riscossa dei sudditi spezzò improvvisamente questo sviluppo. Da questo momento la formazione dei diritti di pesca nella valle di Chiavenna si sviluppò esclusivamente sotto l'influsso del diritto italiano.

Appendice

DOCUMENTO I

Il contratto di pesca del 1534

1534. Indictione septima die Iovis 8. mensis Ianuarij.

In controversia versa, et vertente per et inter Magnificos D. D. Trium Ligarum ex una, et Communitatem, et homines Surici ex altera super Iure piscandi, e piscari faciendi in Lacu superiori dicto de Mezola. Visis comparatione facta per Magnificos D. D. Io. Traversium, et Georgium de Valerem Comissarios praefatorum D. D. Trium Ligarum, nec non exceptionibus, et replicationibus factis per D. Paulum de Ripa nomine dictae Communitatis, et hominum Surici. Visis etiam replicationibus factis per Agentes nomine praefatorum D. D. Trium Ligarum, et etiam visis testibus in dicta causa examinatis, demum auditis partibus, et omnibus hinc indè deductis rectè, et diligentes consideratis, req. oculis supposita.

Conventum est per et inter Magnificos I. CC. DD. Io. Baptistam Specianum Ducalem Senatorem, ac Capitaneum Iustitiae Status Mediolani, ac Marcum Barbavariam Ducalem Senatorem, ac Comi Praetorem ambos Commissarios ad id datos, et Deputatos per Illustriss., et Excellentiss. D. Ducem Mediolani ex una, e praefatos Magnificos DD. Io., et Georgium Commissarios utsupra ex altera per modum provisionis ut infrà.

Quod pro nunc, et sine praeiuditio Iurium utriusq partis, e donec plenior, e per-

---

[114] Cfr. per questo specialmente: Rufer, *Der Freistaat der III Bünde und die Frage des Veltlinskorrespondenzen und Aktenstücke aus den Jahren* 1796 e 1797 (Fonti per la storia della Svizzera N. F. III parte, vol. III, vol. I e II; 1917).

fectior fiet ordinatio, quod Magnifici DD. Trium Ligarum tamquam Domini Comitatus Clavenae possint piscari, et per alios piscari facere in dicto Lacu superiori dicto de Mezola incipiendo à Saxo de Olzasco, et trahendo a dicto saxo per rectam lineam ex traverso versus mane partem usq, ad alteram ripam Lacus praedicti, e à dicta rectè eundo usq, versus Clavenam, à qua linea infrà versus Suricum omne Ius piscandi, e alios quoscumq, prohibendi sit hominum Surici.

Cum hac conditione, quod dicti homines Surici non possint prohiberi piscari in dicto Lacu superiori versus Clavenam, ubi eis placuerit excepta bucca Merae, et propè per sexaginta passus, quemadmodum, et praefati Magnifici DD. Trium Ligarum, et quod per hanc conventionem nullum aliud Ius intelligatur in dicto Lacu quaesitum alicui partium praedictarum, videlicet praefatis DD. Trium Ligarum, et dictis hominibus Surici.

Signat. Specianus, *M. Barbavaria.*

Sigillat, cum sigillo DD. Deputatorum *Rethorum.*

Arch. Stato Grigioni, Atti Lagh. N. 70 (manoscritto) N. 71. Bibl. cantonale Gr. Raggioni B., 1538, pag. 305 Mss.

DOCUMENTO II

* Testo pubblicato (Stampa; Bibl. Cantonale, Coira).

L'editto di pesca grigione del 1781

Noi li Capi, e Consiglieri delle Tre Leghe del'antica Retia qui in Coira al solito radunati a mottivo di prevenire, o di mezzo togliere gli abusi, che reflesso alla Pesca, e Caccia ponno introdursi, e arrogarsi da rispettivi Sudditi delle Eccelse Tre Leghe, e dello Stato di Milano nel Lago superiore denominato della Mezzola, Stato da S. M. I. R. A. come Duca di Milano ceduto fino alla Linea dividente alle prefate Ecc. Tre Leghe nell'ultimo conchiuso Trattato etc. opportuno e necessario ritroviamo di divenire al presente Editto, e Proclama, concordato con S. E. il Sigr. Conte di Firmian Ministro Plenipot. nella Lomb. Austr. col quale ordiniamo ed espressamente commandiamo.

1. Che niuna Persona di qualsivoglia Stato, Grado e Condizione ardisca pescare ò far pescare in qualunque guisa nel suriferito Lago, a riserva de soli abitanti Terrieri delle Comunità di Sorico e Gera rispetto alli sudditi Milanesi, ai quali sarà lecito anco di trasportare le rispettive loro prede nello Stato di Milano a Disposizione di quel Governo e delle Ecc. Tre Leghe di coloro, a quali la Repubblica Griggiona sarà per compartire il Diritto della Pesca nelli rispettivi Siti, ed a norma di quanto fu concordato in Chiavenna med. dagl'Illustr. Sigr. Commissari Milanese e Grigione nel Mese di Luglio del decorso An. 1763, e non altrimenti etc. e ciò sotto la pena a Trasgressori di Scudi N. 12,1/2 d'oro in oro. Ed in caso d'impotenza à pagarla sotto quella del Carcere estensiva sino ad un Mese, ed in oltre la perdita del Pesce, Reti, Utensigli, e Barca etc.

2. Che sotto la Pena di Scudi N. 5 d'oro in oro per ciascuno, e la perdita del Pesce, Reti, Utensigli e Barche niuna Persona come sopra possa in verun tempo o modo prendere pesci di qualsi voglia sorte, quali non oltre passino il Peso d'onzie due, a riserva degli Agoni, purchè non sieno de' piccioli volgarmente detti Antesini, come pure eccettuati i Luzzi, ed Anguille, quali per essere dannosi agli altri Pesci si potranno prendere in ogni tempo e di qualunque peso.

3. Che sotto la pena di Scudi N. 5 d'oro in oro, ed in Caso d'impotenza a pagarla del Carcere, estensiva sino ad un Mese, oltre la perdita del Pesce, Reti, Utensigli e Barca, niuna Persona di qualsi voglia Grado, Sesso e Condizione ardisca pescare, o far pescare in alcun modo pesci anche permessi a riserva de Luzzi, ed Anguille come sopra, ne tempi delle loro freghe e speziailmente nelli seguenti tempi cioè:

Li *Persici* da Pasqua di Resurrezzione sino a tutto Maggio.

Li *Cavedini* da principio per tutto il Mese di Maggio.

Li *Tinchi* da principio di Giugno sino alla Metà di Luglio.

Le *Arborelle* della Metà di Maggio a tutto Giugno.

Li *Carpani* n'Mesi di Giugno e Luglio.

Le *Trotte* potranno prendersi in ogni tempo, e così anche in quello delle loro Freghe.

4. Quelli, che si troveranno aver presso di se sotto qualunque titolo Pesci della Qualità come sopra vietata, o presi ne' detti tempi proibiti incorreranno immediatamente nella pena di Scudi 12,½ qualora non manifestino da chi li abbiano avuti e somministrino bastevoli indizi per convincere le Persone indicate, e condannarle nelle pene prescritte nel presente Editto.

5. Si commanda e s'impone parimente ad ogni Persona di qualsivoglia Sesso, Grado e Condizione, che non possa usare per se, ò per mezzo d'altri, ne fabricare, ò far fabricare, ò tenere presso di se, ò presso d'altri Reti per pescare di qualsivoglia Sorte, quali sieno di Macchia più ristretta dell'infrascritto Modello, riservate soltanto quelle Reti, che sogliono usarsi a prendere Arbori, e Arborelle fuori delli tempi proibiti, e ciò sotto le pene qui sopra espresse.

6. Niuno però potrà sotto le stesse pene ritenere presso di se tali Reti di Macchia più ristretta, se non nel tempo, in cui se permette di pescar Arbori ed Arborelle, cioè fuori della mettà di Maggio a tutto Giugno, passato il qual tempo dovranno tali Reti consegnarsi da sudditi Milanesi e Griggioni a chi sarà destinato alla loro Custodia delle rispettive superiorità, altrimente incorreranno i contumaci nelle pene sudette.

7. Si proibiscono le Cime, ò siano Code delle reti più ristrette del infradissegnato modello sotto le stesse pene, concedendo però di poter usare delle Cime e Code più ristrette del detto modello durante il tempo quadragesimale, e dell'Avvento e non più oltre, e perciò passato il temp sud. anche le sud. Reti e Code più ristrette come sopra si consegneranno da sudditi rispettivi a chi sarà destinato alla loro Custodia delle rispettive superiorità, e ritrovandosi presso qualcuno, questo soggiacerà alle pene sudette.

8. Si permette altresì l'uso delle Reti con Code più ristrette del med. Modello per pescare Trotte, mà quallora si vorrà usare di dette Code più ristrette per pescare anche altra specie di Pesce, chi tanto ardirà effettuare incorrerà irremisibilmente nelle surriferite pene.

9. Si proibisce pure sotto la pena di Scudi N. 12,½ d'oro in oro ed in Caso d'impotenza a pagarla del Carcere estensivo sino ad un Mese, a qualunque Persona, come sopra tenere, ò far construere murare palificate, e legnare, ò qualunque altri simili ordigni, atti, a prender Pesci.

10. Resta molto più vietato il gettare Calcina, pasta ò altre Composizioni nocive alli Pesci nel Lago sudetto, nel fiume, e nelle acque, che in esso si scaricano sotto pena di Scudi N. 25, d'oro in oro. Ed in Caso d'impotenza sotto quella del Carcere estensiva sino a due Mesi, oltre la perdita de Pesci, e degli Stromenti.

11. E perchè le vicendevoli superiorità vogliono la più esatta, e religiosa osservanza del presente Editto, perciò avvisano il Pubblico, che neppure da esse, e molto meno ad suoi subalterni si concederanno per qualunque titolo licenze contrarie al disposto con questo Editto, e perciò se qualcuno ardisce di concedere Licenze di sorta alcuna per tener Reti ò poter pescare contro la forma del presente Editto, ò di costruere ordigni vietati tanto contra chi le concederà, come chi di quelle userà, caderà nella pena pure di Scudi N. 25 d'oro in oro. Ed in caso d'impotenza in quella dell Carcere estensiva sino a due Mesi.

12. Nelle di sopra riferite rispettive pene incorrerà chiunque dara aggiuto, Consiglio ò favore a chi contraverrà all'Editto presente, col pescare pesci vietati, ò in tempi proibiti, ò con Reti od Arti riprovate.

13. Il modello, di cui si è fatto menzione di sopra, e stato formato di Concerto del Governo di Milano quale poi marcato in principio ed in fine colle armi de' rispettivi Sovrani resterà esposto nell'Archivio della Republica delle trè Leghe, nell Archivio dell Palazzo Pretoriale di Chiavenna ed alla Ringhiera della Communità di Novate, come pure uno si consegnerà all'Uffizio Pretorio di Como, ed uno al Tribunale di Provisione della stessa Città come pure un altro al Tribunale di Provisione della Città di Milano ed altro alli Campari, che saranno pro tempore giuramentati per sopravedere, che la presente sia, e venga in ogni sua parte eseguita, e acciò sia a tutti nota la forma di tale modello, di questo uerrà impressa la figura in Calze del presente Editto.

14. Chiunque ardirà apporsi con parole, e con fatti alli detti Campari in ciò, che può aver Connessione alla loro Ispezione, sarà incorso nella pena di scudi numero vinti, cinque d'oro in oro, ed in Caso d'impotenza à pagarla in quella dal Carcere estensiva sino à due Mesi.

15. Le pene di sopra espresse ne' rispettivi casi si ripartirano per un terzo alla Camera Dominicale delle Eccelse trè Leghe, per altro terzo à quelli, che anno l'spezione, e per il restante terzo all'Accusatore, Delatore, e Notificante, quale volendo, sarà tenuto segreto. Queste pene poi s'incorreranno ogni volta, che qualcuno si rittroverà d'avere contravenuto all'Editto prescritto.

16. Riflesso alla Caccia, per non multiplicar Gride espressamente, si commanda, che niuno senza la previa giudiziale licenza delle solite Arme e Caccia possa andare à Caccia con Archibuggio, ne portare à tal Effetto Armi della generale Grida vietate, sotto la pena espressa nella grida generale, e perdita delle animali presi, delle armi ed ogni altro ordegno da Caccia.

17. Nel Caso poi che per la Qualittà del Delitto disendente della Pesca, o della Caccia di quello Lago dovessero li Pescatori di Gera e Sorico soggiacere à pena Corporale più grave, se questi si troveranno nelle forze delle trè Leghe, si consegneranno al Governo di Milano colla Communicazione del Corpo di Delitto, e colle risultanze del Processo, del quale Governo verrà colle Leghe concordata la pena da infligersi, e reciprocamente se Pescatori dello Stato delle Leghe per l'istessa ragione si troveranno nelle forze del Governo di Milano si consegneranno al Commissario Griggione à Chiavenna colla Comunicazione del Corpo del Delitto, e colle risultanze del Processo, dal quale verrà col Governo di Milano concordata la pena da infligersi.

18. Si riservano le Eccelse trè Leghe d'aggiungere, levare, ò mutare al presente Editto, ciò che ritroveranno più addotato alle Circostanze, di concerto però col Governo di Milano.

19. Accioche niuno possa allegare scusa d'inscienza ò d'ignoranza, sarà la presente in Copia affissa al Luogo solito delle Gride in Chiavenna e Novate, come pure alla porta della publica Dogana alla Ripa ed altra simile Copia in quella publica Osteria, sarà conservata, esposta in modo che puotrà Ciascuno leggerla e confidarla, così che non sarà lecito ad alcuno il levare alcuna di dette Copie dalle succennati siti, sotto la pena di Scudi N. 5 d'oro in oro come sopra espressa d'essere irremisibilmente levata come tutte le di sopra nelli antecedenti Articoli espresse pene.

Data li 10-21 Settembre 1781.

Signata d'ordine supremo

Ercole de Pestallozzj, *Attuario dell'Ecc. Raddunanza di Stato, e Cancell. dell'Ecc. Legha Caddè*

Das bündnerische Fischereiedikt von 1781

Wir die Häupter und Räthe Gmr. 3.er bündten zu Chur am grossen Congress versamt, haben zur Abhebung und Vorbauung der Missbräuchen welche in Ansehung der Fischerej und der Jagd von denen resp.e unterthonen, der lobl. 3. bündt, und dem Staat Mayland in dem Lago Superiore, genant Mezzola, so von Jhro K. K. Apost. May't. als Herzog von Mayland, an besagte lobl. 3. bündt, in letzt geschlossenem Tractat überlassen worden, eingeführt werden dörften, dienlich und nothwenlig erachtet, gegenwärtiges Edikt und Proclama abzufassen in zufolg denen Vorschlägen des Hl. bevollmächtigten des östreichisch lombardie Grafen v. firmieri ordinieren und befehlen:

1. Dass keine Persohn von was für einem Stand, grad und Condition sie seje unter Keinerlej Vorwand in obbemeldten See zu fischen oder fischen zu lassen, sich unterfangen solle, ausgenomen die einzigen Jnwohner der Gmden Sorico und Gera, von seithen der maylandischen unterthanen und von seithen der bündtnern diejenigen welchen die lobl. republic gmr r.er bündten das Recht zu fischen in denen rept.e bestimten orthen, und nach der Richtschnur der in Clefen von denen Mayland, und bündtnerisch. Hn. Commihsariis im Juni! 1763 gemachten Abkomnus und nicht anderst ertheilen wird, und dieses unter buss No 40 Scudi d'oro in oro, und überdies bej Verlust der Fischen, Netzen, Gerätschaften, und Barken, wieder die übertretter.

2.do Dass unter Buss No. 5 Scudi d'oro in oro, und Verlust des fieschens, Netzen, Geräthschaften und barken Niemand wie oben und zu keinen Zeiten auf keine weiss fischen von was für einer arth Sie immer sejn möchten, welche nicht das gewicht von l. untzen übersteigen fangen solle; Vorbehalten die agoni: nur das solche nicht von denen kleinen sejen, welche gewöhnlich antesini genant weren: wie auch die Hechte und Aaale, welche, weil solche denen andern fischen schädlich, zu allen Zeiten, u. von allerlei gewicht, könen gefangen werden.

3. Dass unter kurz vorher besagten Strafen, niemand von was für Würde grado geschlecht, und: Condition Stand er seje, sich unterstehen solle auf einicherlej weiss auch sogar erlaubte Fische, wie Hechte und Aaale wie oben vorbehalten in den Zeiten ihres Leiches zu fischen oder fischen zu lassen, und besonders in folgenden Zeiten benenth:

Die *Persici* vom ostertag an bis den ganzen Majen hinaus.

Die *Cavadini*, *Balbi*, und *Schleichen*, (Tinche) vom l.sten Tag Majen bis den l.sten Julii.

Die *arborelle* vom ersten Maj bis den ersten augstenmonath.

Die Tenconi von ersten Junii bis mitten Julij.

Die *Karpfen* (carpani) im monath Junii u. Julii.

Die (*Trotte*) *forellen* im monath Septembre und octobre.

4. Die jenigen, bei welche man unter was für einem titul es sejn würde, fische von obstehender verbottener arth, als in besagten verbottenen Zeiten gefangen werden, erfinden wird, sind allsobald in die buss von No. 10 Scudi d'oro in oro wie oben verfallen. So fern Sie nicht anzeigen durch wen Sie solche gehabt und genugsame anzeige an die Handgeben durch um die angegebnen Personhnen zu überführen, und solche in die durch gegenwärtiges Edict vorgeschriebenen Strafen zu verfällen.

5. Gleichfalls wird männiglich befohlen und auferlegt, von was geschlecht Stand oder Condition er seje, dass er keinerlej Netzen zum fischen weder für sich selbst noch durch andere, weder gebrauch machen noch machen lassen oder bej sich oder bej andern behalten könne welche von den Engerer Wiegel sind als der unten beschriebne model nur jene netze vorbehalten, welche man zu gebrauchen pflegt zum fang der Arbori oder arborelle aussert denen verbottenen Zeiten unter oben ausgedruckter Straf.

6. Jedoch darf niemand unter der nemlichen Straf derlei Netze mit enger Wiegel bei sich behalten als nur zur Zeit wenn es erlaubt ist arbori und arborelle zu fangen, das ist aussert dem Maj, Junii und Julij und Augustmonath, nach Verfluss welcher Monathe derlez Netze von denen mailändischen Unterthanen und von denen bündnerischen Unterthanen denen Persohnen oder Amt, (welches zu diesem End wird bestellt werden), wo zu deren Verwahrung von hochlöbl. Superiorität wird verordnet sejn, müssen eingehändigt werden, wiedrigenfahls verfallen die ungehorsamen in obbenente Straf.

7. Man verbiethet unter der neml. Buss die engern Zipfel an denen Netzen als der unten angewiesene Modell ist. Jedoch erlaubt man während der Fasten und der Advent Zeit, und nicht weiter hinaus, engere Zipfel als nach besagtem Model zu gebrauchen und derowegen sollen auch nach Verfluss dieser bemerkten Zeit obbenente engere Netze und Zipfel wie oben von denen bündtnerischen Unterthanen wie zu deren Bewahrung von der hochlöbl. Superiorität wird verordet sejn, eingehändigt werden, und sofern man derlej bej jemand finden wird, derselbige solle in obige Buss verfallen sejn.

8. Bejnebends erlaubt man Netze mit engerm Zipfel als besagtes modell ausweisst, um Forellen (Trütten) in denen erlaubten und tollerierten Zeiten zu fangen, wann man aber sich besagter engern Zipfel bedienen wollte um auf andere gattung Fische zufangen, wer soiches zu thun sich erfrechet, solle unnachlässlich in obbenente Straf verfallen sejn.

9. Man verbiethet gänzlich mäniglich unter der neml. Straf wie oben Einsperrungen (Mauern) Verpfählungen und Holzwende oder andere dergleichen zum fischen dienliche Werkzeuge zu halten oder errichten zu lassen.

10. Noch weit mehr wird verbothen Kalck, Pasten und andere denen Fischen schädliche Composition in obigen See und den Flüssen und Gewässer, welche sich

in solichen ergiessen zu werfen oder werfen zu machen unter Straf No. 40 Scudi d'oro in oro wie oben und Verlust der Fischen und der Instrumenten.

11. Und weilen (sowohl das Governo zu Majland als) die 3. Bünd die genaueste und heiligste Beobachtung dieses Edicts verlangen, so berichten Sie das publicum, mass Sie weder selbst noch vielweniger durch Ihre Subalternen, unter keinerlej Vorwand diesem durch gegenwärtiges Edict verordnetem wiedrige Erlaubnuss ertheilen werden, derowegen, wenn sich jemand erfrechen würde Erlaubnuss einicher Arth zu geben, Netze zu halten, oder wieder die Weiss dieses Edicts fischen zu können, oder verbottene Werkzeuge zu machen, wird sowohl derjenige, welcher es ertheilt, als derjenige, welcher derslbign gebrauchen wird, in oben ausgeworfene Straf verfallen.

12. In die oben angezogene Straf verfällt derjenige welcher Hülf, Rath oder Bejstand dem übertretter des gegenwärtigen Edicts im Fischfang verbottener Fischen, oder mit Netzen oder Künsten, so verbothen sind, leistet.

13. Das modell dessen oben meldung geschehen, wird mit Uebereinstimmung des mailändischen Governo gemacht werden, welches nachhin im Anfang und End mit denen Wappen der beidseitigen Herrschaften bezeichnet im Archiv der Republic 3er Bündten im Archiv in dem Amtmanns Pallazz zu Clefen und an der Rhinghera der Gemeind Noate solle gelegt werden, wie auch solle eins dem Herrschaftsamt zu Conzo, und ein anderes denen Campari, welche pro tempore zur Aufsicht werden beejdigt werden, damit das gegenwartige dermassen befolgt und in allen Theilen vollzogen werde und damit das Kenzeichen dieses modells allen bekannt seje, und solle diesem gegenwertigen Edict zu Ende, die Figur desselben bejgedruckt werden.

14. Wer immer sich erfrechen wird, mit Worthen, oder Werken sich besagten Camparen in demjenigen zu wiedersetzen, welches mit Ihrer Aufsicht einige Verbindung haben kann, ist in obausgeworfene Straf verfallen. Sofern aber die Campari sich in einiger Absicht als fehlbar wieder ihre Pflicht wurden erfinden lassen, so wird man wieder Sie mit der Entsetzung des amts, und mit andern grosseren so wohl geld-als Leibsstraffen verfahren.

15. Von oben ausgedruckten Straffen in denen respective Fällen wird man e in Drittel denenjenigen, welche die Aufsicht haben, oder Campari, ein anderes Drittel dem Ankläger, Anbringer oder notificant, welcher so er es will, auch verschwiegen solle gehalten werden und der restierende Drittel der Camera dominicale der hochlöbl. 3. Bünd (zuteilen).

16. In Ansehung der Jagd, um die Cride nicht zu vermehren, so befiehlt man ausdruckendlich, dass niemand ohne vorläufige gerichtliche Erlaubnuss der gewöhnlichen Waffen und Jagd, mit einer Flinte auf die Jagd gehen dörfe, auch zu solchem End kein Waffen, so in der Grida Generale verbothen sind, trage, unter Straf so in der Grida Generale enthalten, Verlust der bekommenen Thiere Waffen und allen andern Jagd-geräthen.

17. Wir wollen ebemässig, dass alles dasjenige, was in gegenwärtiger Grida enthalten ist und alles was von denen clefnerischen Statuten verordnet bleibt, sowohl als albereit gebothen als nach und nach mit andern Edicten und Griden und Gerichtl.n Proclama in Ansehung derganzen clefnerischen Jurisdiction wird gebothen verden, auch über den besagten ganzen wie oben überlassenen See, so zur nemlichen Clefnerischen jurisdiction gehört, solle beobachtet statt haben und befolgt werden. (Questo articolo manca nel Editto pubblicato).

18. Die hochlöbl. 3. Bünd behalten sich vor, diesem gegenwärtigen Edict dasjenige hinzuzufügen, aufzuhaben oder zu verändern, was Sie denen Umständen angemessen finden. Iedoch mit übereinstimmung des Governo zu Mayland.

19. Damit niemand Entschuldigung der Unwissenheit anführen könne so wird die Abschrifft des gegenwärtigen Edicts an den gewöhnlichen Orth der Griden zu Clefen, und in Noate wie auch an denen porthen des öffentlichen Niederlagshausses an der Rippen und eine gleiche Abschrifft in dem öffentlichen Wirtshaus angeschlagen und ausgelegt, aufbehalten verwahrt werden, dergestalten, damit ein jeder solche lesen und betrachten könne, auf dass niemand erlaubt sejn solle, eine dieser besagten Abschrifften an den benennten orthen hinweg zu nemmen unter Straf No. 10 Scudi d'oro in oro wie oben ausgedruckt worden.

FONTI

1. *Fonti edite*

Buzzetti: *Documenti della Rezia Chiavennasca anteriore al XIV secolo.* Como 1903.
Ceruti: *Il Cartario pagense di Chiavenna.* In « Periodico della Società Storica Comense » (P. S. S. C.), vol. XXI e seg.
Fossati: *Codice diplomatico della Rezia.* In P. S. S. C., vol. III-XIII.
Mohr: *Codex diplomaticus, Sammlung der Urkunden zur Geschichte Currätiens und der Republik Graubündens,* Cur, 1848-1852.

2. *Fonti inedite*

Archivio di Stato dei Grigioni, Coira (A. St. Gr.):
Akten Laghetto (Atti Lagh.).
Landesprotokolle
Landesschriften
Extrakten der Dekreten loblich Gemeiner Landen die Herrn Amtsleuth und das Veltlin betreffend.
Archivio di Stato di Milano (A. St. M.):
Confini, Griggioni, Lago di Mezzola. I-III.
Como, Laghi, Pesche. I-III.
Archivio Vescovile di Como:
Collezione Archinti Carafino
Collezione Carafino Archinti
Biblioteca Cantonale dei Grigioni, Coira:
Dekretenbuch « des St. Jakobsthals » (B 1568) Raggioni Et Giusti Titoli di Souvranità Delli Sigri. Grigioni sopra la Valtellina, Bormio, è particolarmente sopra il Laghetto. Distese Dell'Jllmo. Sigr. Vicario e Presidente Antonio de Salis (B 1538, Tom. III).
Archivio Salis, Coira:
Stromenti interessanti di Chiavenna.

BIBLIOGRAFIA (Le opere principali)

Buzzetti: *La Rezia Chiavennasca nelle epoche preromana-romana- barbarica,* Como, 1909; *Il Palazzo Biturrito dei Conti Balbiani, Como* 1916; *Torri e Castelli della Rezia Chiavennasca,* Como 1919.
Crollalanza: *Storia del Contado di Chiavenna,* Chiavenna 1898.
Goebel: *Die Rechtslage der Fische,* Diss.-Rostock, Borna-Lipsia, 1908.
Heierli und Oechsli: *Urgeschichte Graubündens,* in Verhandlingen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich. Heft LXVII, Zurigo 1903.
Heüsler: *Institutionen des deutschen Privatrechts,* I. Bd. 1885.
Jöramann: *Das Jagdrecht gemeiner III Bünde,* Coira 1926.
Martinelli: *La Legislazione sulla pesca in Italia,* 1883.
Pertile: *Storia del diritto italiano,* Torino 1892-1903.
Planta: *Das alte Rätien.* Berlin 1872; *Die churrätischen Herrschaften zur Feudalzeit.* Bern 1881; *Geschichte von Graubünden,* Berna 1892.
Rovelli: *Storia di Como,* Milano 1789-94.
Salis: *Fragmente der Standesgeschichte des Thals Veltlin und der Grafschaften Cläfen und Worms,* 1792.
Scheffer-Boischorst: *Chiavenna als Grafschaft des Herzogtums Schwaben,* in Historische Studien Heft VIII.
Schneider: *Die Entstehung von Burg und Landgemeinde in Jtalien* in Abhandlungen zur Mittlern und Neuern Geschichte fascicolo 68, Berlin-Grunewald 1924.
Schröder v. Krünssber: *Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte,* Berlino e Lipsia 1922.
Pfeffer: *Unterhandlungen*: Geschichte der in denen Jahren 1761, 1762 und 1763 Zwischen Jhre Mayestät der Kaiserin Königin als Herzog von Majland und der Republik der drej Bündten in hohen Rhätien gepflogenen Unterhandlung in einer Relation an die Ehrsamen Räthe und Gemeinden gedachter Repubblik. abgefasst Auf Befelch des Lobl. Bundstags zu Chur von Anno 1763. (Stampato da Pfeffer, Coira, 1764).

ARCHIVIO STORICO DELLA SVIZZERA ITALIANA

Pubblicazione trimestrale diretta da
ARRIGO SOLMI
della R. Università di Milano

Pubblicato a cura della " Società Palatina per la propaganda e la difesa della lingua e della cultura italiana „

Direzione e Amministrazione: MILANO (117) - Via Boccaccio, 11

RAETIA

Rivista trimestrale di cultura dei Grigioni Italiani
diretta dal
prof. ARRIGO SOLMI

Sono usciti i due primi fascicoli del 1931

.....

Condizioni di abbonamento
ITALIA L. 10 - ESTERO Frs. svizzeri 4
UN FASCICOLO: ITALIA L. 4 - ESTERO Frs. svizzeri 1

BIBLIOTECA STORICA DELLA SVIZZERA ITALIANA

Vol. I Dott. SAVINA TAGLIABUE

LA SIGNORIA DEI TRIVULZIO

IN VALLE MESOLCINA, RHEINWALD E SAFIENTAL

Un volume in 8°, pag. 86, con una tavola fuori testo

Prezzo L. 10 - Frs. 3

Vol. II Avv. NINO EZIO GREPPI

LA VICINIA DI CASLANO

(RICERCHE STORICHE)

Un volume in 8°, pag. 83

Prezzo L. 10 - Frs. 3

Rivolgersi all'Amministrazione dell'

ARCHIVIO STORICO DELLA SVIZZERA ITALIANA

MILANO - Corso Italia, 11 - MILANO